



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Guida agli *investitori*



Regione Toscana

Invest *in* Tuscany

KPMG

cutting through complexity™

Guida agli investitori

Guida.....	1
Guida agli investitori	3
Premessa	6
1. Avviare un'impresa in Toscana	10
1.1. Quale forma giuridica scegliere?.....	10
1.1.1. <i>L'Ufficio di Rappresentanza</i>	11
1.1.2. <i>La Branch di società estera</i>	12
1.1.3. <i>La Subsidiary di società estera</i>	13
1.1.4. <i>Le società di diritto italiano</i>	15
1.2. Le imprese collettive: società di persone e società di capitali.....	16
1.2.1. <i>Le Società di persone</i>	17
1.2.2. <i>Le Società di capitali</i>	19
1.2.3. <i>Vigilanza del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile</i>	20
1.3. Procedure amministrative e adempimenti per l'avvio di una società in Toscana	21
1.3.1. <i>Procedure per la costituzione delle Società di Persone</i>	22
1.3.2. <i>Procedure per la costituzione delle Società di Capitali</i>	27
1.4. Costi per la costituzione di Società	31
1.5. La compliance aziendale.....	32
1.5.1. <i>La Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08)</i>	33
1.5.2. <i>D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"</i> 34	
1.5.3. <i>D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" cd. "Codice Privacy"</i> 34	
1.6. Le Forme di Finanziamento Bancario per le imprese	35
1.6.1. <i>Procedura per richiedere finanziamenti bancari per le imprese</i>	37
1.7. Le principali Operazioni Straordinarie	39
2. Il sistema fiscale delle Società in Toscana	41
2.1. L'imposta sul reddito delle Società	42
2.1.1. <i>Riporto a nuovo delle perdite</i>	44
2.1.2. <i>Gruppi societari</i>	44
2.2. Imposta regionale sulle attività produttive	48

2.3.	Imposte indirette.....	49
2.3.1.	<i>Imposta sul valore aggiunto</i>	49
2.3.2.	<i>Imposta di registro</i>	49
2.3.3.	<i>Imposta Municipale Unica</i>	50
2.3.4.	<i>Tassa rifiuti e servizi</i>	51
2.3.5.	<i>Tassa automobilistica</i>	52
2.4.	Il versamento delle imposte sui redditi	52
2.5.	I modelli dichiarativi da presentare.....	53
2.6.	Come si presentano i modelli dichiarativi.....	55
3.	La legge sul lavoro in Toscana	57
3.1.	Come trovare le professionalità in Toscana.....	57
3.2.	Principali forme contrattuali di lavoro.....	58
3.3.	Ulteriori condizioni relative ai principali contratti di lavoro	63
3.4.	Retribuzioni ed indennità.....	64
3.5.	Orario di lavoro e retribuzioni aggiuntive.....	65
3.6.	Il sistema contributivo delle persone giuridiche	66
3.7.	Il rapporto tra impresa e dipendenti: relazioni sindacali e procedure di contrattazione collettiva	69
3.7.1.	<i>Associazioni sindacali</i>	69
3.7.2.	<i>Associazioni aziendali</i>	69
3.7.3.	<i>Contrattazione collettiva</i>	70
3.7.4.	<i>Licenziamento individuale</i>	71
3.8.	Le procedure per i permessi di soggiorno.....	72
3.8.1.	<i>Informazioni generali</i>	72
3.8.2.	<i>Sistema delle quote d'ingresso</i>	76
3.8.3.	<i>Distacco di personale al di fuori delle quote previste</i>	76
3.8.4.	<i>Sistema della Carta blu – ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati</i>	79
4.	Compravendita e locazione di immobili industriali e commerciali	81
4.1.	Compravendita immobiliare	81
4.1.1.	<i>Procedura per comprare un immobile</i>	81
4.2.	Aspetti fiscali della compravendita immobiliare.....	83
4.2.1.	<i>Imposta Municipale Unica sugli immobili</i>	83
4.3.	Locazione	83

4.3.1. Procedura per locare un immobile	84
4.4. Aspetti fiscali della locazione	85
5. Accessibilità e servizi	86
5.1. Accessibilità ed infrastrutture.....	86
5.1.1. I servizi aeroportuali e portuali in Toscana	87
5.1.2. Gli interporti.....	88
5.1.3. Le Linee Ferroviarie in Toscana	88
5.1.4. Il Trasporto pubblico locale.....	89
5.1.5. Tariffe/pedaggi autostradali.....	90
6. Vivere in Toscana.....	93
6.1. Il sistema sanitario in Toscana	94
6.1.1. Assistenza sanitaria per cittadini stranieri.....	96
6.1.2. Costi inerenti la tutela della salute.....	97
6.2. L'offerta scolastica in ambito nazionale e regionale	98
6.2.1. L'offerta universitaria.....	100
6.3. Il costo della vita	103
6.3.1. Costi di acquisto e locazione di una casa.....	103
6.3.2. Aspetti fiscali della compravendita di una casa	107
6.3.3. Aspetti fiscali della locazione di una casa	109
6.3.4. Utenze e servizi	110
6.4. Il sistema fiscale per le persone fisiche	116
6.4.1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche	116
6.4.2. Imposte locali a carico delle persone fisiche	119
6.4.3. Imposte sui patrimoni all'estero	120
6.4.4. I modelli dichiarativi da presentare.....	121
Glossario	122
Link utili.....	128




Premessa





Obiettivo della presente **“Guida agli investitori”** è quello di fornire un valido strumento di lavoro e informazione per imprenditori che intendano investire in Toscana.


A tal fine la Guida è stata concepita seguendo il seguente percorso logico:

- 📌 La prima cosa che un investitore straniero si troverà a valutare e scegliere, per **avviare un’impresa** in Toscana, è la forma giuridica che meglio si adatti alle esigenze di business della sua futura attività. Nel **capitolo 1** sono descritte, quindi, oltre alle principali forme societarie, anche le procedure amministrative per l’avvio di impresa, i costi di costituzione, i canali di finanziamento e alcune delle più importanti normative italiane a cui l’impresa dovrà obbligatoriamente adeguarsi.
- 📌 Successivamente, una volta individuata la forma societaria più adatta alle proprie esigenze, l’investitore, potrà avere le nozioni di base del sistema fiscale relativo alla forma societaria prescelta **capitolo 2**.
- 📌 Altro punto di attenzione per l’avvio di un’impresa, potrebbe essere l’assunzione del personale. Sarà, pertanto, opportuno avere delle nozioni sulla legge sul lavoro, sulle diverse forme contrattuali previste dalla normativa e sul sistema contributivo vigente. Il **capitolo 3** della presente Guida, fornisce, quindi, informazioni utili circa l’ingresso in Italia di cittadini comunitari ed extracomunitari per il soggiorno e lo svolgimento di un’attività lavorativa.

 Un altro aspetto da valutare riguarda l'apertura della sede della società. L'imprenditore dovrà, pertanto decidere se comprare o affittare un immobile. Nel **capitolo 4**, sono descritte le caratteristiche generali legate ai contratti di compravendita di locazione di un immobile sia da un punto di vista civilistico che fiscale.

 L'economia e il mercato della regione Toscana si sviluppano principalmente grazie ai numerosi distretti presenti, che rendono la regione famosa in tutto il mondo per la qualità e le caratteristiche dei prodotti. La Toscana offre numerosi strumenti al fine di favorire lo sviluppo del territorio e la nascita di nuove imprese, e nel **capitolo 5**, oltre ad una breve descrizione dei principali distretti industriali, sono elencati e dettagliati i numerosi incentivi alle imprese che costituiscono aiuto fondamentale per chi intende intraprendere l'attività di impresa in Toscana.

 Nel **capitolo 6** sarà fornita, poi, una panoramica delle infrastrutture presenti sul mercato che favoriscono la nascita e lo sviluppo delle imprese nonché il sistema doganale che regola la circolazione delle merci nella Comunità Europea e fuori dalla Comunità stessa.

 Infine nel **capitolo 7** la Guida offre una panoramica sulla qualità della vita in Toscana e sui costi relativi all'acquisto ed alle locazioni di immobili e relative utenze, nonché informazioni sul sistema sanitario e scolastico in Toscana.



La Toscana e Invest in Tuscany


La Toscana, è una delle regioni più belle e produttive d'Italia, nota in tutto il mondo per la bellezza dei suoi paesaggi e per il suo patrimonio naturalistico e culturale. Attualmente sono ben **n. 6 i siti riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco** (Val D'Orcia; Centri storici di: Firenze, Siena, Pienza, San Gimignano; Piazza dei Miracoli a Pisa).

Detiene una popolazione di **3,65** milioni di abitanti (circa il 6% della popolazione italiana) e un PIL regionale pro capite di **28.300 Euro** (+14% rispetto al 2011).

Tradizionalmente aperta ai mercati internazionali, la Toscana è terra leader ai primi posti per export e qualità: con oltre **32 miliardi di Euro** nel 2012 (**+6,9%** rispetto al 2011) la Regione esporta molto più della media italiana (che raggiunge solo il +3,7% nel 2012).

Situata in posizione baricentrica rispetto all'Italia e al Mediterraneo la regione è una perfetta piattaforma logistica e porta di accesso al mercato europeo e mediterraneo. Possiede un articolato ed efficiente sistema di infrastrutture e servizi che si sostanzia in otto aeroporti (tra cui due aeroporti internazionali di Pisa e Firenze), tre arterie autostradali strategiche (A1, A11 e A12) che collegano la regione con il Nord ed il Sud del Paese, una linea ferroviaria eccellente, tre porti commerciali (Livorno, Piombino e Carrara) e due interporti (Prato e Livorno) in grado di fornire ottimi servizi alle imprese.

Numero di imprese estere in Toscana, 2005-2012



Fonte: Elaborazione KPMG su dati Istituto Politecnico di Milano (2012)

Sesta regione italiana in termini assoluti per la **concentrazione di multinazionali estere (421 nel 2012)**, come testimoniano i numerosi investitori già presenti, la Toscana offre un **insieme di competenze e vocazioni diverse**, da quelle tradizionali, tipiche del Made in Italy, a quelle **innovative** e legate alla **ricerca** e alla tecnologia con le scienze della vita (farmaceutica, biotecnologie, *medical devices*), la green economy, l'ICT e la meccanica avanzata, che rendono il territorio attrattivo per gli investimenti.

Trentesima regione dell'UE27 per spesa in ricerca e sviluppo (2012), 16ma regione in Europa (Eu27) per densità scientifica con 163 pubblicazioni pro-capite, la Toscana si colloca fra le prime 15 regioni europee in termini di numero di pubblicazioni in numerose discipline di rilevante interesse per il

futuro della ricerca europea quali matematica, scienze della terra e dell'universo, fisica, scienze per l'ingegneria, biologia applicata e ricerca medica e chimica.

La qualità delle risorse umane e la disponibilità di competenze è garantita dai **tre poli universitari** (Firenze, Pisa e Siena), due scuole pubbliche a statuto speciale riconosciute a livello internazionale (**Scuola degli Studi Superiori Sant'Anna** e **Scuola Normale Superiore**), da 5 scuole di formazione superiore, da oltre 30 fra istituti e centri del CNR e da un sistema formativo in grado di soddisfare la domanda.



La Toscana, al fine di supportare gli investitori, ha creato un portale denominato "Invest in Tuscany", www.investintuscany.com. Si tratta di un network di partner pubblici, costituito dal Settore Politiche regionali per l'attrazione degli Investimenti, istituito presso la Presidenza della Regione Toscana che, in collaborazione con Toscana Promozione, Province e Comuni toscani, si pone come interlocutore di riferimento per le aziende e per le multinazionali interessate ad investire in Toscana. Invest in Tuscany (mail: investintuscany@regione.toscana.it) è a disposizione degli investitori per:

- ✓ Aiutare a scegliere il sito più adatto alla localizzazione dei progetti: attraverso un'apposita banca dati e la rete di partner locali (province e comuni), le aziende interessate possono prendere visione delle possibili localizzazioni in Toscana
- ✓ Mettere gli investitori in contatto con gli enti principali, i centri di ricerca, le università, le imprese in Toscana, per facilitare il processo decisionale inerente il progetto di investimento
- ✓ Organizzare la visita degli investitori in Toscana, con il supporto dei partner locali, in modo da consentirvi di prendere una decisione informata sulla scelta del luogo più adatto per la vostra strategia aziendale
- ✓ Supportare gli investitori con i propri servizi informativi e consulenziali, per rispondere alle domande e aiutare nel percorso decisionale inerente l'investimento
- ✓ Invest in Tuscany garantisce la massima riservatezza sulle società, i progetti e le richieste specifiche di informazioni.

REGIONE TOSCANA – PRESIDENZA

Dirigente Monica Colom

Direzione Generale della Presidenza

Settore Politiche Regionali per l'Attrazione degli Investimenti

Piazza Duomo 10, 50122 Firenze – Italia

Tel. +39 (0)55 43 84 820



1. Avviare un'impresa in Toscana

Le **tempistiche per avviare una nuova impresa** in Italia (ed in Toscana) **sono molto rapide** e negli ultimi anni il **processo di costituzione** è stato notevolmente **semplificato** e reso più economico dalle normative vigenti a livello nazionale.

Dal 2010 è stata introdotta la Comunicazione Unica d'Impresa, **"ComUnica"**, www.registroimprese.it/comunica, **semplificando il rapporto tra le Imprese e la Pubblica Amministrazione**. Adesso tutti gli adempimenti necessari possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico (<http://www.registroimprese.it/web/guest/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi>).

Tale procedura consente, infatti, di eseguire **contemporaneamente** l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel **Registro delle Imprese** presso le **Camere di Commercio** competenti ed altri adempimenti amministrativi obbligatori, anche se indirizzati ad uffici diversi dal primo.

Si segnala, inoltre, che è, attualmente presente anche il **servizio telematico nazionale "Impresa in un giorno"**, www.impresainungiorno.gov.it. Si tratta di un portale che, in ottemperanza alla riforma amministrativa, mira a facilitare le comunicazioni tra impresa e PA, allo scopo di rendere le relazioni e i procedimenti, tra tutti i soggetti e gli enti interessati, più efficienti e chiari.

In Toscana gli investitori potranno quindi trovare la forma giuridica adatta al tipo di attività che desiderano avviare e, pertanto, godere della tranquillità legale nel portare avanti i propri progetti in un ambiente semplice e dinamico.

1.1. Quale forma giuridica scegliere?

Uno dei primi elementi strutturali che deve essere valutato da un investitore che desidera costituire una società in Italia è rappresentato dalla **scelta della forma societaria più adatta** al Business che intende implementare. Un investitore che desidera avviare un'attività, infatti, **deve tenere conto**, in primo luogo, **della tipologia di attività dell'azienda che intende implementare, delle scelte strategiche** nonché dei **costi che dovrà sostenere**.

Dalla decisione della forma giuridica dell'impresa conseguono, infatti, obblighi fiscali e civili che l'imprenditore o la società dovranno affrontare.

Tra gli elementi più significativi che entrano in gioco per determinare la scelta imprenditoriale si elencano i seguenti:

- **il capitale che si intende investire:** per definire la scelta della forma giuridica è importante sapere quant'è l'ammontare di capitale che l'imprenditore intende mettere a disposizione
- **la tipologia di rischio:** l'imprenditore può decidere se limitare la sua responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero suo patrimonio
- **l'organizzazione:** a seconda della tipologia di organizzazione che si intende implementare la scelta dell'imprenditore può orientarsi sulle società di persone o sulle società di capitali
- **l'attività che si intende svolgere:** se di produzione e/o vendita, di prestazione di servizi o di promozione e rappresentanza.

Sulla base della valutazione degli elementi sopra indicati gli investitori hanno la possibilità di scegliere tra:

- stabilire un **ufficio di rappresentanza**
- stabilire una **sede secondaria di società estera (branch)**
- stabilire una **subsidiary**, ovvero una società di diritto italiano totalmente **controllata** dalla società straniera
- costituire una **società di diritto italiano autonoma**.

1.1.1. L'Ufficio di Rappresentanza

La costituzione di un Ufficio di Rappresentanza consente agli investitori di promuoversi direttamente sul territorio toscano con bassi costi di costituzione e gestione senza essere soggetti a tassazione sul **reddito**.

Definizione: Si tratta, in sostanza, di **una sede fissa di un Impresa Straniera che viene stanziata sul territorio e che ha il compito di svolgere funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.**

L'ufficio di Rappresentanza **non esercita, quindi, alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita).**

Procedura per la costituzione: Per aprire un ufficio di rappresentanza la società straniera dovrà semplicemente fare una denuncia al **R.E.A.** competente in base al luogo dove si desidera aprire detto ufficio.

Il legale rappresentante della società straniera dotato di **Codice Fiscale** italiano (ovvero di un procuratore speciale appositamente indicato, anch'egli dotato di **Codice Fiscale** italiano) potrà effettuare la denuncia mediante l'invio, della Comunicazione Unica.

A tale denuncia seguirà l'attribuzione da parte dell'**Agenzia delle Entrate** di un **Codice Fiscale** all'ufficio di rappresentanza.

Per tali adempimenti burocratici **non è necessario** l'intervento del **notaio**.



Link utili: Agenzia delle Entrate

www.agenzia.entrato.gov.it

Tel.: 848.800.444

Dal Cell.: 06 9666 8907

Dall'estero: + 39 06 9666 8933

Per la Toscana: <http://toscana.agenziaentrato.it>

Direzione Regionale: dr.toscana.gtpec@pec.agenziaentrato.it

Via della Fortezza 8, 50129, Firenze



1.1.2. La Branch di società estera

Una seconda alternativa che può intraprendere l'imprenditore straniero è quella di costituire una sede secondaria di società straniera (ovvero una **"branch"**).

Definizione: La **branch**, infatti, è una **sede fissa di affari**, costituita da beni e/o persone, **attraverso cui una società residente in uno Stato estero esercita in Italia la propria attività produttiva e/o commerciale**. Si tratta, quindi, di un "ramo" operativo e amministrativo in Italia della società estera che non costituisce, tuttavia, un soggetto autonomo. Ne deriva che i risultati della sua attività (**reddito** o perdita) confluiscono sempre nel bilancio della società estera.

Procedura per la Costituzione: Per aprire una branch o una sede secondaria il rappresentante legale della società estera dovrà procedere attraverso il deposito presso un **notaio** italiano dell'atto costitutivo¹ della società estera contestualmente all'atto con il quale la società estera istituisce la sede secondaria debitamente tradotti in lingua italiana.

Il rappresentante legale, supportato da un **notaio** locale di riferimento, dovrà inoltre (entro 30 giorni dal deposito dell'atto istitutivo della sede secondaria presso lo studio notarile (e comunque non oltre 45 giorni dalla redazione dell'atto stesso) procedere ad effettuare i seguenti adempimenti burocratici:

- Iscrivere la sede secondaria nel **Registro delle Imprese** competente
- Presentare la **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al **REA**
- Richiedere all'**Agenzia delle Entrate** l'attribuzione del **Codice fiscale** e del numero di **Partita Iva**.

La presentazione delle precedenti richieste avviene mediante **ComUnica**.

Nel caso in cui vengano assunti dipendenti per la sede secondaria, dovranno essere espletati inoltre tutti gli adempimenti inerenti gli obblighi previdenziali ed assistenziali presso l'**INPS** e l'**INAIL**².

¹ Vedi paragrafo 1.3. "Procedure amministrative e adempimenti per l'avvio di una società in Toscana"

² Vedi paragrafo 3.3. "Il sistema contributivo delle persone giuridiche"



Link utili: INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

Direzione Provinciale

Regione TOSCANA

Centralino: 0039 - 055 49751

Pec: direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it



Link utili: INAIL

http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home

Via Delle Porte Nuove 61

50144 Firenze (FI)

Telefono: 055/32051 - Fax: 055/3205503

Email: firenze@inail.it - PEC: firenze@postacert.inail

1.1.3. La Subsidiary di società estera

Una terza alternativa per l'imprenditore straniero, potrebbe essere configurata nell'apertura di un "**Subsidiary**".

Definizione: La Subsidiary rappresenta, difatti, **un'entità giuridica autonoma, costituita secondo le forme previste dalla giurisdizione italiana e distinta dalla società madre estera**. I risultati della sua attività (**reddito** o perdita) resteranno, pertanto, autonomi e non incideranno nei risultati della casa madre.

Procedimento di costituzione: Per quanto riguarda le forme giuridiche con le quali si possono aprire le *Subsidiary* in Italia, nonché gli adempimenti necessari ed i costi relativi si rinvia al paragrafo successivo ove saranno esposte le forme societarie previste dall'ordinamento italiano.



Differenze tra Subsidiary e Branch: una scelta di vantaggio non solo fiscale

La scelta tra l'installazione di una **Branch** e l'apertura di una **Subsidiary** si pone sia come alternativa "economico-strutturale", che come opzione fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui redditi.

In sintesi, i **vantaggi legati alla Branch** sono i seguenti:

- per la Branch non è normalmente previsto un capitale minimo di dotazione, mentre nel caso della società di diritto locale tale capitale minimo è normalmente richiesto
- non vi sono obblighi giuridici legati alla presenza di organi amministrativi o organi di controllo
- in caso di perdite di gestione, le stesse possono essere portate direttamente nel bilancio della casa madre e hanno immediata validità anche ai fini fiscali
- il trasferimento dell'utile in capo alla casa madre non è assoggettato a ritenute alla fonte
- le imposte pagate in Italia dalla stabile organizzazione della società estera possono essere recuperate con il meccanismo del credito d'imposta.

D'altra parte, occorre considerare i seguenti **punti di forza della Subsidiary**:

- non vi sono, in capo alla casa madre estera, responsabilità relative alle operazioni condotte dalla società in Italia, mentre, invece sussistono nel caso della Branch
- possibilità di usufruire dei benefici su agevolazioni fiscali locali (es. agevolazioni su start-up)
- maggiore semplicità amministrativa. Nonostante entrambe le strutture debbano tenere i libri contabili e i registri rilevanti ai fini **IVA**³, nel caso della Subsidiary gli stessi rilevano solo ai fini italiani, nel caso della Branch i dati contabili dovranno poi confluire nel bilancio della casa madre.

Schema riepilogativo		
Caratteristiche	Branch	Subsidiary
Autonomia giuridica	NO	SI
Capitale minimo	NO	SI
Obblighi societari	NO	SI
Responsabilità Patrimoniale	NO	SI
Obblighi Contabili	SI	SI
Rimborso per imposte pagate all'estero	SI	NO
Reddito tassabile	SI	SI
Riporto perdite in capo alla casa madre	SI	NO
A agevolazioni fiscali locali su <i>start up</i>	NO	SI

³ Vedi paragrafo 2.3.1 "Imposta sul valore aggiunto".

1.1.4. Le società di diritto italiano

Nel caso in cui, l'investitore straniero decida di avviare un'attività imprenditoriale mediante la costituzione di una società italiana (*Subsidiary*), completamente autonoma o **controllata** dalla casa madre straniera, potrà operare la sua scelta tra le seguenti forme giuridiche.

L'ordinamento italiano prevede, infatti, **varie forme giuridiche d'impresa** che possono essere divise in **due grandi gruppi**:

- **Le imprese individuali**, ossia quelle costituite da un'unica persona fisica che è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell'impresa con tutto il patrimonio personale. Fanno parte di questo gruppo anche le imprese familiari.
- **Le imprese collettive**, cioè quelle costituite da due o più persone fisiche, che a loro volta si dividono, a seconda che prevalgano i soci o il capitale conferito, in:
 - ✓ **società di persone**
 - ✓ **società di capitali.**

Nella tabella che segue si mettono a confronto le **due categorie d'impresa**:

Tabella 1: Le imprese individuali e le imprese collettive a confronto

	Impresa Individuali	Impresa Collettive
Caratteristiche	Impresa ed imprenditore sono una sola persona.	Con la costituzione di una società si dà vita ad un nuovo soggetto giuridico, distinto dal/dai soci fondatori.
Costituzione	L'impresa individuale è di semplice costituzione e non prevede particolari formalità.	La creazione di società richiede formalità particolari: redazione, approvazione di atti costitutivi e statuti sociali, iscrizione in registri pubblici.
Patrimonio Sociale	Il patrimonio professionale e personale sono giuridicamente confusi.	La società dispone di un patrimonio distinto da quello dei soci.
Amministrazione	L'imprenditore dispone, quale unico proprietario, della libertà in tutte le sue decisioni imprenditoriali.	L'amministratore o gli amministratori designati per rappresentare la società di fronte a terzi, non agiscono in conto proprio, ma in nome e per conto di un soggetto giuridico distinto. Devono dunque rispettare certe formalità e rendere conto ai soci della gestione della società.

nte: Elaborazione KPMG.

Nei paragrafi che seguono approfondiremo gli aspetti legati alle sole imprese collettive, escludendo dalla trattazione le imprese individuali in quanto si tratta di una forma giuridica adatta alle sole attività di piccole dimensioni ed artigianali e non ad attività di impresa di maggiori dimensioni, quali quelle che possono essere valutate da un imprenditore che decide di aprire un'attività in Italia.

1.2. Le imprese collettive: società di persone e società di capitali

Le imprese collettive, aventi scopo di lucro, possono essere a loro volta distinte in due categorie: **Società di persone** e **Società di capitali**. Tali tipologie societarie a loro si distinguono nelle forme societarie riportate in tabella che segue:

Tabella 2: Categorie di imprese collettive

Imprese collettive	
Società di persone	Società semplice (S.s)
	Società in nome collettivo (S.n.c)
	Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Società di capitali	Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
	Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)
	Società per azioni (S.p.A.)
	Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

Fonte: Elaborazione KPMG.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali **differenze tra le Società di persone e le Società di capitali:**

Tabella 3: Principali differenze tra le Società di persone e le Società di capitali

Caratteristiche	Società di persone	Società di capitali
Attività costituente l'oggetto sociale	Le società di persone non possono esercitare attività bancaria e assicurativa. La società semplice non può esercitare attività commerciale.	Le società di capitali possono esercitare tutte le tipologie di attività.
Personalità giuridica	Le società di persone non acquistano mai personalità giuridica ma solo soggettività giuridica.	Le società di capitali acquistano personalità giuridica.
Capitale sociale	La legge non prevede un importo minimo per il capitale sociale.	La legge fissa un importo minimo inderogabile per il capitale sociale.
Autonomia patrimoniale	Imperfetta: nelle società di persone vi è confusione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci. Questo implica che la società stessa con il proprio patrimonio (le quote sociali dei soci) ma, nel caso in cui questo sia insufficiente, risponderanno (personalmente ed illimitatamente) i soci con i loro patrimoni personali.	Perfetta: nelle società di capitali dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio. I soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali ed i beni conferiti dai soci diventano di proprietà della società. Ne consegue che i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questo nella società ed i creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte, con i propri patrimoni personali, ai debiti contratti dalla società.
Organizzazione e funzionamento	Non sono previsti organi sociali. Ogni socio è illimitatamente responsabile di regola amministrare la società.	E' prevista una pluralità di organi sociali ognuno con specifiche competenze che funziona di regola in base ad un principio maggioritario.
Partecipazione sociale	La partecipazione è trasferibile con il consenso di tutti i soci.	La partecipazione è di regola liberamente trasferibile.
Iscrizione nel Registro delle Imprese	L'iscrizione al registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale con efficacia dichiarativa (opponibilità ai terzi) e normativa (applicabilità di specifica disciplina) e non costitutiva (la società di persone esiste anche se non iscritta).	L'iscrizione nel Registro delle Imprese fa acquistare alla società la personalità giuridica ed ha effetto costitutivo.
Effetti del fallimento della società	Estensione automatica del fallimento della società ai singoli soci illimitatamente responsabili.	Non sono coinvolti i singoli soci.

Fonte: Elaborazione KPMG.

1.2.1. Le Società di persone

Le **Società di persone** sono definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci. Si tratta di strutture societarie che vengono incontro alle esigenze di coloro che intendono costituire una società senza impiegare notevoli risorse finanziarie e organizzativo.

Nel caso in cui si voglia optare per le società di persone è necessario quindi valutare i seguenti elementi:

- **Capitale sociale:** nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, la legge non prevede un capitale sociale minimo inderogabile. E' sufficiente che lo stesso sia semplicemente adeguato al perseguimento dell'oggetto sociale
- **Tipologia di Rischio:** per quanto riguarda il rischio, si evidenzia che l'imprenditore costituendo una società di persone si assume completamente il rischio di impresa con responsabilità patrimoniale illimitata mentre dando vita ad una società di capitali limita il rischio di impresa all'importo del capitale versato
- **Organizzazione:** le società di persone, sono strutturalmente più semplici di quelle di capitali, e necessitano di pochi mezzi per poter operare.

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali differenze tra le società di persone:

Tabella 4: Principali caratteristiche Società di persone

Caratteristiche	Società Semplice (S.s.)	Società in nome collettivo (S.n.c)	Società in accomandita semplice (S.a.s)
Oggetto sociale	Solo attività non commerciale.	Attività commerciale e non commerciale.	Attività commerciale e non commerciale.
Atto costitutivo	Non è richiesta nessuna forma specifica per la validità della società.	E' necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) avente un contenuto minimo (richiesto dalla legge) che ne disciplina il funzionamento.	E' necessario un contratto sociale (c.d. atto costitutivo) che indichi le due categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti.
Capitale Sociale	Non è richiesto un capitale minimo.	Non è richiesto un capitale minimo.	Non è richiesto un capitale minimo.
Amministrazione	Se non è stabilito nulla si presume che si applichi il regime di amministrazione disgiuntiva.	Di regola tutti i soci sono amministratori, salvo diversa pattuizione.	Per legge sono amministratori i soci accomandatari.
Responsabilità per le obbligazioni sociali	I soci rispondono dei debiti sociali illimitatamente e personalmente, con i loro patrimoni personali.	I soci di s.n.c. hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.	Nelle società in accomandita semplice, solo i soci accomandatari, rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. I soci accomandanti sono esonerati da responsabilità illimitata per i debiti sociali salvo il caso di espressa delega da parte degli stessi accomandatari per determinate attività gestorie o di rappresentanza.
Iscrizione nel registro delle Imprese	Viene iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia.	La società in nome collettivo viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa.	La società in accomandita semplice viene iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, pubblicità legale con efficacia normativa.

Fonte: Elaborazione KPMG.

1.2.2. Le Società di capitali

Nelle Società di capitali, a differenza delle società di persone **prevale, invece, l'elemento del capitale rispetto a quello personale**, in quanto l'apporto principale dei soci riguarda i capitali conferiti.

Nel caso in cui la decisione sulla tipologia societaria verta su una delle società di capitali, è opportuno **valutare sempre i seguenti elementi**:

- **Capitale sociale:** nelle società di capitali la legge prevede sempre un capitale sociale minimo inderogabile.
- **Tipologia di Rischio:** nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale sottoscritto e, ciò significa che, in caso di perdite o fallimento, i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci.
- **Organizzazione:** la struttura delle società di capitali è una struttura più complessa rispetto a quella delle società di persone sia da un punto di vista formale (fiscale e contabile) che da un punto di vista di gestione sostanziale.

Nella tabella che segue **evidenziamo le principali caratteristiche delle varie tipologie** di società di capitali e delle loro modalità di costituzione.

Tabella 5: Principali caratteristiche Società di capitali

Caratteristiche	Società a responsabilità limitata ordinaria (S.r.l.)	Società a responsabilità unipersonale (S.u.r.l.)	Società a responsabilità semplificata (S.r.l.s.)	Società per azioni (S.p.A.)	Società in accomandita per azioni (S.a.p.a)
Requisiti dei soci	Persone fisiche o società	Persone fisiche o società	Persone fisiche che hanno già compiuto 35 anni	Persone fisiche o società	Persone fisiche o società
Forma atto costitutivo	Atto pubblico	Atto pubblico	Atto pubblico	Atto pubblico	Atto pubblico
Capitale sociale	Minimo € 10.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca	Minimo € 10.000,00. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente presso una banca	Da € 1 a € 9.999,99. Al momento della costituzione della società il capitale sociale deve essere versato integralmente all'organo amministrativo	Minimo € 120.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca	Minimo € 120.000,00. Al momento della costituzione della società deve essere versato almeno il 25% del capitale sociale presso una banca
Amministrazione	Amministratori possono essere: Persone fisiche o giuridiche socie; Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto	Amministratori possono essere: Persone fisiche o giuridiche socie; Persone fisiche o giuridiche non socie solo se previsto dallo statuto	Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie e non socie	Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie e non socie	Amministratori possono essere: solo persone fisiche socie accomandatarie
Cessione quote	Libera, salvo limitazioni previste dall'atto costitutivo	Libera, salvo limitazioni previste dall'atto costitutivo	Solo a persone fisiche	Libera, salvo limitazioni previste dall'atto costitutivo	Libera, salvo limitazioni previste dall'atto costitutivo
Iscrizione nel Registro delle Imprese	L'iscrizione ha efficacia costitutiva, cioè da tale momento la società acquista personalità giuridica e diviene a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto.	Nel registro delle Imprese è necessario indicare: a) che le quote appartengono ad un unico socio; b) l'eventuale mutamento dell'unico socio; c) il passaggio da società unipersonale a pluripersonale.		L'iscrizione nel registro delle imprese fornisce personalità giuridica alla società	L'iscrizione nel registro delle imprese fornisce personalità giuridica alla società

Fonte: Elaborazione KPMG, dati aggiornati a ottobre 2013.

1.2.3. Vigilanza del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile

Nelle Società di capitali è previsto che vi sia un organo, il **Collegio Sindacale**, che ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.⁴

In sostanza il collegio sindacale è tenuto ad un controllo di legittimità sul rispetto formale e sostanziale di norme di legge, regolamenti, statuto, ad un controllo di merito finalizzato ad accertare che non siano compiute operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale e comunque tali da danneggiare la società.

Il Collegio Sindacale può esercitare l'attività di controllo contabile qualora le società non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e sia esplicitamente previsto dallo Statuto.

⁴ Art. 2403 codice civile.

In caso contrario la revisione legale dei conti é esercitata da un **Revisore Legale** dei conti o da una **Società di Revisione** legale iscritti nell'apposito registro.

1.3. Procedure amministrative e adempimenti per l'avvio di una società in Toscana

Una volta scelta la **forma societaria** che più si adatta alle esigenze dell'investitore straniero, occorre porre in essere un **procedimento di costituzione della società** la cui durata e le cui formalità variano in base al tipo di società scelto ed all'attività che si intende esercitare.

L'**investitore straniero** può entrare in Italia con visto per affari può essere coadiuvato da un **Notaio** il loco per la costituzione di una società in Italia. La documentazione che l'investitore straniero dovrà presentare può variare a seconda che lo stesso sia un Cittadino della Comunità Europea o un cittadino che non appartiene alla Comunità Europea.



Cittadini stranieri

Cittadini della Comunità Europea

Soggiorno per periodi inferiori a 3 mesi: i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, per affari, turismo, visita o studio possono presentare presso un ufficio di polizia "la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale". L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.

Soggiorno per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.

Cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione Europea

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. Una volta in Italia dovranno richiedere il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi.

Lo straniero che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi dovrà richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi.

In generale il procedimento di costituzione di una società si articola in tre fasi:

- a) Predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale
- b) Stipula del contratto sociale composto da: atto costitutivo e statuto sociale
- c) Ulteriori adempimenti (tra i quali presentazione della **SCIA**).

Tabella 6: Stipula contratto di Società

Stipula Contratto di Società	
Atto costitutivo	E' l'atto dal quale risulta la volontà di costituire una società e varia a seconda del tipo di società prescelto. Esso è più dettagliato per le società di capitali e meno per quelle di persone. Deve essere stipulato davanti al notaio. Ciò vale sia per le società di capitali, il cui atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile, sia per le società di persone, il cui atto costitutivo, per poter essere iscritto al registro delle imprese, deve essere redatto almeno per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio.
Statuto sociale	E' l'atto, allegato all'atto costitutivo, che contiene le regole di svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale della società fissate dai soci al fine di adeguarle alle esigenze concrete della società.

Fonte: Elaborazione KPMG.

Le procedure di costituzione si differenziano, tuttavia, a seconda che si intenda costituire una società di persone oppure una società di capitali.

1.3.1. Procedure per la costituzione delle Società di Persone

A seguito della costituzione della società di persone il **notaio** presenta, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (**ComUnica**) al **Registro delle Imprese** competente.

Come abbiamo già accennato, la **ComUnica** permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie alla costituzione dell'impresa e, in particolare:

- Richiesta dell'attribuzione del **Codice Fiscale** o **Partita Iva** all'**Agenzia delle Entrate**
- Iscrizione e modifica dell'impresa nel **Registro delle Imprese** o all'Albo delle Imprese Artigiane
- Adempimenti **INPS** ai fini previdenziali
- Adempimenti **INAIL** ai fini assicurativi

La predisposizione della **ComUnica** può avvenire mediante l'utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle Camere di Commercio del luogo in cui la Società ha fissato la sua sede legale.

Tabella 7: Camere di Commercio in Toscana: dove rivolgersi

Camere di Commercio		
Città	Numero di Tel/Fax	Sito web
CCIAA AREZZO	Tel. (+39) 0575.3030 - Fax. (+39) 0575.300953	www.ar.camcom.it
CCIAA FIRENZE	Tel. (+39) 055.29810 - Fax. (+39) 055.2981171	www.fi.camcom.it
CCIAA GROSSETO	Tel. (+39) 0564.414982 - Fax. (+39) 0564.41064	www.gr.camcom.it
CCIAA MASSA CARRARA	Tel. (+39) 0585.7641 - Fax. (+39) 0585.776515	www.ms.camcom.it
CCIAA LIVORNO	Tel. (+39) 0586.231111 - Fax. (+39) 0586 231229	www.li.camcom.it
CCIAA LUCCA	Tel. (+39) 0583.9765 - Fax. (+39) 0583.199.99.82	www.lu.camcom.it
CCIAA PISA	Tel. (+39) 050.512.111 - Fax. (+39) 050.512.250	www.pi.camcom.it
CCIAA PISTOIA	Tel. (+39) 0573 99141	www.pt.camcom.it
CCIAA PRATO	Tel. (+39) 0574.61261	www.po.camcom.it
CCIAA SIENA	Tel. (+39) 0577.202511 - Fax. (+39) 0577.270981/288020	www.si.camcom.it

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti internet CCIAA.



Modalità di presentazione della ComUnica

La predisposizione di **ComUnica** avviene mediante l'utilizzo di appositi software scaricabili gratuitamente da www.registroimprese.it.

L'invio telematico è consentito previa abilitazione a seguito della registrazione sul sito web.

La società inoltre dovrà dotarsi di:

- **Un dispositivo di firma digitale**, la c.d. *Smart Card* che può essere rilasciata da un ente certificatore accreditato
- **Una casella di posta elettronica certificata (PEC)**: a questo indirizzo il **Registro delle Imprese** invia atti, documenti e comunicazioni relative alla **ComUnica**; le società di nuova costituzione indicano l'indirizzo PEC all'atto della compilazione della **ComUnica**
- **Software specifici**: il Software **ComUnica**, quelli ulteriori per compilare i modelli per il **Registro delle Imprese** e per l'**Agenzia delle Entrate**, nonché quelli per la firma digitale.

Il **Registro delle Imprese** invia all'indirizzo di PEC dichiarato dall'impresa la procedura di protocollazione della **ComUnica** che costituisce il titolo per avviare la propria attività d'impresa.

Contestualmente il **Registro delle Imprese** inoltra le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.

Gli adempimenti da effettuare con **ComUnica** hanno spesso termini diversi, pertanto la **ComUnica** deve essere presentata entro il termine che per primo viene a scadere e quindi:

- per le società di persone: **entro 30 giorni** dalla data dell'atto costitutivo
- per le società di capitali: **entro 20 giorni** dalla data dell'atto costitutivo.

Immediatamente dopo la spedizione della **ComUnica** il **Registro delle Imprese** invia all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa la ricevuta di protocollazione della **ComUnica** che costituisce il titolo per avviare la propria attività d'impresa. Contestualmente il **Registro delle Imprese** provvede ad inoltrare, automaticamente, le informazioni di competenza degli altri enti destinatari della comunicazione.

All'indirizzo PEC dell'impresa, inoltre, vengono comunicati gli esiti del procedimento e in particolare:

- immediatamente dopo la spedizione da parte dell'**Agenzia delle Entrate**
- entro **5 giorni** dalla protocollazione viene comunicata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nel **Registro delle Imprese**
- entro **7 giorni** dalla protocollazione viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'**INAIL**
- entro **7 giorni** dall'iscrizione dell'impresa nel **Registro delle Imprese** viene comunicato l'esito del procedimento da parte dell'**INPS**



Link utili: **ComUnica**

www.registroimprese.it/comunica



Adempimenti ComUnica all'Agenzia delle Entrate

Le società possono richiedere l'attribuzione della **Partita Iva** all'**Agenzia delle Entrate** contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al **Registro delle Imprese**, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software **ComUnica** ovvero compilando la modulistica informatica messa a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente allegando la stessa alla pratica di **ComUnica**.

Per l'attribuzione del numero di **Partita Iva** è necessario individuare preventivamente l'attività che si intende svolgere e la relativa codifica **Ateco 2007**. Un utile strumento on line per individuare il codice Ateco è il link <http://ateco.infocamere.it/ateg/home.action>.

L'attribuzione del numero di **Partita Iva** (Imposta sul Valore Aggiunto) avviene immediatamente dopo la spedizione della pratica di **ComUnica** al **Registro delle Imprese** ed è contenuto nella ricevuta di protocollazione della domanda.

La **Partita Iva** è un codice identificativo dell'impresa, obbligatorio ai fini fiscali.

Tabella 8: Agenzia delle Entrate: dove rivolgersi

Direzioni Provinciali	
Città	Contatti
Arezzo	Indirizzo: VIA CAMPO DI MARTE, 28 - 52100 AREZZO Centralino: 0575/91741 - Fax: 0575/917650 E-mail: DP.AREZZO@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.arezzo@pce.agenziaentrate.it
Firenze	Indirizzo: VIA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, 23 - 50129 FIRENZE Centralino: 055/505141 - Fax: 055/50514559 E-mail: DP.FIRENZE@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.firenze@pce.agenziaentrate.it
Grosseto	Indirizzo: PIAZZA FERRETTI 1 - 58100 GROSSETO Centralino: 0564/44771 - Fax: 0564/447722 E-mail: DP.GROSSETO@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.grosseto@pce.agenziaentrate.it
Livorno	Indirizzo: VIA LAMPREDI 71-LOC. PORTA A TERRA - 57121 LIVORNO Centralino: 0586/013111 - Fax: 0586/013579 E-mail: DP.LIVORNO@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.livorno@pce.agenziaentrate.it
Lucca	Indirizzo: VIA DI SOTTOMONTE, 3 - LOC. GUAMO - 55060 CAPANNORI Centralino: 0583/1796111 - Fax: 0583/1796277 E-mail: DP.LUCCA@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.lucca@pce.agenziaentrate.it
Massa Carrara	Indirizzo: VIA AURELIA OVEST, 193 - 54100 MASSA Centralino: 0585/896111 - Fax: 0585/896502 E-mail: DP.MASSACARRARA@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.massacarrara@pce.agenziaentrate.it
Pisa	Indirizzo: GALLERIA G.B. GERACE, 7/15 - 56124 PISA Centralino: 050/315471 - Fax: 050/3154823 E-mail: DP.PISA@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.pisa@pce.agenziaentrate.it
Pistoia	Indirizzo: VIA LUIGI GALVANI, 13 - 51100 PISTOIA Centralino: 0573/1948111 - Fax: 0573/1948299 E-mail: DP.PISTOIA@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.pistoia@pce.agenziaentrate.it
Prato	Indirizzo: VIA RIMINI 17 - 59100 PRATO Centralino: 0574/49941 - Fax: 0574/499420 E-mail: DP.PRATO@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.prato@pce.agenziaentrate.it
Siena	Indirizzo: VIALE EUROPA, 69 - LOC. DUE PONTI - 53100 SIENA Centralino: 0577/56121 - Fax: 0577/561204 E-mail: DP.SIENA@AGENZIAENTRATE.IT - PEC: dp.siena@pce.agenziaentrate.it

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti internet Agenzia delle Entrate.



Adempimenti ComUnica relativi al Registro delle Imprese

Entro **30 giorni** dalla costituzione della società, il **notaio** deve chiedere l'iscrizione all'Ufficio del **Registro delle Imprese**, tenuto presso la **Camera di Commercio**, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software **ComUnica**.

Vanno indicati gli elementi identificativi della società (denominazione, sede, ecc) nonché quelli relativi ai soci (amministratori e non).

Al momento dell'iscrizione è previsto il pagamento di **90 euro** per diritti di segreteria (ad eccezione della società semplice ove è pari a **19 euro**)⁵.

Il **diritto annuale**, invece, è un tributo che deve essere pagato ogni anno dalle imprese iscritte al **Registro delle Imprese** e viene versato in unica soluzione tramite il **Modello F24** dell'**Agenzia delle Entrate** reperibile presso le banche, gli uffici postali o internet (sul sito www.agenziaentrate.it), e solo all'atto dell'iscrizione può anche essere versato in occasione della presentazione della domanda. Varia da euro 200,00 ad euro 240,00⁶ in Toscana a seconda della **Camera di Commercio** di riferimento.



Adempimenti ComUnica relativi all'Inps

Se la società, al momento della costituzione, ha lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi deve aprire una posizione contributiva all'**INPS**. La posizione contributiva è di regola unica, anche se il datore di lavoro costituisce nuove unità operative (cioè luoghi in cui sono occupati stabilmente uno o più lavoratori dipendenti).

In tal caso il datore di lavoro deve gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa e se nota la sua durata.

Se il datore di lavoro assume dei lavoratori dipendenti dopo l'avvio dell'attività di impresa può chiedere di costituire la posizione contributiva con **ComUnica** ma anche con il canale telematico **INPS**.

Tabella 9: INPS: dove rivolgersi

Sedi INPS	
Provincia	Sedi attive
Arezzo	Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro
Firenze	Borgo San Lorenzo, Empoli, Firenze, Firenze Sud Est, Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino
Grosseto	Grosseto, Orbetello
Livorno	Cecina, Livorno, Piombino
Lucca	Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Lucca, Viareggio
Massa Carrara	Aulla, Massa, Massa Carrara
Pisa	Pisa, Pontedera
Pistoia	Montecatini Terme, Pistoia
Prato	Prato
Siena	Colle di Val d'Elsa, Montepulciano, Siena

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti internet INPS.

⁵ Vedi paragrafo 1.4 "Costi per la costituzione di Società" – Tabella 13 "Costituzione società di persone"

⁶ Vedi paragrafo 1.4. "Costi per la costituzione di Società" – Tabella 13 "Costituzione società di persone"



Link utili: Direzione Provinciale INPS

<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

Regione TOSCANA

Centralino: 0039 - 055 49751

Pec: direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it



Adempimenti ComUnica relativi all'Inail

L'**INAIL** gestisce una forma assicurativa obbligatoria che ha lo scopo di tutelare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie professionali, causate dall'attività lavorativa. In tal modo il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d'ufficio o commessi, violando le norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'obbligo assicurativo è dunque previsto per tutte le attività definite dalla legge come rischiose.

Sono ritenute attività rischiose per legge:

- le attività svolte mediante l'uso di macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche essere apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di cassa, centralini telefonici, etc.)
- altre attività lavorative che, per la loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l'uso di macchine, apparecchi ed impianti.

All'assicurazione **INAIL** sono obbligatoriamente tenuti sia i datori di lavoro, che i lavoratori dipendenti e parasubordinati occupati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Non è richiesta l'assicurazione per coloro (lavoratori non subordinati) che svolgono attività di direzione, di organizzazione o di amministrazione purché non utilizzino macchine elettriche o elettroniche o automezzi.

Il datore di lavoro, contestualmente all'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'**INAIL**, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici disponibili nel software **ComUnica** allegando successivamente la distinta alla pratica di **ComUnica**.

Qualsiasi variazione, nonché l'eventuale cessazione del rischio assicurato, dovranno essere comunicate all'**INAIL entro 30 giorni** dal loro verificarsi.

Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono tenuti all'istituzione, alla vidimazione, alla compilazione, alla tenuta e alla conservazione del **libro matricola** e **libro paga**, nonché del **registro degli infortuni**.

Tabella 10: INAIL: dove rivolgersi

Sedi INAIL	
Dipartimento territoriale	Contatti
Firenze	Indirizzo: Via Delle Porte Nuove, 61- 50144 Firenze 50121 Firenze (FI) Telefono: 055/32051 Fax: 055/3205275 Email: firenze.r.dipartimento@inail.it PEC: firenze-ricerca@postacert.inail.it
Livorno	Indirizzo: Via A. Pieroni, 11 - 57123 Livorno 57123 Livorno (LI) Telefono: 0586/254111 Email: livorno.r.dipartimento@inail.it PEC: livorno-ricerca@postacert.inail.it
Lucca	Indirizzo: Via Luperini, 1021- 55100 Lucca 55100 Lucca (LU) Telefono: 0583/526-1 Fax: 0583/526298 Email: lucca.r.dipartimento@inail.it PEC: lucca-ricerca@postacert.inail.it

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti internet INAIL.



Link utili:

Direzione Regionale INAIL Toscana

Via Maurizio Bufalini 7
 50122 Firenze (FI)
 Telefono: 055/32051 - Fax: 055/3205302
 Email: toscana@inail.it - PEC: toscana@postacert.inail.it

1.3.2. Procedure per la costituzione delle Società di Capitali

Nelle Società di capitali, a differenza che nelle società di persone è previsto un capitale sociale minimo.

Pertanto, dopo la stipula dell'atto costitutivo e dello statuto sociale **è necessario** effettuare il **versamento del 25%** del capitale sociale o dell'intero nei casi ove previsto. Al fine di versare il capitale sociale sarà necessario, quindi, che il rappresentante legale, munito di atto costitutivo e statuto sociale, proceda ad aprire un **conto corrente, intestato alla società costituenda**, presso un istituto bancario.

Nel caso sia un cittadino straniero che intende aprire una società in Italia, la documentazione da produrre in questa fase è sempre costituita dal visto di ingresso (timbro in caso di esenzione) e dai documenti personali del cittadino. La banca, una volta che la Società sia stata iscritta al **Registro delle Imprese**, richiederà inoltre di produrre il certificato di iscrizione.

A fronte del versamento effettuato, **la banca consegnerà un tagliando che dovrà essere portato dal Notaio** il quale lo fotocopierà e lo alleggerà agli atti da **depositare in Camera di Commercio (CCIAA)**.

Come per le società di persone, anche nelle società di capitali, il **notaio**, al fine di costituire la società, presenta, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica (**ComUnica**) al **Registro delle Imprese** competente al fine di:

- Richiedere l'attribuzione del **Codice Fiscale** o **Partita Iva** all'**Agenzia delle Entrate**
- Richiedere l'iscrizione e modifica dell'impresa nel **Registro delle Imprese**
- Procedere agli adempimenti **INPS** ai fini previdenziali
- Procedere agli adempimenti **INAIL** ai fini assicurativi.



Adempimenti ComUnica all'Agenzia delle Entrate

Parimenti alle società di persone, le società di capitali, possono richiedere l'attribuzione della **Partita Iva** all'**Agenzia delle Entrate** contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al **Registro delle Imprese**, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software **ComUnica** ovvero compilando la modulistica informatica messa a disposizione sul sito www.agenziaentrate.it e successivamente allegando la stessa alla pratica di **ComUnica**.

Per l'attribuzione del numero di **Partita Iva** è necessario individuare preventivamente l'attività che si intende svolgere e la relativa codifica **Ateco 2007**. Un utile strumento on line per individuare il codice Ateco è il link <http://ateco.infocamere.it/ateq/home.action>.

L'attribuzione del numero di **Partita Iva** (Imposta sul Valore Aggiunto) avviene immediatamente dopo la spedizione della pratica di **ComUnica** al **Registro delle Imprese** ed è contenuto nella ricevuta di protocollazione della domanda.



Adempimenti ComUnica relativi al Registro delle Imprese

Come nelle Società di persone, anche nelle Società di capitali **entro 30 giorni** dalla costituzione della società, il **notaio** deve chiedere l'iscrizione all'Ufficio del **Registro delle Imprese**, tenuto presso la **Camera di Commercio**, mediante la compilazione degli appositi moduli informatici contenuti nel software **ComUnica**.

Vanno indicati gli elementi identificativi della società (ragione sociale, sede, ecc) nonché quelli relativi ai soci (amministratori e non).

Al momento dell'iscrizione è previsto il pagamento di **30 euro** per diritti di segreteria⁷.

Il **diritto annuale** è un tributo che deve essere pagato ogni anno dalle imprese iscritte al **Registro delle Imprese** e viene versato in unica soluzione tramite il **Modello F24** dell'**Agenzia delle Entrate** reperibile presso le banche, gli uffici postali o internet (sul sito www.agenziaentrate.it), e solo all'atto dell'iscrizione può anche essere versato in occasione della presentazione della domanda. Il diritto annuale per le società di capitali è pari ad euro 200,00.



Adempimenti ComUnica relativi all'Inps

Anche nelle Società di capitali, se la società, al momento della costituzione, ha lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi deve aprire una posizione contributiva all'**INPS**.

Se il datore di lavoro assume dei lavoratori dipendenti dopo l'avvio dell'attività di impresa può chiedere di costituire la posizione contributiva con **ComUnica** ma anche con il canale telematico **INPS**.

⁷ Vedi paragrafo 1.4 "Costi per la costituzione di Società" – Tabella 14 "Costituzione società di capitali".



Adempimenti ComUnica relativi all'Inail

Parimenti che nelle società di persone, nelle società di capitali, il datore di lavoro, contestualmente all'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'**INAIL**. Qualsiasi variazione, nonché l'eventuale cessazione del rischio assicurato, dovranno essere comunicate all'**INAIL entro 30 giorni** dal loro verificarsi.

Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono tenuti all'istituzione, alla vidimazione, alla compilazione, alla tenuta e alla conservazione del **libro matricola** e **libro paga**, nonché del **registro degli infortuni**.

Si segnala, inoltre, che con l'introduzione del portale **Impresa in un giorno** si potrà avviare nello stesso giorno non solo l'attività d'impresa, ma dichiarare la conformità alle disposizioni di legge che ne permettono l'esercizio.



Impresa in un giorno

"**Impresa in un giorno**" è, infatti, un portale che costituisce l'unico punto di riferimento per le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Con **impresa in un giorno** si potrà avviare nello stesso giorno non solo l'attività d'impresa, ma dichiarare la conformità alle disposizioni di legge che ne permettono l'esercizio. Tale portale, difatti, aiuta l'imprenditore a seguire tutte le vicende amministrative e le procedure riguardanti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e le procedure che consentono di localizzare, realizzare, trasformare, ristrutturare o riconvertire, ampliare o trasferire, cessare o riattivare suddette attività.

Il portale fornisce le informazioni di primo livello e assiste le imprese ricevendo e trasmettendo le pratiche riguardanti gli adempimenti previsti per l'imprenditore:

- Attraverso la sezione "**Invio telematico al SUAP**" il portale mette direttamente l'imprenditore in contatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di competenza territoriale che permette di disporre dei procedimenti telematici che consentono di avviare un'attività di impresa o ogni altro adempimento previsto
- Attraverso la sezione "**Informativa su procedimenti**" è possibile consultare la sezione dedicata ai controlli eseguiti dalla Pubblica Amministrazione a cui sono assoggettate le imprese a seconda della loro dimensione o settore di attività appartenente e conoscere l'elenco delle tipologie di controllo e gli obblighi e adempimenti che questi comportano
- Attraverso la sezione "**Impresa&europa**", è possibile avere assistenza e informazioni utili per le imprese che vogliono fornire servizi sul tutto il territorio dell'Unione Europea, in forma stabile o in via temporanea ed occasionale.



Link utili: Impresa in un giorno

www.impresainungiorno.gov.it

Tabella 11: Sintesi degli adempimenti mediante la procedura ComUnica

Adempimenti ComUnica	
Iscrizione nel Registro delle Imprese	Dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese: → le società di capitali acquistano personalità giuridica e divengono a tutti gli effetti un autonomo soggetto di diritto: ciò significa che solo da questo momento la società esiste e può operare; → le società di persone acquistano piena efficacia nei confronti dei terzi, anche se nascono già al momento della stipulazione dell'atto costitutivo.
Iscrizione e denuncia attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Al momento della costituzione la società deve sempre iscriversi al REA anche se l'esercizio dell'attività non inizia al momento della costituzione. Nel REA vengono raccolti i dati di carattere economico, statistico ed amministrativo non riportati nel registro delle imprese.
Richiesta di attribuzione Codice Fiscale e Partita Iva all'Agenzia delle Entrate	Il numero di codice fiscale e quello di partita IVA identificano la società in tutta una serie di atti posti in essere durante la sua vita: devono essere indicati, ad esempio, nelle dichiarazioni fiscali, nei modelli di pagamento, nelle istanze, nella home page di un eventuale sito internet. La partita IVA ha rilevanza anche per gli scambi intracomunitari ed è elemento distintivo delle imprese a livello europeo. La partita IVA italiana diventa europea premettendo la «IT».
Dichiarazione Iva di Inizio Attività	La società deve inoltre comunicare l'avvenuta costituzione all'Agenzia delle Entrate (c.d. dichiarazione IVA di inizio attività) anche se l'esercizio dell'attività non inizia al momento della costituzione.
Segnalazione Certificata di Inizio attività all'amministrazione Comunale competente	Se la società esercita un'attività economica c.d. regolamentata (cioè quelle particolari attività che possono essere esercitate subordinatamente al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali) deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA).
Apertura posizione contributiva all'INPS (in caso di lavoratori dipendenti)	Se la società, al momento della costituzione, ha lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi deve aprire una posizione contributiva all'INPS. La posizione contributiva è di regola unica, anche se il datore di lavoro costituisce nuove unità operative (cioè luoghi in cui sono occupati stabilmente uno o più lavoratori dipendenti).
Apertura posizione assicurativa all'INAIL (in caso di lavoratori dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi)	Se la società al momento della costituzione ha lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi deve aprire, altresì, una posizione assicurativa all'INAIL, denunciando, contestualmente all'inizio dell'attività, i lavori che intende svolgere. L'INAIL, entro 7 giorni dal ricevimento della pratica, comunica in via telematica all'impresa i dati relativi alla posizione assicurativa.

Fonte: Elaborazione KPMG.

Successivamente, alla presentazione della ComUnica, devono eseguire i seguenti ulteriori adempimenti:

Tabella 12: Ulteriori adempimenti

Adempimenti successivi	
Registrazione Atto Costitutivo	L'atto costitutivo deve essere registrato dal notaio rogante, presso l'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico Ufficiale che redatto l'atto. La registrazione è eseguita con la data del giorno in cui è stata richiesta. L'imposta di registro dovuta si calcola in base alla tipologia ed al valore dei conferimenti in misura fissa a proporzionale.
Predisposizione dei libri sociali	<p>L'organo amministrativo deve predisporre, in base al tipo di società e di regime contabile scelto, i libri contabili necessari e, quando si tratta di società di capitali, anche i libri sociali. La vidimazione (o bollatura) dei libri prima della loro messa in uso è obbligatoria solo per i libri sociali, e effettuabile o presso il registro delle imprese o presso il notaio, mentre è facoltativa per i libri contabili.</p> <p>L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere l'inventario prima dell'inizio dell'attività sociale.</p> <p>La società che dopo la sua costituzione assume dei lavoratori deve istituire, conservare ed aggiornare i libri e i documenti connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro ovvero il Libro unico del lavoro ed il Registro Infortuni.</p>

Fonte: Elaborazione KPMG.

1.4. Costi per la costituzione di Società

Le tabelle sottostanti indicano in sintesi i principali costi per la costituzione e gestione delle società di persone e di capitali⁸:

Tabella 13: Costi per costituzione gestione società di persone

Costi per tipologie societarie			S.s.	S.n.c.	S.a.s.
Spese fisse di costituzione	Onorari notarili		€ 0,00	Da € 1000,00 ad € 1.500,00	Da € 1.000,00 ad € 1500,00
	Imposta di registro		€ 168,00*	€ 168,00*	€ 168,00*
	Diritti camerali iscrizione Registro delle Imprese	Diritti di segreteria	€ 19,00	€ 90,00	€ 90,00
		Imposta di bollo	€ 59,00	€ 59,00	€ 59,00
	Denuncia Inizio attività Repertorio Economico	Diritti di segreteria	€ 18,00	€ 30,00	€ 30,00
		Bollo	Esente (se Agricola € 59)	€ 59,00	€ 59,00
	Iscrizione Registro Imprese CCIAA Diritto annuale		Se con attività Agricola da € 100,00-120,00 Se con attività commerciale da € 200,00 a € 240,00	Da € 200,00 a € 240,00	Da € 200,00 a € 240,00
Spese di gestione	Vidimazione Registri contabili	Tassa di Concessione Governativa	€ 67,00	€ 67,00	€ 67,00
		Imposta di bollo	€ 14,62 per ogni 100 pagine	€ 14,62 per ogni 100 pagine	€ 14,62 per ogni 100 pagine
		Diritti di Segreteria	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
	Totale		Da € 470,62 a € 669,62	Da € 1.712,62 a € 2.341,62	Da € 1.712,62 a € 2.251,62

Fonte: Elaborazione KPMG, dati aggiornati a ottobre 2013 tratti dalla Guida alla presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese ed al R.E.A. (agosto 2013).

Tabella 14: Costi per costituzione gestione società di capitali

⁸ A seconda delle Camere di commercio delle diverse Province i costi possono variare.

Costi/tipologie societarie			S.r.l.	S.r.l.s	S.p.a	S.a.p.a.
Spese fisse di costituzione	Onorari notarili		Circa € 1.500 - € 2.000,00	Esente	Circa € 2.500 - € 3.000,00	Circa € 2.500 - € 3.000,00
	Imposta di registro		€ 168,00*	€ 168,00*	€ 168,00*	€ 168,00*
	Diritti camerali	Imposta di bollo	€ 65,00	Esente	€ 65,00	€ 65,00
	Iscrizione Registro delle Imprese	Diritti di segreteria	€ 90,00	Esente	€ 90,00	€ 90,00
	Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Diritti di segreteria	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	Iscrizione Registro Imprese CCIAA		€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	Spese di gestione	Vidimazione Registri contabili	Tassa di Concessione Governativa	€ 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87	€ 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87	€ 309,87 se capitale inferiore ad € 516.456,87
€ 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad € 516.456,87				Non applicabile	€ 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad € 516.456,87	€ 516,46 annuali se capitale sociale superiore ad € 516.456,87
Imposta di bollo			€ 14,62 ogni 100 pag	€ 14,62 ogni 100 pag	€ 14,62 ogni 100 pag	€ 14,62 ogni 100 pag
Deposito Annuale Bilancio ed Elenco Soci		Diritti di Segreteria	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
		Diritti di Segreteria	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00
		Imposta di bollo	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
		Totale		Da € 2.530 a € 3.237,08	Circa € 875,49	Da € 3.530,49 a € 4.237,08

Fonte: Elaborazione KPMG, dati aggiornati a ottobre 2013 tratti dalla Guida alla presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese ed al R.E.A. (agosto 2013).

* Per effetto del combinato disposto dell'articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 26 del D.L. 104/2013 (il c.d. Decreto "Istruzione"), emanato il 9 settembre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta di registro subirà un incremento di 32 euro, ovvero passerà dai precedenti 168 euro a 200 euro.

1.5. La compliance aziendale

Un'attività aziendale in Italia **deve essere conforme ad una serie di disposizioni normative, regolamenti e procedure ed ai codici di condotta.**

A puro titolo esemplificativo, tra le disposizioni normative più note che "regolano" l'attività aziendale ricordiamo:

- il D.Lgs. 81/08 "Testo Unico Sicurezza sul lavoro"
- il D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"
- il D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" cd. Codice Privacy.

Di seguito analizziamo i **principali adempimenti** che devono porre in essere le aziende per essere *compliant* alle normative sopraelencate.

1.5.1. La Salute e la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08)

In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come **“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”**, e dalle relative disposizioni correttive⁹.

Nella tabella che segue schematizziamo i principali adempimenti cui devono conformarsi le aziende in materia di sicurezza sul lavoro:

Tabella 15: Adempimenti Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008

Adempimento	Descrizione	A cura di	Periodicità
Notifica	Prima di iniziare un'attività imprenditoriale è obbligatorio comunicare l'inizio dell'attività al Comune dove ha sede la Società che si intende aprire. Le Imprese che hanno più di 3 lavoratori e intendono adibire al lavoro locali o edifici, devono notificarlo all'organo di vigilanza territoriale (Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza Sul Lavoro, UF PISSL, della ASL), descrivendo l'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione e le caratteristiche dei locali e degli impianti.	Datore di Lavoro (DL) o Delegato	Iniziale ed in occasione di sostanziali cambiamenti
Redazione del DVR o dell'autocertificazione se l'azienda ha meno di 10 dipendenti (entro 90 gg da inizio attività o 30 da variazioni significative)	Il D.lgs 81/08 stabilisce che ogni Datore di Lavoro (DL) debba provvedere alla redazione di un "documento di valutazione dei rischi" cd. DVR (in via transitoria, le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori possono provvedere con una autocertificazione) con l'aiuto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), figura tecnica che il Datore di Lavoro deve nominare per ogni attività d'impresa. Con il DVR il Datore di Lavoro deve dimostrare di avere preso in considerazione tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e inerenti le attività svolte dai propri dipendenti, soci o familiari presenti in azienda (art. 17 D.Lgs 81/08).	Datore di Lavoro (DL)	A inizio attività e aggiornamento tri- quadriennale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (annuale - possibile come esterno solo per piccole imprese)	L'RSPP può essere interno od esterno all'azienda, deve possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.lgs 81/2008 ed essere in grado di gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori".	Datore di Lavoro (DL)	Validità annuale
Nomina eventuale del Medico Competente	Nei casi previsti dalla normativa vigente (o se il singolo lavoratore lo richieda e il medico competente lo ritenga pertinente), il datore nomina il medico competente. La nomina, non è sempre obbligatoria. L'obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati.	Datore di Lavoro (DL)	Validità annuale
Nomina degli addetti al primo soccorso e all'antincendio	Il datore di lavoro ha l'obbligo, inoltre di nominare gli addetti al primo soccorso (APS) e gli addetti all'antincendio (AAI). Tali addetti dovranno conseguire attestati dopo aver seguito gli appositi corsi.	Datore di Lavoro (DL) e Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	
Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza	I lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, devono nominare o designare un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere presente in tutte le fasi di verifica delle misure di sicurezza.	Lavoratori	3 anni
Formazione ed Informazione dei Dipendenti	Ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 il Datore di lavoro dovrà effettuare (o far effettuare da altre strutture individuate come idonee dallo stesso) la formazione ed informazione dei dipendenti sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) od esperti	Iniziale ai cambiamenti ed aggiornamento periodico
Registro infortuni	Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, così come definito dal D.lgs 81/08, sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Ufficio del personale	Iniziale vidimato e Registrazione occasionale

Fonte: Elaborazione KPMG, C. Areco S.a.s. di Alberto Recami & C.

⁹ Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti.



Link utili:

INPS, INAIL e ASL Regione Toscana

www.inps.it; www.inail.it; www.regione.toscana.it/-/aziende-sanitarie-locali-asl-

Testo unico Sicurezza sul Lavoro

www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx

1.5.2. D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”

Il Decreto 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo profilo di responsabilità amministrativa a carico degli Enti. La responsabilità d’impresa deriva dal fatto che l’autore materiale del reato sia un soggetto apicale (munito cioè di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione) oppure un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del medesimo.

La Società è ritenuta responsabile a causa del vantaggio che ottiene, o dall’interesse che consegue, per effetto del verificarsi di uno dei reati richiamati espressamente dal decreto (cd. “reati presupposto”).

La responsabilità dell’Ente si aggiunge, quindi, a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.

La disciplina prevede per l’ente la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità qualora sia in grado di provare la corretta realizzazione ed attuazione di un **“Modelli di organizzazione e di gestione per la prevenzione delle fattispecie di reato previste dal Decreto”**. La prassi seguita dalla maggior parte delle imprese per questo servizio è quella di rivolgersi ad una società di consulenza che offre servizi di *compliance* al Decreto Legislativo 231/2001.

1.5.3. D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” cd. “Codice Privacy”

Ogni impresa “titolare del trattamento” di dati personali deve innanzitutto **rispettare tutti i principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs. 196/03** per il trattamento dei dati (esattezza dei dati, pertinenza, non eccedenza, necessità del trattamento e conservazione solo per il tempo necessario).

Il titolare poi, deve nominare gli incaricati del trattamento e gli eventuali responsabili, dare l’informativa alle persone fisiche interessate, ottenere il loro consenso se necessario e, soprattutto, rispettare (almeno) tutte le misure minime di sicurezza stabilite dal Codice della privacy e controllare periodicamente la loro applicazione.

Tra i principali adempimenti in materia di Privacy cui le imprese si devono uniformare si ricordano:

Tabella 16: Adempimenti Privacy D.Lgs. 196/2003

Adempimento	Descrizione
Redazione idone informative	Un'impresa che tratti dati personali deve spiegare agli interessati (es clienti e dipendenti), con un'un'informativa chiara e completa, le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati sui dati stessi: dove sono stati presi, le finalità e le modalità di trattamento, se i dati debbano o possono essere forniti, i soggetti e le eventuali categorie ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Consenso	L'impresa dopo aver informato l'interessato deve in generale chiedere il consenso per utilizzare i dati personali: Consenso Informato. Il consenso deve essere liberamente espresso e documentato per iscritto.
Nomina Incaricati al trattamento dati personali	Gli Incaricati del trattamento sono le persone fisiche che effettuano materialmente il trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile se è stato nominato) secondo precise istruzioni. Per poter svolgere lecitamente tali operazioni è necessario che gli incaricati siano designati per iscritto.
Nomina Responsabili al trattamento dati personali e analisi trattamenti affidati in outsourcing	Il titolare del trattamento può designare uno o più soggetti come Responsabili al trattamento . La nomina deve essere effettuata con un atto scritto ove siano precisati i compiti affidati.
Amministratore di sistema	All'interno di un'azienda può essere nominata una figura peculiare che può essere un Amministratore di sistema . Si tratta di un professionista che ha accesso ai dati più riservati dell'azienda.

Fonte: Elaborazione KPMG.



Link utili:
Garante della Privacy
www.garanteprivacy.it

1.6. Le Forme di Finanziamento Bancario per le imprese

In base al tipo di investimento che l'investitore desidera effettuare si aprono diverse possibilità di finanziamento bancario, così come descritte nella tabella che segue:

Tabella 17: Tipologie di finanziamenti bancari

Possibilità di finanziamento	
Finanziamenti a breve termine: prevedono una scadenza contrattuale di 18 mesi.	
Apertura di credito in c/c	Attraverso l'apertura di credito in c/c la banca effettua il versamento direttamente su conto corrente.
Sovvenzione cambiaria	Garantisce una certa elasticità di fronte a non programmati bisogni di cassa.
Finanziamenti a medio lungo termine: prevedono un rimborso che va da 18 mesi a 15 anni.	
Mutuo Ipotecario	Si tratta di un finanziamento che viene concesso a fronte di una garanzia ipotecaria su un immobile ed è contratto normalmente per importi rilevanti.
Mutuo chirografario	A differenza del mutuo ipotecario non deve essere assistito da una garanzia immobiliare. Solitamente viene utilizzato per l'acquisto di beni funzionali all'impresa e ad esso si ricorre quando il debito da contrarre risulta di media entità. Il mutuo chirografario pur non essendo assistito da ipoteca, richiede altri tipi di garanzia (cambiali, pegno su titoli, fideiussorie ecc.).
Affidamento bancario: si tratta di un impegno che la banca assume nei confronti del proprio cliente (che può essere sia un'azienda che un privato) attraverso la concessione di utilizzo di una somma di denaro o attraverso l'emissione di un'obbligazione verso un soggetto terzo.	
Scoperto di conto	Si tratta di una particolare forma di finanziamento che viene concesso sia a persone fisiche che giuridiche. E' una linea di credito che la banca accorda al cliente e che può essere utilizzata ogniqualvolta il cliente ne abbia bisogno. La differenza tra un finanziamento ed un'apertura di credito in conto corrente sta nel fatto che nel finanziamento la somma viene erogata totalmente in unica volta per poi essere rimborsata a scadenze determinate, mentre nell'apertura di credito la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un tempo determinato o indeterminato. Gli interessi si pagheranno quindi solo sull'effettivo utilizzo.
Smobilizzo di crediti	Con questo termine (c.d. castelletto) si intendono linee di credito che consentono lo smobilizzo di crediti che il soggetto terzo vanta nei confronti di un soggetto terzo. Tra le tipologie di maggior rilevanza: - Anticipo fatture: anticipi che la banca concede sulle fatture che il cliente ha emesso verso un soggetto terzo - Fidi di portafoglio: sono gli anticipi che la banca concede sulle ricevute bancarie e sulle cambiali - Fidi di firma: si tratta di garanzie prestate dall'istituto di credito a favore di terzi per conto del soggetto richiedente, la forma tecnica più diffusa è sicuramente la fideiussione bancaria - Fidi estero: rientrano in questa categoria tutte quelle linee di credito che consentono di supportare un'azienda nella sua attività commerciale con l'estero

Fonte: Elaborazione KPMG.



Link utili: Indirizzi banche toscane

www.comuni-italiani.it/09/banche/sedi.html



Link utili: Associazione Bancaria Italiana (ABI)

www.abi.it

Tel.: + 39 06 67671

Fax : + 39 06 6767457

Le banche, una volta che l'investitore straniero abbia valutato la forma di finanziamento che più si addice alla sua scelta imprenditoriale, richiederanno all'investitore estero (sia cittadino UE che Extra UE) la documentazione inerente alla forma giuridica prescelta (ufficio di rappresentanza, *branch*, sede secondaria ecc), i dati degli amministratori, dei rappresentanti legali e tutto ciò che possa essere utile alla banca per valutare il progetto.

1.6.1. Procedura per richiedere finanziamenti bancari per le imprese

Quando si avvia un progetto imprenditoriale, uno dei documenti che l'investitore straniero, dovrà necessariamente predisporre **per ottenere un finanziamento dalle banche** è un piano di azione **cd. Business Plan** che permetta all'istituto finanziario di valutare se l'attività che l'investitore intende avviare sarà in grado di produrre un **reddito** sufficiente per onorare i debiti e garantire un'adeguata remunerazione per l'investitore.

Oltre al **Business Plan**, sarà necessario allegare alla richiesta di finanziamento i seguenti documenti, necessari all'istituto per la valutazione del merito creditizio dell'investitore:

- Atto costitutivo e Statuto della società
- Nomina degli amministratori
- Eventuali partecipazioni in altre società
- Ultimi 2 bilanci (ove presenti)
- Situazione contabile aggiornata alla data della richiesta del finanziamento
- Elenco delle banche (anche estere) con cui si intrattengono rapporti (indicazione di eventuali fidi; mutui; anticipi fatture; o altro).

Oltre ai documenti precedenti, di fondamentale importanza risulta, inoltre, la descrizione delle garanzie possedute dai soci. Infatti la banca, prima di concedere un finanziamento deve valutare la "*probability of default*", ovvero la probabilità di insolvenza, ossia il rischio che un debitore, su un certo orizzonte temporale, vada in default non onorando i propri impegni in termini di rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi pattuiti nei tempi contrattualmente previsti.

La valutazione delle garanzie esistenti o che la banca può acquisire permettono di valutare più concretamente la situazione patrimoniale e la solvibilità dei soci.

Le garanzie si distinguono in due macro categorie: **Garanzie reali** e **Garanzie personali**.

Le **garanzie reali**, sono quelle legate ad un bene fisico e si distinguono in:

Tabella 18: Garanzie reali e caratteristiche

Garanzie reali	
Ipoteca	L'ipoteca grava o su un bene immobile (per es.: l'immobile per l'acquisto del quale sto chiedendo un mutuo), o su un bene mobile registrato (per es.: l'automobile) o sulle rendite dello Stato (titoli di Stato).
Pegno	Il pegno grava su un bene mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso dell'oggetto, che deve essere precisamente individuato, passa al creditore. Si possono dare in pegno beni mobili non registrati ma anche strumenti finanziari (cd. Pegno su titoli).
Privilegio speciale	Il privilegio consente alla banca di garantire i finanziamenti a medio e lungo termine concessi ad imprese mediante l'iscrizione di un vincolo a carico di beni mobili non iscritti in pubblici registri. Possono formare oggetto di privilegio impianti, macchinari, beni strumentali in genere, ma anche beni di consumo e prodotti, beni acquistati con il finanziamento concesso e crediti derivanti dalla vendita dei beni oggetto di privilegio.

Fonte: Elaborazione KPMG.

Le **garanzie personali**, sono quelle legate al patrimonio di una persona. Le principali garanzie personali sono:

Tabella 19: Garanzie personali e caratteristiche

Garanzie personali	
Fideiussione	Con il rilascio della fideiussione il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito.
Avvallo su cambiali	E' una garanzia prestata a favore della banca creditrice da un soggetto terzo mediante sottoscrizione di cambiali rilasciate dal debitore principale alla banca stessa, in pagamento o a garanzia (totale o parziale) del credito ottenuto.
Lettera di patronage	La lettera di patronage è una particolare forma di garanzia personale con la quale un soggetto terzo, generalmente persona fisica o giuridica titolare di una partecipazione di controllo o significativa nel capitale di una società debitrice nei confronti della banca, fornisce dichiarazioni e si assume impegni verso la banca creditrice.

Fonte: Elaborazione KPMG.



I Confidi

Tra le garanzie per accedere al credito bancario riveste un ruolo di rilievo l'intervento dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Il Confidi svolge l'attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. Alle aziende i confidi offrono:

- ampliamento delle capacità di credito (prevenzione dei fenomeni di usura)

- riduzione del costo del denaro
- trasparenza e certezza delle condizioni
- consulenza finanziaria e di orientamento.

Le Garanzie del Confidi:

- **La Garanzia a Prima Richiesta:** Il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) con tutto il suo patrimonio, e, al verificarsi del default dell'azienda, viene escusso a semplice richiesta della Banca garantita.
- **La Garanzia Sussidiaria:** Il Confidi facilita l'accesso al credito attraverso i *Fondi Consortili*, costituiti sia attraverso risorse pubbliche sia attraverso i contributi degli imprenditori associati. Con i Fondi Consortili il Confidi, in virtù di specifiche convenzioni, istituisce presso gli intermediari bancari dei Fondi di Garanzia, che fungono da leva per l'erogazione di credito, secondo un moltiplicatore riconosciuto in base alla rischiosità del confidi stesso. Il moltiplicatore può variare da uno a trenta. Normalmente al Confidi viene assegnato un plafond di utilizzo. Sui finanziamenti erogati dalla banca, in caso di insolvenza, il Fondo assume una percentuale di rischio compresa tra il 5% e il 100%, secondo la tipologia del finanziamento e la sua destinazione. In caso di default dell'impresa, la garanzia è accantonata dalla banca e definitivamente incassata dopo aver escusso, in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi eventuali fidejussori. La banca convenzionata ha il diritto di accedere al Fondo del Confidi, in via sussidiaria, per la quota di garanzia prevista negli accordi.

Tra i principali Confidi in Toscana si segnalano: **Fidi Toscana** e **Artigiancredito Toscano**.

- **Fidi Toscana:** è, infatti la prima società finanziaria toscana con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie.
- **Artigiancredito Toscano-ACT:** è uno dei più rappresentativi consorzi italiani di garanzia per l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, promosso unitariamente dalle Associazioni della piccola e media impresa CNA e Confartigianato e dalla Regione Toscana. Attualmente vi aderiscono oltre 60.000 imprese, che attraverso le prestazioni di ACT beneficiano di facilitazioni sui finanziamenti concessi dal sistema bancario e usufruiscono di altri prodotti e servizi finanziari.



Link utili: **Fidi Toscana**

www.fiditoscana.it



Link utili: **Artigiancredito Toscano**

www.artigiancreditoscano.it/confidi.html

1.7. Le principali Operazioni Straordinarie

Al di fuori della gestione ordinaria le imprese quando desiderano:

- modificare la struttura o la forma giuridica dell'impresa

- trasferire la titolarità dell'azienda o il controllo dell'impresa
- liquidare l'azienda per poi estinguere l'impresa

possono porre in essere una serie di operazioni straordinarie, tra le quali le principali sono:

- la trasformazione
- la fusione e la scissione
- la cessione
- l'affitto
- il conferimento di azienda.

Tutte queste operazioni sono regolamentate dal nostro ordinamento sia civilistico che fiscale.



Approfondimenti

Caratteristiche fiscali delle operazioni straordinarie


Le operazioni straordinarie sono caratterizzate da alcune particolarità da un punto di vista fiscale. Infatti, le norme di legge stabiliscono che le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, e conferimento siano “neutrali” dal punto di vista delle imposte dirette (**IRES** e **IRAP**¹⁰): ciò significa che le plusvalenze emergenti dall'operazione non sono soggette a tassazione. In caso emerga un risultato negativo, lo stesso non è deducibile dal **reddito**.

Sul fronte delle imposte indirette, invece, le suddette operazioni prevedono delle forti agevolazioni: le stesse sono infatti escluse dall'applicazione dell'IVA e l'**imposta di registro** si applica nella misura fissa di € 168,00 (per effetto del combinato disposto dell'articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 26 del D.L. 104/2013 (il c.d. Decreto “Istruzione”), emanato il 9 settembre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 l'**imposta di registro** è elevata a € 200,00).

Si segnala inoltre un'ultima operazione straordinaria, l'affitto di azienda, la quale invece segue le regole ordinarie: l'affittuario potrà dedurre i canoni di locazione mentre il locatario porterà a tassazione i relativi ricavi. Tutti i ricavi e costi relativi alla gestione dell'azienda (ivi compresi i canoni di ammortamento dei cespiti aziendali) restano in capo all'affittuario.

I canoni di affitto sono soggetti ad **IVA** con aliquota ordinaria del 22%. L'**imposta di registro** è applicata in misura fissa per € 168,00 (€ 200,00 dal 2014).

¹⁰ Vedi paragrafo 2.1 “Imposta sul reddito delle Società” (**IRES**) e paragrafo 2.2 “Imposta regionale sulle attività produttive” (**IRAP**).



2. Il sistema fiscale delle Società in Toscana

Qualsiasi entità che svolga attività lucrativa in Italia è soggetta alla normativa fiscale italiana, sulla base del principio della territorialità.

Le imposte applicate cambiano secondo la tipologia di impresa cui ci si riferisce:

- le società di capitali che hanno una propria personalità giuridica, sono soggetti **all'Imposta sul Reddito delle Società** (o anche **IRES**)
- le società individuali o di persone, non avendo personalità giuridica, non sono soggette ad una imposta specifica: in questo caso, sono i soci della stessa a dover pagare le imposte sui redditi di impresa prodotti dalla società. L'imposta di riferimento è **l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** (detta **IRPEF**), per i cui approfondimenti si veda il capitolo 7.

Tutte le società, indipendentemente dalla ragione sociale, sono inoltre soggette **all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive** (detta **IRAP**), dovuta alla Regione Toscana in base all'attività di impresa svolta nel territorio e **all'Imposta Municipale Unica** (detta **IMU**), ma, in quest'ultimo caso, solo se sono proprietarie di immobili, terreni, aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa.

In Italia non viene applicata una specifica tassa per le stabili organizzazioni di società estere: queste sono infatti soggette alle medesime imposte di cui sopra, alla stregua delle società di capitali italiane. In questo caso, l'imposta pagata in Italia costituisce un credito per la società estera che dovrà tassare nel Paese di origine sia i propri redditi che i redditi della stabile organizzazione italiana.

La normativa fiscale italiana prevede inoltre, **su alcuni redditi**, l'applicazione del pagamento delle imposte tramite **ritenuta alla fonte**: in questi casi, in fase di erogazione di un particolare corrispettivo (indicato dalla legge di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973), il soggetto che esercita attività di impresa deve trattenere una determinata percentuale sulla somma da corrispondere e versarla all'Erario. In questo caso, il soggetto che eroga il **reddito** e trattiene le somme a titolo di ritenuta viene definito **sostituto di imposta**.

Tra i principali redditi assoggettati a ritenuta vi sono i redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi da provvigioni, dividendi, interessi e *royalties* (in merito a quest'ultimi, si veda in particolare l'approfondimento seguente).

Trattando di tematiche fiscali, è necessario premettere che in Italia esiste un principio generale di **antielusività**, contenuto nell'art. 37-*bis* del DPR n. 600/1973 già citato.

La fattispecie prevista da tale norma giuridica fa riferimento a tutti gli atti o fatti posti in essere da qualsiasi soggetto caratterizzati dalle seguenti tre componenti:

- l'assenza di valide ragioni economiche;
- l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento;
- il conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti non spettante.

Al verificarsi di queste condizioni, l'**Amministrazione Finanziaria** può disconoscere l'effetto fiscale riveniente da tali operazioni richiedendo al contribuente le maggiori imposte che avrebbe pagato compiendo l'operazione senza l'aggiramento elusivo.

Un ulteriore principio fondamentale che esiste nella normativa fiscale italiana è il principio del **divieto di doppia tassazione**, al fine di evitare che più imposte diverse gravino su un medesimo soggetto, e sulla medesima fonte di **reddito** o patrimonio. A questo fine, il legislatore ha dettato specifiche disposizioni normative a sostenimento del **principio di equità**, al quale deve essere sempre improntato il prelievo fiscale.

In campo internazionale, il fenomeno della doppia imposizione può presentarsi nei rapporti tra diversi Stati, che sulla base della propria normativa interna possono trovarsi a dover tassare la medesima fonte di **reddito** in capo ad un unico soggetto.

Il principio del divieto della doppia imposizione non è universalmente riconosciuto in campo internazionale: si creano perciò sovente conflitti che vengono risolti con le cd. **Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni**. Sul tema, **l'Italia, come membro OCSE, ha una posizione particolarmente favorevole, avendo sottoscritto numerose Convenzioni bilaterali con la maggior parte dei Paesi con cui porta avanti relazioni commerciali (oltre 100 Paesi)**, e offrendo così agli investitori stranieri una notevole protezione contro la doppia imposizione fiscale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.fiscooggi.it/accordi-e-convenzioni/accordi-vigenti nel quale sono disponibili i testi delle convenzioni stipulate dall'Italia.

2.1. L'imposta sul reddito delle Società

L'imposta sul reddito delle società, o **IRES**, è applicata nella misura del **27,5%** sul totale dei redditi percepiti dalle società di capitali.

In alcuni casi particolari può essere prevista un'aliquota ridotta, mentre è prevista una maggiorazione dell'aliquota ordinaria per i soggetti che operano nel settore petrolifero e del gas.

L'**IRES** si applica indistintamente sulle società di capitali residenti e non residenti in Italia. Tuttavia, sulle prime **l'IRES** viene applicata su tutti i redditi globalmente prodotti (quindi i redditi derivanti dall'attività svolta in Italia e all'estero), mentre sulle seconde l'imposta grava solo per i redditi prodotti in Italia.

A tal proposito, la normativa fiscale italiana considera residenti in Italia le imprese che per la maggior parte del periodo di imposta (ossia per più di 183 giorni):

- hanno la sede legale in Italia
- hanno la sede della propria amministrazione in Italia
- svolgono l'oggetto sociale in Italia.



Periodo di imposta

Il **reddito** delle società viene determinato **per ogni singolo esercizio sociale** (che corrisponde al **periodo di imposta**), la cui decorrenza viene indicata generalmente nell'atto costitutivo della società e che coincide con l'anno solare. Possono comunque anche essere stabiliti periodi non coincidenti¹¹.

¹¹ Solitamente, per il primo anno di attività, il periodo può non coincidere con l'anno solare e può anche superare i 12 mesi.

Se non viene stabilito niente nell'atto costitutivo, il periodo viene determinato dalla legge come coincidente con l'anno solare.



Calcolo della base imponibile

La **base imponibile** dell'imposta sul **reddito** delle società è determinata dalla differenza fra i ricavi scaturiti dall'attività svolta nell'esercizio e le spese deducibili, sulla base di quanto stabilito dalla normativa fiscale italiana¹².

In pratica, il calcolo viene eseguito partendo dal risultato del bilancio di esercizio, che può essere un utile o una perdita, e apportandovi le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa fiscale.

La base imponibile può essere positiva (e in tal caso l'impresa ha conseguito un **reddito imponibile**) o negativa (in tal caso, l'impresa ha conseguito una **perdita fiscale**).

I **ricavi** ed i **proventi tassabili** comprendono ogni corrispettivo percepito nell'esercizio dell'impresa, quindi sia quelli direttamente collegati all'attività principale, quali ad esempio i ricavi per la fornitura di beni e servizi, sia i proventi finanziari (utili da partecipazioni e interessi), o i proventi immobiliari (redditi da terreni e fabbricati).

Non tutti i ricavi e proventi sono tassati integralmente: i proventi finanziari derivanti dalla cessione di partecipazioni in **società controllate** o **collegate**, possono usufruire di un particolare regime (detto **Participation exemption**, o **Pex**) che assoggetta a tassazione solo il 5% dell'ammontare percepito, se si rispettano determinate condizioni (si veda a tal proposito l'approfondimento).



Participation exemption (o PEX)

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie sono esenti per il 95% del loro ammontare (e quindi tassate solo al 5%) se risultano soddisfatti i seguenti requisiti:

- possesso della partecipazione per un periodo minimo di 12 mesi
- classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel Bilancio di Esercizio
- residenza fiscale della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata
- la partecipata deve esercitare un'impresa commerciale, ossia un'attività che dia luogo a **reddito** d'impresa almeno da tre anni.

I **costi e le spese sostenute nell'esercizio sono deducibili** se risultano inerenti all'attività dell'impresa, e possono comprendere:

- costi per acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti
- costi per servizi (consumi energetici, attività promozionali e di rappresentanza, consulenze, etc.)
- costi per il personale
- costi per locazioni di locali e attrezzature
- ammortamenti e svalutazioni

¹² La normativa di riferimento per la determinazione del **reddito** d'impresa è contenuta nella sezione I, Capo II, Titolo II del DPR 917/1986.

- oneri finanziari, straordinari etc.

Per evitare forme di abuso, esistono **limiti per alcune deduzioni delle spese** di cui sopra. A titolo esemplificativo, i costi relativi a linee telefoniche e internet sono deducibili nella misura dell'80%, le spese rappresentanza per alberghi e ristoranti nel limite del 75% e le spese per veicoli aventi un uso non esclusivo nell'impresa nel limite del 20%. Queste ultime, inoltre, sono deducibili entro il limite massimo di € 18.076 in caso di acquisto in proprietà o in leasing e di € 3.615 in caso di noleggio.

Con l'applicazione dell'**aliquota del 27%** alla base imponibile così determinata (che rappresenta il **reddito** imponibile dell'impresa) si ottiene l'ammontare dell'**imposta sui redditi** che deve essere versata.

2.1.1. Riporto a nuovo delle perdite

Come detto, se a seguito delle variazioni in aumento o in diminuzione apportate al risultato di esercizio si determina una base imponibile negativa, si consegue una **perdita fiscale**.

Questa può essere **portata in diminuzione dal reddito** complessivo dei periodi d'imposta successivi, **senza limiti temporali, in misura non superiore all'80% del suddetto reddito**, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. In pratica, se in un periodo d'imposta la società produce un **reddito** imponibile positivo, pur in presenza di perdite riportabili, dovrà assoggettare ad imposizione comunque una quota pari al 20% di predetto **reddito**. La restante quota di perdite sarà riportabile nei periodi successivi con le medesime regole.

Il riporto è invece **consentito in misura pari al 100% se si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi** d'imposta dalla data di costituzione della società e si riferiscono ad una nuova attività produttiva.

2.1.2. Gruppi societari

Il regime fiscale italiano offre il vantaggio di un particolare **meccanismo di tassazione che consente alle società appartenenti allo stesso gruppo di calcolare l'IRES in modo unitario**, in capo ad un soggetto capogruppo (cd. consolidante), assumendo come base imponibile il **reddito** complessivo globale.

I principali **vantaggi** offerti da questo meccanismo di tassazione consistono nella compensazione infragruppo degli utili e delle perdite, nonché nella possibilità di effettuare alcune rettifiche del **reddito** imponibile non fruibili al di fuori del regime in esame, aventi la finalità di annullare gli effetti fiscali di alcune operazioni infra-gruppo.

Inoltre, i crediti di imposta di una società del gruppo, come ad esempio quelli relativi alla ricerca, se non utilizzati direttamente dalle società, possono essere trasferiti alla capogruppo e utilizzati per la determinazione del **reddito** globale.

Le società possono usufruire di questo particolare regime fiscale se soddisfano determinate condizioni:

- sono società soggette ad **IRES**
- hanno l'esercizio sociale coincidente
- hanno esercitato l'opzione di consolidato fiscale.

L'opzione ha una validità di 3 esercizi sociali ed è rinnovabile. Può essere esercitata tramite l'invio di un apposito modello disponibile sul sito dell'**Agenzia delle Entrate** al link



Gruppi societari e aspetti internazionali



Ritenute su dividendi, interessi e royalties

In linea generale, i pagamenti di dividendi, interessi e royalties dall'Italia verso un Paese estero sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta. In pratica, al momento del pagamento, dall'ammontare corrisposto la società erogante italiana deve trattenere una percentuale che deve essere versata all'Erario Italiano.

La normativa fiscale interna stabilisce le seguenti aliquote sulle ritenute da versare sui predetti redditi:

- 20% sui dividendi;
- 20% sugli interessi;
- 22,5% o 30% su royalties, a seconda dei casi.

Esistono tuttavia delle eccezioni che permettono di applicare aliquote ridotte o addirittura di non applicare alcuna ritenuta. Ciò dipende dal Paese di residenza della società estera e dal rapporto di partecipazione di quest'ultima con la società italiana.

Infatti, se una società italiana deve corrispondere **dividendi, interessi o royalties** alla propria **società controllante** estera residente nell'Unione Europea, è possibile avere l'esenzione dalle **ritenute su pagamenti in uscita dall'Italia**.

In particolare, i **dividendi** distribuiti a una **controllante** europea da una società residente in Italia sono **esenti** dalla ritenuta alla fonte se soddisfano i requisiti indicati dalla Direttiva Europea n.96 del 30 novembre 2011 (cd. Direttiva "madre-figlia"):

- **forma societaria:** le società coinvolte devono rivestire una delle forme delle **società di capitali** e devono essere soggette all'imposte sui redditi delle società senza fruire di regimi di opzione o di esonero
- **partecipazione minima:** le società estere devono detenere una partecipazione diretta nella società italiana non inferiore al 10% del capitale di quest'ultima
- **periodo di possesso:** la partecipazione deve risultare detenuta ininterrottamente per almeno un anno
- **il soggetto estero** deve essere il **beneficiario effettivo** dei dividendi.

Per godere dell'esenzione dalla ritenuta, la documentazione di cui sopra deve essere acquisita dalla società italiana entro la data di pagamento dei dividendi e conservata, insieme alla richiesta di esenzione, fino a quando non siano decorsi i termini per gli **accertamenti** fiscali (5 anni).

In mancanza delle caratteristiche di cui sopra, al **pagamento di dividendi fuori dal territorio nazionale** a soggetti residenti negli Stati dell'Unione Europea, **si applica comunque una ritenuta ridotta con aliquota del 1,375%.**

In tutti gli altri casi, e quindi sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, il regime di esenzione o riduzione dell'imposta non può essere applicato: interviene in questo caso il regime ordinario che prevede l'applicazione di una ritenuta del **20%**. È possibile comunque l'applicazione delle aliquote stabilite dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, generalmente più favorevoli della normativa interna.

Per quanto riguarda il **pagamento di interessi e royalties** corrisposti da una società di capitali residente in Italia ad una società residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, questi risultano esenti da imposta se sono soddisfatti i requisiti stabiliti Direttiva comunitaria su interessi e *royalties* (Direttiva n.49 del 3 giugno 2003), ovvero deve trattarsi di società con forma giuridica indicata nella medesima Direttiva (società di capitali), fiscalmente residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea e soggetta ad imposte sui redditi, senza fruire di regimi di opzione o esonero.

In questo ambito sono inoltre necessarie le seguenti caratteristiche:

- **il soggetto estero** deve essere il **beneficiario effettivo** degli interessi o delle *royalties*
- **tra le società** deve sussistere un rapporto di partecipazione diretta non inferiore al 25% nella società
- **le partecipazioni** devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno.

In mancanza delle caratteristiche di cui sopra, le ritenute per interessi e royalties in uscita dal territorio italiano sono applicate nella misura ordinaria, pari rispettivamente al **20%** e **30%**.

Anche in questo caso è possibile comunque l'applicazione delle aliquote stabilite dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, generalmente più favorevoli della normativa interna.



Normativa sui prezzi di trasferimento

Nell'ambito dei gruppi internazionali che effettuano scambi di beni e servizi infragruppo, la normativa fiscale italiana ha previsto un regime premiale per le società che detengono una particolare documentazione sui prezzi di trasferimento applicati.

La normativa prevede che le transazioni infragruppo siano effettuate a valore di mercato e, in questo ambito, l'**Amministrazione Finanziaria** ha la facoltà di verificare che questa regola sia rispettata: tale normativa ha un chiaro impatto antielusivo poiché tende ad evitare che vi siano trasferimenti elusivi di redditi in Paesi a fiscalità più favorevole a danno dell'Italia.

Se tuttavia i contribuenti dispongono di una specifica documentazione, prevista dal Provvedimento dell'**Agenzia delle Entrate** del 29 settembre 2010, è previsto un regime premiale che consiste nella non applicazione di sanzioni in caso di rettifiche sui prezzi da parte dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione è costituita da un **Masterfile**, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una **Documentazione Nazionale** che riporta le informazioni relative alla impresa residente, e fornisce tutte le informazioni richieste dalla normativa per dimostrare la congruità dei prezzi applicati nelle transazioni infragruppo. Il possesso di questa documentazione dovrà essere indicato nel modello dichiarativo della società.



Procedure di interpello internazionale

Con riferimento alla normativa sul regime dei **prezzi di trasferimento**, o della tassazione dei **dividendi**, **interessi**, e **royalties**, il legislatore italiano ha previsto la possibilità di utilizzare una specifica procedura di interpello internazionale (“**ruling internazionale**”).

Il ruling internazionale cerca di garantire trasparenza e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo il rischio di doppia imposizione internazionale.

Si tratta di una procedura che permette alle imprese di sottoporre preventivamente all'**Amministrazione Finanziaria** determinate fattispecie di carattere internazionale e che porta, dopo varie fasi, alla sottoscrizione di un accordo che vincola entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** del 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura, che prevede le seguenti fasi:

- il contribuente presenta un'istanza su carta libera all'Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale, sede di Roma (che è competente per la regione Toscana)
- l'Ufficio Ruling Internazionale, valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'istanza e all'occorrenza, può chiedere ulteriori informazioni ritenga necessarie
- entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'ulteriore attività istruttoria, l'Ufficio dichiara l'ammissibilità della stessa e invita il legale rappresentante dell'impresa, instaurando la fase del contraddittorio
- al termine di quest'ultimo, si procederà con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

Tutta la procedura ha una durata di 180 giorni (prorogabile) e per tutto il periodo dell'istruttoria, l'impresa non può subire verifiche sui temi oggetto dell'istanza.

Esiste poi un'ulteriore procedura di “interpello” internazionale, detta **Mutual Agreement Procedures** (o anche **MAP**), che rappresenta uno strumento di risoluzione delle controversie internazionali basato sulla collaborazione fra le autorità fiscali di due o più Stati contraenti. Questa procedura è **applicabile solo su tematiche inerenti la normativa dei prezzi di trasferimento**.

Tale procedura si attiva a seguito di **accertamento** e rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto i prezzi di trasferimento intercompany, e trattandosi di tematiche che riguardano anche altri Paesi esteri, consente al contribuente di avere una definizione dell'accertamento applicabile a tutti i Paesi coinvolti nelle transazioni.

L'impresa deve presentare una apposita istanza (prima all'**Amministrazione Finanziaria** italiana, poi a quella estera) contenente tutte le informazioni e i documenti richiesti per la valutazione del caso di specie, ivi compreso il dettaglio delle relazioni economico-commerciali intercorrenti fra le imprese associate.

La procedura può concludersi:

- con un accordo fra le autorità competenti, nel termine di 2 anni, ovvero
- nei sei mesi successivi, con emissione di un parere da parte di un arbitro (commissione consultiva) nominato a tal proposito.

2.2. Imposta regionale sulle attività produttive

L'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** è applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio della Toscana ed è dovuta da tutte le società esercenti attività di beni e servizi.

La base imponibile **IRAP** è data dalla differenza tra Valore e Costo della Produzione, come risultante dal Conto Economico del bilancio di esercizio, applicando le relative variazioni in aumento o in diminuzione.

A titolo esemplificativo, sono rilevanti ai fini **IRAP** tutti i ricavi e i costi derivanti da gestione ordinaria o caratteristica, con esclusione delle voci finanziarie e straordinarie.

Fanno eccezione i seguenti costi che sono in ogni caso indeducibili:

- quota interessi dei canoni di locazione finanziaria
- spese per prestazioni di lavoro
- perdite su crediti
- Imposta Municipale Unica sugli immobili.

L'**IRAP** è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota d'imposta stabilita dalla regione Toscana pari al **3,9%**. Sono previste tuttavia aliquote diverse per alcune tipologie di soggetti (ad es. agricoltori, enti pubblici, banche, società immobiliari). Segnaliamo inoltre che, a partire dal 2012, l'**IRAP** corrisposta rappresenta un costo **deducibile dall'IRES** dovuta dalle imprese.

Per quanto riguarda le spese **per prestazioni di lavoro la legge prevede alcune eccezioni sull'indeducibilità**. Sono previste infatti due tipologie di deduzioni: una legata alle piccole medie imprese con ristretta base imponibile, l'altra relativa alla presenza di personale dipendente.

La deduzione per piccole/medie imprese è prevista sulla base della tabella che segue:

Tabella 20: Dettaglio deduzioni per piccole e medie imprese per base imponibile


	Base imponibile	Deduzione (€)
Piccole medie imprese	Inferiore a € 180.759,91	7.350 (8.000 dal 2014)
	Da € 180.759,91 a € 180.839,91	5.500 (6.000 dal 2014)
	Da € 180.839,91 a € 180.919,91	3.700 (4.000 dal 2014)
	Da € 180.919,91 a € 180.999,91	1.850 (2.000 dal 2014)

Fonte: Elaborazione KPMG normativa del D.Lgs. 446/1997. Dati aggiornati a Ottobre 2013.

Le deduzioni per i dipendenti prevedono forti incentivi per le assunzioni. I soggetti che sostengono costi per lavoratori dipendenti possono fruire alternativamente di una delle deduzioni di seguito descritte:

- **Deduzione fino ad un massimo di 5 dipendenti:** ciascuna società può dedurre € 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente (esclusi gli apprendisti, i disabili e i lavoratori in contratto di formazione), fino ad un massimo di 5 (quindi, per un importo massimo di € 9.250), a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione della base imponibile non siano superiori, nel periodo d'imposta, a € 400.000;

- **Deduzione per lavoratori a tempo indeterminato:** ciascuna società che abbia assunto lavoratori a tempo indeterminato può dedurre i relativi contributi previdenziali e assistenziali fino a € 4.600 per ogni lavoratore. La deducibilità aumenta ad € 10.600 per le donne assunte a tempo indeterminato e per tutti i lavoratori di età inferiore ai 35 anni. A partire dal 2014, le deduzioni sono aumentate rispettivamente a € 9.200 euro e € 15.200.



2.3. Imposte indirette

2.3.1. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta sul consumo di beni e servizi a carico dei consumatori. Per le società soggette a questa imposta, l'effetto è neutro: le aziende si limitano infatti a raccogliere l'IVA sulle vendite (IVA a debito) e a detrarre l'importo dell'IVA che hanno versato per l'acquisto di beni e servizi (IVA a credito).

Se l'IVA a debito è superiore all'IVA a credito nel periodo di riferimento (operazioni effettuate nel mese/trimestre a seconda dei casi), la società è tenuta al pagamento della differenza. Se invece, l'IVA a credito è superiore all'IVA a debito, la differenza potrà essere rimborsata, se ne viene fatta apposita richiesta, altrimenti, la stessa può essere utilizzata a scomputo di versamenti eventualmente dovuti per periodi successivi.

Le cessioni di beni al di fuori della Comunità Europea non scontano l'IVA (*"operazioni non imponibili"*). Le importazioni di beni scontano invece l'IVA in Italia.

Le cessioni di beni tra Stati dell'Unione Europea sono anch'esse non imponibili **IVA** ma la società acquirente dovrà integrare la fattura ricevuta dal cedente comunitario con l'IVA relativa.

L'aliquota IVA ordinaria in Italia è fissata al 22%. Sono previste tuttavia due aliquote ridotte, rispettivamente al 10% e al 4%, relativamente ad alcuni servizi tra cui quelli di: ristorazione, alberghieri, etc. e ai beni alimentari e di prima necessità.

2.3.2. Imposta di registro

L'imposta di registro è dovuta su tutti gli atti scritti di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa o giudiziaria) che producono effetti giuridici.

La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell'atto registrato, o il valore dei beni o dei diritti che costituiscono l'oggetto dell'atto registrato.

L'imposta è dovuta nel momento di registrazione degli atti all'**Agenzia delle Entrate**. Può essere corrisposta secondo aliquote proporzionali (dipende dal bene o diritto trasferito) o in misura fissa di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

2.3.3. Imposta Municipale Unica

L'Imposta Municipale sugli Immobili (o anche **IMU**) è dovuta da tutti i proprietari di immobili (fabbricati e terreni).

L'IMU è un'imposta comunale, pertanto è regolata e dovuta al Comune in cui sono situati gli immobili, e si applica al valore della rendita catastale dei fabbricati, rivalutata del 5% e moltiplicata per determinati fattori secondo la categoria catastale di appartenenza¹³:

Tabella 21: Moltiplicatori per tipologia di categoria catastale per fabbricati

Moltiplicatori fabbricati		Moltiplicatori
Fabbricati	Cat A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7	160
	Cat. B	140
	Cat. C/3, C/4, C/5	140
	Cat. A/10 e D/5	80
	Cat. D (escluso D/5)	65
	Cat. C/1	55

Fonte: Elaborazione KPMG dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dati aggiornati a Ottobre 2013.

L'aliquota ordinaria dell'imposta è lo **0,76%**, che ciascun Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. Quindi l'aliquota ordinaria può variare dallo **0,46%** all'**1,06%**. Infine, per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota è pari allo **0,2%**, che ciascun Comune può ridurre fino allo 0,1%. Pertanto l'aliquota sugli stessi può variare dallo **0,1%** allo **0,3%**.

Per conoscere le aliquote definitive stabilite dai singoli Comuni è necessario consultare il sito internet relativo, sezione Tributi, e verificare le aliquote applicate.

Nella tabella che segue si riportano le aliquote IMU dei comuni capoluoghi di provincia:

¹³ Le categorie catastali sono dei simboli che stanno ad indicare la destinazione d'uso delle unità immobiliari urbane. Per una lettura completa della legenda catastale si rinvia la sito www.catasto.it.

Tabella 22: Aliquote IMU i dieci comuni toscani capoluoghi di provincia

Tipologia di immobile	Comune (valori espressi in %)										
	Firenze	Siena	Grosseto	Pisa	Arezzo	Livorno	Prato	Pistoia	Massa	Carrara	Lucca
Abitazione principale (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07)	0,40	0,55	0,44	0,4	0,4	0,56	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Abitazione principale (cat. A01, A08, A09, pertinenze: C02, C06, C07)	0,40	0,55	0,44	0,4	0,4	0,56	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)	1,06	1,06	0,86	1,06	0,99	0,96	0,76	0,96	0,9	0,96	1,06
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)	1,06	1,06	0,86	1,06	0,99	0,96	0,76	0,96	0,9	0,96	1,06
Uffici e studi privati (cat. A10)	1,06	1,06	0,86	1,06	0,99	0,96	0,76	0,96	0,9	0,96	1,06
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)	1,06	1,06	0,86	1,06	0,99	0,96	0,76	0,96	0,9	0,96	1,06
Negozi e botteghe (cat. C01)	1,06	1,06	0,86	1,06	0,99	0,96	0,76	0,96	0,9	0,96	1,06

Fonte: Elaborazione KPMG dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dati aggiornati a Ottobre 2013.

Il pagamento dell'IMU avviene in due rate di pari importo:

- la prima ("acconto") entro il 16 giugno dell'anno di riferimento
- la seconda ("saldo") entro il 16 dicembre del medesimo anno.

Entro il termine del 16 giugno il contribuente può anche provvedere al versamento in unica soluzione annuale dell'imposta dovuta (versando sia "acconto" e "saldo"), se si conoscono già le aliquote definitive stabilite dai comuni.

Per facilitare la determinazione dell'imposta è disponibile il sito internet www.riscotel.it, tramite il quale è possibile ottenere, inserendo i dati relativi all'immobile, il calcolo dell'imposta dovuta, il modello per effettuare il pagamento e la compilazione della dichiarazione IMU, se necessaria.

Si tenga conto che questa imposta è in corso di rivisitazione da parte del legislatore nazionale con l'obiettivo di accorparla, dal 2014, alle altre tasse comunali in un'unica imposta detta **TRISE (Tassa sui servizi comunali)**.



Link utili: Imposta Municipale Unica

www.riscotel.it

2.3.4. Tassa rifiuti e servizi

La **tassa rifiuti e servizi**, abbreviata in **TARES**, è un taxa prevista dal Decreto Legge 206 del 2011.

La taxa viene applicata dai Comuni su tutti i soggetti proprietari di immobili e si basa sulla superficie dell'immobile di riferimento, il numero dei residenti, l'uso, la produzione media dei rifiuti ed altri parametri specifici.

Questa è dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di pulizia del suolo pubblico.

Le imprese ricevono ogni anno da parte del Comune una comunicazione riportante l'ammontare che deve essere versato e la data di scadenza.

Si tenga conto che questa imposta è in corso di rivisitazione da parte del legislatore nazionale con l'obiettivo di accorparla, dal 2014, alle altre tasse comunali in un'unica imposta detta **TRISE (Tassa sui servizi comunali)**.

2.3.5. Tassa automobilistica

La **tassa automobilistica** è dovuta da tutti i soggetti residenti in Italia in che risultano proprietari di veicoli, e si basa sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo.

È disponibile sul sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/-/guida-alla-tassa-automobilistica-2013) una tabella riportante le tariffe e le scadenze relative alla predetta tassa.



2.4. Il versamento delle imposte sui redditi

La normativa fiscale italiana prevede il **pagamento delle imposte** mediante il sistema di **autotassazione**: applicare questo sistema significa determinare l'imposta anteriormente alla produzione del **reddito** e successivamente procedere al conguaglio dell'importo versato con quanto effettivamente dovuto: ciò può determinare il versamento del saldo a debito o l'esistenza di un credito dell'esercizio. Il criterio dell'autotassazione si basa dunque sul sistema degli **acconti** e del **saldo**.

Gli acconti, in particolare, sono calcolati nel corso dell'esercizio a cui fanno riferimento ma determinati sulla base dell'imposta dell'anno precedente, e sono versati in due rate, una al sesto mese e una nell'undicesimo mese dell'esercizio. A seguito della determinazione delle imposte, il contribuente è in grado di conoscere l'imposta effettivamente dovuta nel periodo e può procedere con il conguaglio. Se l'eccedenza è un saldo a debito, la scadenza di versamento coincide con la scadenza dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo.

Il versamento viene effettuato tramite canali bancari presentando il **Modello F24**, un modello predisposto dall'**Agenzia delle Entrate** per effettuare il pagamento delle imposte.



Esempio di autotassazione e pagamento delle imposte

La società ABC srl ha il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nel corso dell'esercizio 2013, la società ha versato due acconti:

- il primo acconto nel mese di giugno 2013 (sesto mese dell'esercizio)
- il secondo acconto nel mese di novembre 2013 (undicesimo mese dell'esercizio).

L'ammontare degli acconti è stato determinato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, il 2012.

Dopo la conclusione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, e quindi nel corso del 2014, la società procede con il calcolo del **reddito imponibile** e dell'**IRES** relativa per il 2013.

In quella sede, la società determina il conguaglio, ovvero la differenza tra quanto ha versato in acconto per il 2013 e l'imposta dovuta per il medesimo esercizio. Si aprono così due scenari:

- se l'imposta dovuta per il 2013 è più alta degli acconti, è dovuto il versamento del saldo entro il mese di giugno 2014, contestualmente al pagamento del primo acconto per il 2014;
- se l'imposta dovuta per il 2013 è più bassa degli acconti, l'eccedenza rappresenta un credito per la società ed è utilizzabile a scomputo delle imposte dovute, ad esempio del primo acconto per il 2014.



Link utili: Modello F24

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24

2.5. I modelli dichiarativi da presentare

Entro il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio, le società di capitali sono tenute a predisporre ed inviare all'**Agenzia delle Entrate** il **Modello UNICO SC**, che permette di dichiarare tutti i redditi conseguiti dall'impresa e l'imposta dovuta per l'esercizio. Il Modello si compone di vari Quadri, contrassegnati dalla lettera R.

Deve essere presentato anche dalle società non residenti che esercitano l'attività in Italia tramite stabile organizzazione.



Link utili: Modello UNICO SC

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Cosadevifare/Dichiarare/DichiarazioneredditiSocEnti/UnicoSC2013/Scheda+informativa+UnicoSC2013/>

Tabella 23: La dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico SC

La Dichiarazione dei Redditi: Modello UNICO SC	
Soggetti obbligati	Tutte le imprese per ogni anno di attività.
Presentazione	Esclusivamente in modalità telematica (diretta o tramite intermediario).
Termine di presentazione	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Sottoscrizione	La dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale della società e dai soggetti che ne hanno il controllo contabile.

Fonte: Elaborazione KPMG dati riportati sulle istruzioni ministeriali del Modello UNICO 2013.

Per quanto concerne le società individuali o di persone, come detto in premessa, i redditi d'impresa sono tassati in capo ai soci, i quali dovranno presentare la propria dichiarazione dei redditi: in caso di soci persone fisiche, questi dovranno presentare il **Modello UNICO PF**, che contiene la determinazione del **reddito** totale della persona fisica e l'ammontare dell'imposta dovuta nel periodo (Per approfondimenti si rimanda al capitolo 7).

Pur non avendo personalità giuridica, le società di persone (s.n.c. o s.a.s) sono comunque tenute a presentare il **Modello UNICO SP**, il quale è necessario per dichiarare il **reddito** d'impresa conseguito dalla società e che verrà ripartito tra i soci. In questo caso, tuttavia, il Modello non contiene la determinazione dell'imposta (che sarà invece visibile nel Modello dichiarativo di ogni singolo socio). Questo modello deve essere presentato entro il 30 settembre di ogni anno.

Tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell'**IRAP** devono presentare il **Modello IRAP**, nel quale confluiscono in ogni periodo d'imposta, i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione della base imponibile, anche se non si genera alcun debito d'imposta.

La dichiarazione **IRAP** deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'**Agenzia delle Entrate** entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, per quanto riguarda le società di capitali, ed entro il 30 settembre per tutti gli altri soggetti.

Infine, tutti i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini **IVA** devono presentare il **Modello IVA**, che deve essere presentato in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno.

Questo può essere presentato sia come Modello autonomo, sia accorpandolo al Modello UNICO SC.

I contribuenti che hanno corrisposto nel periodo di imposta le ritenute alla fonte sui vari redditi corrisposti e hanno agito come **sostituti di imposta** sono tenuti alla presentazione di alcuni modelli dichiarativi:

- **Modello 770**, nel quale devono essere indicate tutte le ritenute versate e i dati dei soggetti percettori del **reddito** assoggettato a detta ritenuta. Il Modello 770 è di due tipologie, Semplificato e Ordinario. Per la generalità delle ritenute sui redditi (redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, etc.) è necessario presentare il modello Semplificato, mentre quello Ordinario deve essere presentato solo in caso di ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale e operazioni di natura finanziaria. Per entrambi i Modelli la scadenza è fissata al 31 luglio di ogni anno.

- **Modello CUD**, (Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente), è un modello che il sostituto di imposta deve rilasciare ai percettori di **reddito** di lavoro dipendente e di pensione per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario. Deve essere consegnato ai soggetti percettori del **reddito** entro il 28 febbraio di ogni anno e non deve essere trasmesso all'Erario.
- **Modello CUPE** (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati), rilasciato esclusivamente dalle società di capitali ai soggetti residenti e non residenti in Italia percettori di utili derivanti dalla partecipazione nelle società stesse. Deve essere consegnato ai soggetti percettori del **reddito** entro il 28 febbraio di ogni anno, e non deve essere trasmesso all'Erario.

Infine, esclusivamente i soggetti al vertice di gruppo societario e che calcolano l'**IRES** secondo il sistema consolidato con le altre società del gruppo sono tenuti a presentare il **Modello CNM** (Modello Consolidato Nazionale e Mondiale), nel quale confluiscono i redditi di tutte le società e viene determinata l'imposta dovuta dal medesimo gruppo.



Link utili: Modello UNICO SP

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc_Enti/UnicoSP2013/schedainfo+unicosp2013/



Link utili: Modello IRAP

www.regione.toscana.it/-/irap-imposta-regionale-attivita-produttive e
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/IRAP+2013/Schedainfo+IRAP2013/



Link utili: Modello IVA

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2013/schedaiiva2013/



Link utili: Dichiarazioni sostituti d'imposta

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutitImposta/



Link utili: Modello CNM

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc_Enti/CNM_2013/Schedainfo+CNM_2013/

2.6. Come si presentano i modelli dichiarativi

L'**Agenzia delle Entrate** mette a disposizione vari servizi telematici che sono in grado di snellire le modalità di adempimento degli obblighi di natura fiscale.

I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla:

- direttamente tramite i servizi telematici dell'**Agenzia delle Entrate**
- tramite intermediari abilitati (professionisti, **CAF**, associazioni di categoria, etc.).

Chi sceglie di trasmettere le dichiarazioni fiscali in maniera diretta può utilizzare:

- **il servizio telematico Fisconline**, utilizzabile da tutte le persone fisiche e giuridiche (quest'ultime, tuttavia, solo se non siano tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per un numero di soggetti superiore a 20). Per accedere a Fisconline, occorre avere un **codice Pin** che va richiesto preventivamente richiesto all'**Agenzia delle Entrate**
- **il servizio telematico Entratel**, utilizzabile solo dalle persone giuridiche se il soggetto è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.

Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'**Agenzia delle Entrate**, al quale rilascia una apposita ricevuta di presentazione.

I servizi telematici diretti consentono inoltre ai contribuenti di avere accesso al proprio **Cassetto Fiscale**, che permette ai contribuenti registrati in Entratel o Fisconline di consultare l'Anagrafe tributaria in merito a:

- dichiarazioni presentate
- rimborsi relativi a imposte dirette e **IVA**
- versamenti eseguiti tramite F24 e F23
- **Codice Fiscale**, dati anagrafici e residenza
- denominazione, **Partita IVA** e domicilio fiscale
- dati patrimoniali (atti registrati).



3. La legge sul lavoro in Toscana

In Toscana come nel resto dell'Italia la legge sul lavoro è stata concepita per tutelare congiuntamente sia gli interessi dei lavoratori che quelli dei soggetti che intendono svolgere attività d'impresa.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle seguenti **principali tipologie di fonti**:

- Normativa nazionale
- Normativa regionale
- Contratti collettivi di riferimento applicabili (nazionali o aziendali)
- Usi aziendali (che consistono, nei comportamenti che il datore di lavoro adotta ripetutamente nei confronti dei propri dipendenti e che, pertanto, diventano vincolanti per le parti)
- Il contratto di lavoro individuale sottoscritto da ciascun lavoratore, che può anche prevedere una disciplina più favorevole per il lavoratore rispetto alla normativa applicabile e/o ai contratti collettivi, nazionali o aziendali.

Per l'analisi della contrattazione collettiva si rinvia alla parte relativa alle relazioni sindacali e procedure di contrattazione.

3.1. Come trovare le professionalità in Toscana

Per trovare le professionalità in Toscana si possono utilizzare sia canali pubblici che privati.

Tra i canali pubblici si possono segnalare¹⁴:

- i **Centri per l'Impiego**: offrono assistenza alle aziende che necessitano di personale qualificato attraverso servizi di informazione, accoglienza, orientamento, incrocio domanda/offerta
- le **Università**: sono attive nei servizi di orientamento al lavoro e *Job Placement* (l'OJP dell'Università degli Studi di Firenze, il Servizio Diogene dell'Università di Pisa, il *Placement Office* dell'Università di Siena, ecc.), organizzando incontri settimanali fra i laureati e le imprese interessate a presentare la propria realtà organizzativa ed a proporre opportunità di lavoro o di tirocini.




Link utili: Centri per l'impiego

<http://www.centroimpiego.it>

¹⁴ Oltre a quelli citati segnaliamo anche il sito dello Sportello per l'immigrazione: <http://www.provincia.fi.it/lavoro/per-chi-cerca-lavoro/sportello-immigrati>.

Tra i canali privati segnaliamo, invece, che sono presenti sul territorio anche le maggiori società di somministrazione (Adecco, Manpower, GI Group, Humangest, ecc.), che si occupano di somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro temporaneo o interinale), somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing), ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, e formazione professionale.



3.2. Principali forme contrattuali di lavoro

Ci sono molte forme contrattuali a seconda delle esigenze delle imprese e del lavoratore che permettono un diverso grado di flessibilità. Questo è stato ulteriormente favorito dalle recenti riforme di diritto del lavoro, Riforma Fornero (d.l. n. 92/2012) e Decreto Lavoro (d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013).

Nella tabella che segue riportiamo in sintesi le più importanti caratteristiche dei contratti sopra elencati con l'indicazione:

- **della normativa di riferimento**
- **degli obblighi per l'azienda**
- **dei limiti, eventuali, imposti dalla legge sull'utilizzo del contratto.**

Tabella 25: Caratteristiche dei contratti – Il parte

Tipologia contrattuale	Normativa	Caratteristiche del contratto	Adempimenti per l'azienda	Limiti di utilizzo
Contratto di lavoro a progetto	art. 61 e seguenti D.Lgs. 276/2003 Legge 92/2012	<p>E' un contratto in cui l'attività prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione del progetto con la individuazione del suo contenuto nei riguardi del committente. Si caratterizza perciò caratterizzante e del risultato finale che si intende un determinato risultato finale (durata per l'autonomia del soggetto che la svolge. L'attività conseguire.</p> <p>del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e tutti i lavoratori in genere.</p> <p>gestiti autonomamente dal collaboratore. Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve Inps.</p> <p>prevedere il compenso corrisposto che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico dai contratti collettivi in base alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.</p>	<p>Il contratto di lavoro deve contenere la descrizione Il progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere funzionalmente collegato a • non può consistere in una mera 	<p>determinata o determinabile della</p> <p>riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi.
Contratto di somministrazione di lavoro	artt. 20-28 D.Lgs. 276/2003 Legge 92/2012	<p>Il contratto di somministrazione di lavoro è un Al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si applicano le regole del contratto a tempo determinato e le disposizioni in materia di determinate attività previste dalla legge ed</p> <p>particolare contratto di lavoro subordinato che termine, escluse le disposizioni in materia di determinate attività previste dalla legge ed</p> <p>coinvolge tre soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · il somministratore (un soggetto autorizzato, per riassunzione, diritto di precedenza, successione dei contratti e durata complessiva. · l'utilizzatore (azienda); · il lavoratore. <p>Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.</p> <p>Questo tipo di rapporto prevede due contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore; • un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore. <p>Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere concluso anche come rapporto a tempo parziale.</p> <p>Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.</p>	<p>Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso per le</p> <p>rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, salvo alcune eccezioni espressamente previste dalla legge. 	
Contratto di apprendistato	D.Lgs. 167/2011 Legge 99/2013	<p>E' un contratto di lavoro caratterizzato da un Gli apprendisti possono essere retribuiti meno La legge prevede un numero complessivo di contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni, in quanto il lavoratore apprendista può assumere. In generale, l'assunzione di nuovi svolto, è obbligato a garantire all'apprendista la essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a apprendisti è subordinata alla prosecuzione formazione necessaria per acquisire competenze quello stabilito dal CCNL per le mansioni o funzioni del rapporto di lavoro al termine del professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui alle quali è finalizzato l'apprendistato.</p> <p>periodo di apprendistato, nei 36 mesi</p> <p>è stato assunto. L'apprendista ha, a sua volta, La durata del contratto, che non può essere inferiore precedenti la nuova assunzione, di almeno il l'obbligo di seguire il percorso formativo che può a 6 mesi, varia a seconda della tipologia di 50% degli apprendisti dipendenti. Gli</p> <p>essere svolto internamente o esternamente apprendistato e degli obiettivi cui l'assunzione è apprendisti assunti in violazione di tali limiti all'azienda. finalizzata.</p> <p>sono considerati lavoratori subordinati a</p> <p>Esistono tre tipologie di apprendistato caratterizzate In alcuni casi, l'azienda è tenuta ad elaborare il piano tempo indeterminato.</p> <p>da percorsi formativi diversi: formativo individuale e tenere il libretto formativo</p> <p>- Apprendistato per la qualifica e per il diploma dell'apprendista.</p> <p>professionale;</p> <p>- Apprendistato professionalizzante o di mestiere;</p> <p>- Apprendistato di alta formazione e di ricerca.</p>		

Fonte: Elaborazione KPMG.

Tabella 26: Caratteristiche dei contratti – III parte

Tipologia contrattuale	Normativa	Caratteristiche del contratto	Adempimenti per l'azienda	Limiti di utilizzo
Contratto di lavoro intermittente	artt. 33-40 D.Lgs. 276/2003 Legge 92/2012	<p>E' il contratto mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su tutti i lavoratori in genere. chiamata del datore di lavoro, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa. Diversamente dal part-time, nel rapporto intermittente il lavoratore è titolare dei diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti solamente nei periodi di effettivo impiego. Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è obbligato a restare a disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane in attesa della chiamata, la cui misura è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile. • senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. 	<p>L'assunzione avviene con le modalità previste per il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere stipulato in tre ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per lo svolgimento di attività caratterizzate da esigenze time, nel rapporto intermittente il lavoratore è con modalità semplificate (fax/mail), le giornate in cui individuate dai contratti collettivi; • per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, quali i fine a settimana, il periodo delle ferie estive o termine. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non si applica la disciplina del contratto di lavoro a termine. • per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con giovani di età inferiore ai 24 anni (in tal caso la prestazione deve essere svolta entro il venticinquesimo anno di età). 	
Contratto di lavoro occasionale	art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003	<p>Si tratta di un rapporto di collaborazione occasionale caratterizzato da un duplice requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente o, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente; • un compenso non superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente. 		Le prestazioni occasionali possono riguardare qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
Contratto di lavoro accessorio	art. 70 D.Lgs. 276/2003	<p>Le prestazioni occasionali accessorie sono attività svolte in maniera del tutto occasionale, ossia svolte in modo saltuario, senza alcun rapporto continuativo e di dipendenza con il committente, per un compenso complessivo, con riferimento a tutti i committenti, non superiore a cinque mila euro nel corso dell'anno solare e non superiore a due mila euro con riferimento al singolo committente.</p>	<p>Il compenso avviene tramite voucher: per ricorrere a tutti i soggetti si possono impiegare con (beneficiario della prestazione) acquista presso un concessionario autorizzato uno o più carnet di eccedere euro 5.000 complessivi per ogni anno solare.</p> <p>Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.</p>	

Fonte: Elaborazione KPMG.

Tabella 27: Caratteristiche dei contratti – IV parte

Tipologia contrattuale	Normativa	Caratteristiche del contratto	Adempimenti per l'azienda	Limiti di utilizzo
Contratto di lavoro ripartito	artt. 41-45 D.Lgs. 276/2003	Il job sharing (o contratto di lavoro ripartito) è un contratto di lavoro subordinato attraverso il quale scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: due lavoratori assumono in solido l'impegno ad a) la misura percentuale e la collocazione temporale nel rispetto delle previsioni di legge. In adempire un'unica e identica obbligazione del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale assenza di contratti collettivi, e salvo lavorativa. I due lavoratori possono concordare tra che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori quanto stabilito dalla legge, nel caso di loro come suddividersi l'attività lavorativa e gestire in coobbligati; prestazioni rese a favore di un datore di autonomia i propri orari. Il contratto di lavoro b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico lavoro si applica la normativa generale del ripartito è stipulato in forma scritta. Il datore di e normativo spettante a ciascun lavoratore; lavoro subordinato in quanto compatibile lavoro deve essere in ogni caso informato c) le eventuali misure di sicurezza specifiche con la particolare natura di tale rapporto. preventivamente e almeno una volta alla settimana, necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in dell'orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a contratto. svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.	La regolamentazione del contratto è demandata alla contrattazione collettiva,	
Le collaborazioni professionali	art. 2222 c.c. art. 69-bis D.Lgs. 276/2003 D.Lgs. 92/2012	In alternativa al rapporto di lavoro di tipo subordinato, un'azienda può anche avvalersi dei collaboratori professionali, ossia dei prestatori di lavoro autonomo. In tale caso, di regola, il lavoratore svolge a favore di un committente un'opera o un servizio attraverso l'utilizzo della partita IVA, convenzionalmente definita "partita IVA individuale".	Tra committente e lavoratore autonomo occasionale La normativa prevede attualmente una presunzione legale in forza della quale le prestazioni rese dai titolari di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti. Qualora, in forza della predetta presunzione, la prestazione resa dal titolare di partita IVA venga ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa, va ricercata l'esistenza di un progetto, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.	
L'associazione in partecipazione	Art. 2549 c.c. art. 1, c. 28, L. 92/2012	Con il contratto di associazione in partecipazione un soggetto (associante) attribuisce ad un altro (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un Inps. determinato apporto: quest'ultimo può consistere in una prestazione di natura patrimoniale (come il conferimento di un bene o di un capitale) e/o di natura personale (come la realizzazione di un'opera o servizio oppure lo svolgimento di un'attività lavorativa).	L'assunzione avviene con le modalità previste per Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.	

Fonte: Elaborazione KPMG.

3.3. Ulteriori condizioni relative ai principali contratti di lavoro



Contratto di lavoro a tempo indeterminato

Oltre alle informazioni già indicate nella precedente tabella 27, si segnala che il contratto a tempo indeterminato deve essere redatto in **forma scritta** e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro, tra cui, la mansione, l'inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore; la data d'inizio del rapporto di lavoro; l'eventuale durata del **periodo di prova**; la retribuzione e i relativi elementi costitutivi; il luogo e l'orario di lavoro; i giorni di ferie e le ore di permesso; i termini del preavviso in caso di recesso.

È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento.

Poiché questo contratto non ha un termine di durata, perché si risolva, è necessario un atto di recesso. Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento).

Di regola, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all'altro soggetto coinvolto, la cui durata è di norma stabilita dal contratto collettivo di riferimento. In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione).

Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione. Tuttavia, in generale, le dimissioni e/o risoluzioni consensuali devono essere convalidate presso la Direzione Territoriale di Lavoro o Centro per l'Impiego o altre sedi individuate dai CCNL oppure sottoscritte in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto che il datore di lavoro deve inoltrare al Centro per l'impiego.



Contratto di lavoro a tempo determinato

E' il contratto di lavoro che prevede un **termine finale**, una durata prestabilita.

Come si è già specificato nella tabella 27, al contratto a tempo determinato si applicano, in linea generale, le norme sul rapporto di lavoro subordinato, con la particolarità che la risoluzione può avvenire al decorso di un termine normalmente fissato dalle parti o al realizzarsi di un determinato evento.

Al di là del termine finale e salvo alcune eccezioni marginali, il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo **stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato** che svolgano la stessa attività, o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. I lavoratori a termine hanno lo stesso trattamento previdenziale e gli stessi diritti in caso di malattia, maternità, infortuni, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, in fase di cessazione del rapporto, se viene dimostrata

l'illegittima apposizione del termine, il lavoratore può impugnare il contratto e ottenere la sua conversione in contratto a tempo indeterminato, oltre ad un'indennità risarcitoria.

Alla scadenza del contratto a termine, compresa la sua proroga, il rapporto di lavoro può **proseguire di fatto** per un certo numero di giorni, superati i quali il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Precisamente, il rapporto può proseguire (ferma una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, 20% primi 10 giorni, 40% per quelli successivi) per ulteriori:

- **30 giorni**, se il contratto non supera i 6 mesi;
- **50 giorni**, se il contratto supera i 6 mesi.

Per effetto della **successione di contratti a termine**, il rapporto di lavoro tra medesimo datore di lavoro e medesimo lavoratore avente ad oggetto mansioni equivalenti **non debba superare i 36 mesi**, comprendendo proroghe e rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. In caso di superamento del limite dei 36 mesi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.



Periodo di prova (trial period)

Il **periodo di prova**, che può essere utilizzato per ogni tipologia di contratto al fine di consentire ad entrambe le parti valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata, sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima fissata, di regola, dalla legge di 6 mesi.

Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria.

L'unica particolarità del periodo di prova consiste nel fatto che in tale periodo le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso e di motivazione. Il patto di prova deve essere fatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti. In caso contrario lo stesso è nullo e viene considerato come non apposto.

3.4. Retribuzioni ed indennità

La **retribuzione** costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore subordinato.

In via generale la retribuzione è determinata liberamente dalle parti, nel rispetto, tuttavia, di un limite minimo, che la giurisprudenza – sulla base del principio di retribuzione sufficiente – ha individuato nei valori di paga base fissati dai contratti collettivi di categoria in relazione a ciascuna qualifica contrattuale.

La retribuzione mensile è caratterizzata da elementi di base, che costituiscono il compenso base erogato al lavoratore, a cui si aggiungono gli elementi accessori che dipendono dal tipo di mansioni e dalle condizioni del lavoro svolto.

Gli elementi di base sono i seguenti:

- **Minimo contrattuale:** rappresenta la retribuzione minima dovuta al lavoratore, la cui entità è fissata dai contratti collettivi. Può subire degli aumenti nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore o al rinnovo del contratto collettivo nazionale
- **Indennità di contingenza:** è un importo che ha il compito di adeguare la retribuzione agli aumenti del costo della vita. In molti contratti collettivi è ormai conglobata nel minimo

- **Scatti di anzianità:** costituiscono una voce della retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva ed erogata al compimento di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso una medesima azienda.

Al contrario, gli elementi accessori sono costituiti dai seguenti elementi:

- **Superminimo:** consiste in una somma pattuita nel contratto individuale tra le parti, oppure nell'ambito della contrattazione aziendale. Il datore di lavoro e il lavoratore sono liberi di determinare superminimi individuali in funzione del tipo di prestazione, oppure da particolari meriti del lavoratore. Il superminimo, inoltre, può essere aggiunto alla retribuzione anche per effetto di un passaggio di categoria.
- **Indennità:** sono generalmente previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale ed ha la funzione di compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore.
- **Fringe benefits:** costituiscono elementi aggiuntivi alla normale retribuzione corrisposti allo scopo di integrare il normale compenso o incentivare il dipendente ad una maggiore produttività. Le maggiori ipotesi riguardano la concessione di autovettura, di abitazione e la stipulazione di polizze assicurative.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la **Guida ai Costi d'Impresa** della Regione Toscana.

3.5. Orario di lavoro e retribuzioni aggiuntive

Con riferimento all'**orario di lavoro**, ogni contratto collettivo stabilisce la misura delle ore di prestazione lavorativa nel rispetto della regola generale che prevede non si debbano superare le 48 ore settimanali.

Al lavoratore sono spettano anche i seguenti elementi:

- **Tredicesima:** anche denominata "gratifica natalizia", è regolata dai contratti collettivi e viene corrisposta una volta all'anno in occasione delle feste natalizie secondo quanto stabilito dagli stessi contratti o, se più favorevoli, dagli usi esistenti nelle singole aziende. La somma corrisposta equivale all'ammontare della normale mensilità.
- **Quattordicesima:** è prevista solo da alcuni contratti collettivi e consiste nell'erogazione di una ulteriore mensilità secondo le modalità previste per l'erogazione della tredicesima qualora non esistano norme espresse che la regolino. Generalmente il pagamento della quattordicesima avviene nel periodo precedente a quello delle ferie estive (giugno-luglio).
- **Trattamento di fine rapporto:** consiste in una "retribuzione differita" (pari a circa un mese di salario per ogni anno) non immediatamente versata al lavoratore, ma maturata mese per mese e pagata solo alla fine del rapporto di lavoro con l'azienda.
- **Ferie:** sono giornate di non lavoro retribuite al 100% del salario giornaliero del lavoratore e quantificate annualmente per norma o contratto. Le ferie non godute possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge e solo al termine del rapporto possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva.
- **Congedo di maternità/paternità:** è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per il periodo successivo alla nascita del bambino. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il congedo di maternità può essere:

- ✓ **Obbligatoria:** per periodo di cinque mesi nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro;
- ✓ **Facoltativa:** nei primi 8 anni di vita del figlio, la madre ha diritto all'astensione facoltativa dal lavoro, con diritto nei primi tre anni all'indennità per congedo parentale a carico dell'**INPS** nella misura del 30% della retribuzione.

Sono, inoltre, previsti per il primo anno del bambino dei riposi giornalieri retribuiti (**permessi per allattamento**). Se la durata della giornata lavorativa è uguale o maggiore a 6 ore, il permesso di cui la lavoratrice può fruire è di 2 ore (un'ora ciascuno, cumulabile) se invece la giornata è inferiore alle 6 ore il permesso ammonta a solo un'ora.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (**congedo di paternità**).

3.6. Il sistema contributivo delle persone giuridiche

L'obbligo contributivo per l'imprenditore nasce all'atto stesso dell'assunzione del lavoratore.

Il datore di lavoro è responsabile del debito contributivo nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (**INPS**).

La procedura di assunzione è subordinata al rispetto di specifici obblighi da parte del datore di lavoro quali:

- **Apertura posizione INPS:** è necessaria per poter procedere al versamento contributivo. Tale procedura potrà essere effettuata dal datore di lavoro o intermediario abilitato tramite procedura online sul sito INPS. L'istituto provvederà a comunicare al datore di lavoro gli estremi identificativi della posizione contributiva ed inquadramento aziendale per poter procedere alla determinazione dell'aliquota contributiva da applicare.
- **Apertura posizione INAIL:** è necessaria per poter assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro. Tale procedura potrà essere effettuata dal datore di lavoro o intermediario abilitato tramite procedura online sul sito **INAIL**. L'istituto provvederà a comunicare al datore di lavoro il tasso di rischio da applicare sulla base della tipologia dell'attività svolta.

Il datore di lavoro o altro soggetto abilitato, **entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro** deve comunicare telematicamente (tramite "Modello Unificato Lav") l'assunzione del lavoratore **al Centro per l'Impiego della Provincia competente** nel cui ambito territoriale è ubicata la sede dell'azienda.

La comunicazione deve avvenire mediante documentazione avente **data certa di trasmissione** e deve indicare almeno i seguenti elementi:

- i dati anagrafici del lavoratore
- la data di assunzione e di cessazione prevista (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato)
- la tipologia contrattuale
- la qualifica professionale
- il trattamento economico e normativo applicato.

La comunicazione telematica **vale per gli obblighi di comunicazione anche nei confronti dei seguenti enti:**

- DRL (Direzione Regionale del Lavoro)
- DTL (Direzione Territoriale del Lavoro)
- **INPS** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
- **INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

I contributi sono ripartiti in forma diversa tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, ma l'unico soggetto dovuto al versamento, di norma è il datore di lavoro.

La contribuzione consiste in una **percentuale da applicarsi alla retribuzione imponibile** del prestatore di lavoro. La somma di tutte le assicurazioni applicabili per ogni categoria di lavoratori (es. IVS, Malattia, **CIGS**, ecc.) determina l'aliquota complessiva.



INPS, INAIL, Centro regionale per l'impiego e Centri Provinciali per l'impiego

www.inps.it; www.inail.it; <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-provinciali-per-la-formazione-e-l-occupazione>; <http://www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/centri-per-l-impiego>

L'aliquota contributiva viene determinata sulla base dei seguenti elementi:

- attività aziendale (es. Industria, Commercio ecc.);
- dimensioni aziendali (più o meno di 15 dipendenti per **CIGS** e Mobilità, più o meno di 50 dipendenti per il contributo **CIGS** ecc);
- qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, quadro, dirigente, apprendista).

Per conoscere quanto l'azienda deve versare mensilmente all'Istituto a titolo di contributi è necessario conoscere:

- **Le aliquote contributive** da applicare all'imponibile previdenziale;
- **L'ammontare di reddito imponibile** del dipendente (imponibile previdenziale).

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato **tramite Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo** a quello a cui si riferisce il debito contributivo (es. i contributi di febbraio devono essere versati entro il 16 di marzo).

In caso di omesso o ritardato pagamento della contribuzione dovuta sono previste **sanzioni** di natura amministrativa che verranno stimate da parte dell'Istituto.

Il datore di lavoro (che è tenuto a versare i contributi sia per la parte a suo carico che per quella del lavoratore) **recupera la quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili prelevandola direttamente dalla busta paga.**

Tra gli **obblighi del datore di lavoro** vi è anche quello di **denunciare all'INPS le retribuzioni mensilmente corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Istituto, delle agevolazioni e degli sgravi** tramite apposito flusso telematico denominato **"UNIEMENS"**.

Con riferimento specifico al tema **INAIL**, una volta costituita la posizione assicurativa, **l'Istituto comunica al datore di lavoro i riferimenti e il corrispondente tasso di premio**. Quest'ultimo si differenzia a seconda del tipo di lavorazione ed in base al rischio insito in ciascuna. Il tasso di rischio varia anche a seconda della qualifica del lavoratore (es. operaio 20x1000, impiegato 4x1000, personale dirigenziale 7x1000).

Precisiamo che il premio dovuto viene calcolato sulla base della c.d. **"retribuzione imponibile"** costituita dalla retribuzione dei lavoratori su cui vengono calcolati i contributi dovuti all'**INPS**.

Il **pagamento** di tale premio avviene annualmente tramite **procedura di autoliquidazione entro il 16 febbraio**, mediante la procedura Al.P.I. (Autoliquidazione Premi **INAIL**) online, mediante la quale è possibile:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione)
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento unificato – F24" o il "Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)" in caso di Enti ed Organismi pubblici.

Entro il 16 marzo, inoltre, l'impresa dovrà presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari o Al.P.I. (Autoliquidazione Premi **INAIL**) online.

Con tale procedimento, inoltre, vengono riscossi dall'**INAIL** anche i **contributi associativi per conto delle associazioni di categoria** convenzionate.

A partire dal 2012 i pagamenti dei premi ed accessori eseguiti con modello di versamento unificato F24 e F24EP in scadenza tra il 1° ed il 20 di agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione, ai sensi dell'art. 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012.

Entro il 31 dicembre, l'**INAIL** invierà all'impresa:

- la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l'anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM "Classificazione e tassazione rischio assicurato")
- la documentazione relativa alla dichiarazione delle retribuzioni (Modello 1031 "Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni" e relative informazioni)
- le basi di calcolo con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi per la regolazione del premio e per la rata anticipata (Modulo per la comunicazione delle Basi di calcolo premi e dei contributi associativi) consultabili nella Guida all'autoliquidazione

3.7. Il rapporto tra impresa e dipendenti: relazioni sindacali e procedure di contrattazione collettiva

Tutti i lavoratori subordinati hanno il diritto di associarsi per perseguire fini sindacali sia all'esterno dell'azienda (mediante la costituzione dei c.d. sindacati extraziendali) che all'interno¹⁵.

Contro i comportamenti antisindacali attuati dal datore di lavoro è prevista una specifica procedura giudiziaria.

3.7.1. Associazioni sindacali

L'organizzazione sindacale dei lavoratori si articola sia al di fuori che all'interno del luogo di lavoro, dando origine a due livelli organizzativi:

- sindacati extraziendali
- rappresentanze sindacali in azienda, riconosciute dal sindacato esterno e collegate ad esso.

Il ruolo principale svolto dalle **associazioni sindacali** consiste nella partecipazione, insieme agli organismi rappresentativi del datore di lavoro, alla contrattazione collettiva articolata su diversi livelli.

Nella prassi, le associazioni dei lavoratori sono aperte a tutti i soggetti interessati e con le più diverse qualifiche, sia che si tratti di lavoratori occupati, sia di disoccupati o pensionati, purché appartenenti alla categoria di riferimento.

L'adesione si formalizza con l'iscrizione e il versamento della quota sociale e comporta, in generale, il conferimento all'associazione sindacale di un potere di rappresentanza. Questo aspetto determina delle precise conseguenze sull'efficacia degli atti stipulati dall'associazione sindacale: **l'efficacia soggettiva dei contratti collettivi si estende infatti a tutti (e ai soli) datori di lavoro e lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti.**

3.7.2. Associazioni aziendali

Tutti i lavoratori subordinati (indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda) possono liberamente decidere di attivarsi sindacalmente sul proprio luogo di lavoro purché non venga compromesso lo svolgimento della normale attività aziendale e le associazioni abbiano fini leciti e non siano segrete.

Le principali forme di organismi sindacali sul posto di lavoro sono:

¹⁵ Nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono costituite le rappresentanze sindacali altri organismi sindacali.

Tabella 28: Linea organizzativa della struttura sindacale

Linea organizzativa	Descrizione
Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)	<p>Alle RSA/RSU sono attribuite specifiche funzioni per l'esercizio dell'attività sindacale in azienda.</p> <p>Le funzioni delle due rappresentanze sono paritetiche pur sussistendo alcune differenze sotto il profilo soggettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'RSU, essendo eletta per 2/3 dai lavoratori, ha una rappresentanza di tipo elettivo immediatamente riconducibile alla volontà di una maggioranza; - l'RSA, essendo in genere promossa soltanto dagli iscritti al sindacato esterno, tende a tutelare primariamente gli iscritti a quel singolo sindacato, anche se poi, nelle prassi aziendali, ogni azione della RSA è di regola sottoposta a preventiva deliberazione dell'assemblea dei lavoratori, nonché, eventualmente, a ratifica a mezzo di referendum confermativo.
Delegati d'impresa	Rappresentano un determinato numero di lavoratori operanti in una stessa fase del processo produttivo (ad esempio lavoratori di uno stesso reparto o ufficio). Essi sono eletti liberamente dai lavoratori che devono rappresentare e possono essere revocati in ogni momento.
Consigli di fabbrica	Sono formati da tutti i delegati di una stessa fabbrica. Il consiglio può eleggere al suo interno un comitato esecutivo. Tali organismi sono sorti nell'ambito della contrattazione collettiva e possono coesistere con le RSA in una stessa azienda.
Consigli unitari dei delegati	Sono formati essenzialmente da iscritti alle Confederazioni nazionali (CGIL, CISL e UIL). Nella generalità dei casi, il Consiglio dei delegati viene identificato con le RSA.

Fonte: Elaborazione KPMG.

3.7.3. Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva ha una doppia funzione:

- **fissare i contenuti essenziali dei rapporti di lavoro subordinato** in un certo settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, terziario, ecc.), sia sotto l'aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità), che sotto quello normativo (disciplina dell'orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.), divenendo così il punto di riferimento per la regolamentazione del rapporto individuale di lavoro, nonché per preservare, nell'ambito di ciascuna categoria, una concorrenza corretta, basata su regole comuni di trattamento dei lavoratori;
- **regolare i rapporti tra i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva**, ad esempio tra le rappresentanze sindacali e quelle dei datori di lavoro (le c.d. relazioni sindacali).

I contratti possono essere stipulati su due livelli gerarchici, corrispondenti, in genere, ai relativi livelli dell'organizzazione sindacale:

Tabella 29: Descrizione delle tipologie di accordi per linea gerarchica

Livelli gerarchici e tipologia accordi		Descrizione
I Livello	Accordi interconfederali, stipulati a livello di confederazioni	Gli accordi interconfederali sono stipulati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, con la frequente partecipazione dello Stato in funzione di mediatore e garante (c.d. contrattazione trilaterale). Tali contratti, in genere, fissano regole comuni per i settori produttivi di attività di ciascun datore di lavoro (Commercio, Industria, ecc.) e disciplinano in modo uniforme alcuni standard minimi di trattamento dei lavoratori (ad esempio: adeguamento automatico dei salari nell'Industria, nel Commercio, ecc.).
	Contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati a livello di federazioni	I contratti collettivi nazionali di lavoro ("CCNL") sono i contratti stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori (sindacati) e le associazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria), con lo scopo di disciplinare i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori di un determinato settore ovunque impiegati. Il CCNL ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti non solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti "individuali" appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato, ma anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso.
II Livello	Contrattazione decentrata o aziendale siglata dalle strutture sindacali periferiche o aziendali	La contrattazione collettiva aziendale o territoriale ha in genere la funzione di integrare il CCNL per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale.

Fonte: Elaborazione KPMG.

Il datore di lavoro può scegliere liberamente l'associazione dei datori di lavoro a cui iscriversi ed una volta iscritto deve obbligatoriamente applicare il CCNL relativo all'associazione a cui ha aderito. In tal caso il CCNL si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dai medesimi. Tuttavia, in presenza di diverse funzioni svolte dai lavoratori, il datore di lavoro può applicare anche CCNL diversi.

Il datore di lavoro non iscritto ad un'associazione sindacale dei datori di lavoro non ha l'obbligo di applicare un CCNL.

La contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) ha in genere la funzione di integrare il CCNL per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale.

3.7.4. Licenziamento individuale

Il licenziamento individuale rappresenta una modalità di recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato.

Di regola il licenziamento deve essere sorretto da un motivo, collegato alla condotta del lavoratore, che può configurarsi in:

- 1) una **giusta causa**, ossia solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività; o per
- 2) un **giustificato motivo oggettivo** (ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento); o per
- 3) un **giustificato motivo soggettivo** (inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, meno grave della giusta causa).

In ciascuno dei predetti casi la legge prevede specifiche condizioni e modalità che devono essere rispettate affinché il licenziamento diventi efficace.

Per alcune categorie di lavoratori (ad esempio, dirigenti, domestici, apprendisti), sono previsti regimi speciali di licenziamento.

Il licenziamento deve essere intimato per **iscritto**, **motivato** e nel **rispetto della procedura** prevista dalla legge e CCNL.

Quando il licenziamento è intimato per motivi che prescindono dalla condotta del lavoratore (c.d. licenziamento non disciplinare o per giustificato motivo oggettivo), il datore di lavoro, a pena di inefficacia del recesso, deve comunicare al lavoratore il licenziamento in forma scritta, con la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

3.8. Le procedure per i permessi di soggiorno

3.8.1. Informazioni generali

Le maggiori differenze tra le procedure principali per un soggiorno in Italia legato al lavoro dipendono dal tipo di attività che il soggetto svolgerà, la durata della permanenza e la cittadinanza del lavoratore.

Documenti necessari per:

- 1) Un **cittadino europeo** che vuole partecipare a viaggi di lavoro in Italia per un **breve periodo** (inferiore a 90 giorni):
 - ✓ Nessun tipo di visto è necessario
 - ✓ Passaporto o carta di identità
- 2) Un **cittadino europeo** che vuole lavorare in Italia per un **lungo periodo** (più di 90 giorni):
 - ✓ Passaporto o carta di identità
 - ✓ Nessun tipo di visto è necessario
 - ✓ Nessuna tipologia di autorizzazione è necessaria
 - ✓ L'iscrizione ai registri del comune (è obbligatoria)
- 3) Un **cittadino extra comunitario** che vuole partecipare a viaggi di lavoro in Italia per un **breve periodo** (inferiore a 90 giorni):
 - ✓ Passaporto
 - ✓ Visto per affari (in base alla cittadinanza del lavoratore extra comunitario potrebbe non essere necessario il visto, es. USA, Giappone, etc.)
- 4) Un **cittadino extra comunitario** che vuole lavorare in Italia per un **lungo periodo** (più di 90 giorni):
 - ✓ Passaporto
 - ✓ Visto per lavoro
 - ✓ Autorizzazione di lavoro (nulla osta)
 - ✓ Permesso di soggiorno

Tabella 30: Sportelli Unico per l'Immigrazione in Toscana: dove rivolgersi

Sportelli Unico per l'Immigrazione Toscana		
Città	Sito web	Contatti
Arezzo	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/09suiar/contattiorariSUIar.html	Tel: 0575/318(670) - (609) - (586) Indirizzo: Via Fra Guittone, n. 8/
Firenze	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/suifi/contatti.html	Tel: 055 27831 Indirizzo: Via A. Giacomini, n. 8
Grosseto	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/08suiigr/contattiorariSUIgr.html	Tel: 0564433499 Indirizzo: Piazza Rosselli
Livorno	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/07suiili/contattiSUIli.html	Tel: 0586/235481 Indirizzo: Piazza Unità d'Italia, n.1
Lucca	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/06suiilu/contattiorariLUcca.html	Tel: 0583424620 - 0583424473 - 0583955051 Indirizzo: Piazza Napoleone
Massa Carrara	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/05suiims.html	Tel: 0585 891479 Indirizzo: piazza degli Aranci 35
Pisa	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/04suiipi/contattiSUIpi.html	Tel: 050549552 - 050549532 Indirizzo: Piazza Mazzini, 7
Pistoia	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/03suiipt/contatti.html	Tel: 0573979482 - 483 - 453 Indirizzo: Piazza Duomo n. 10
Prato	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/02suiipo/contattiorariSUIpo.html	Tel: 0574/430234-236 Indirizzo: Via dell'Accademia, 32
Siena	www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/li/ve/enti/sui/01suisi/contatti.html	Tel: 0577201656 - 0577201433 Indirizzo: Piazza Duomo, n. 1

Fonte: Elaborazione KPMG su dati sito internet www.immigrazione.regione.toscana.it



Permesso di soggiorno per i cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione Europea

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. Una volta in Italia, dovranno richiedere il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi.

Lo straniero che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi dovrà richiedere il **permesso di soggiorno** entro otto giorni lavorativi.

Per la richiesta del Permesso di Soggiorno il lavoratore dovrà procedere all'invio del **kit postale** presso gli Uffici Postali abilitati. Seguirà appuntamento presso il Commissariato territorialmente competente (Questura) in ragione dell'alloggio dello straniero in Italia per foto segnalamento, rilascio delle impronte digitali e successivamente per il ritiro del documento in formato elettronico.

Per l'invio del **kit postale** è necessario, di regola, la seguente documentazione:

- il modulo di richiesta
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto
- una fotocopia integrale del documento stesso
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi spettanti (vedi *infra*).



Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Salvo alcune esenzioni ed indipendentemente dalle diverse tipologie di procedure d'ingresso per i lavoratori extracomunitari, oltre alle spese postali e di bollo di seguito indicate, è previsto un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno a carico del richiedente. Per il 2013 la misura è la seguente:

Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno	
€ 80,00	Per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno
€ 100,00	Per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni
€ 200,00	Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

In aggiunta al predetto contributo è richiesto il pagamento dei seguenti importi:

- € 27,50 per il costo del permesso di soggiorno in formato elettronico
- € 30,00 all'operatore dell'ufficio postale al momento della spedizione della domanda
- € 16,00 per la marca da bollo.



Link utili: **Pubblica Amministrazione e Stranieri**
Immigrati

www.immigrazione.regione.toscana.it

Nei paragrafi che seguono descriveremo brevemente le procedure d'ingresso per lavoratori extracomunitari nel territorio nazionale:



Ingresso nel territorio

Per quanto riguarda l'ingresso **in Italia di cittadini extracomunitari**, il soggiorno e lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia essa di natura subordinata o autonoma, **sono disciplinati da specifiche leggi nazionali in materia di immigrazione e mobilità internazionale**¹⁶.

Di seguito sono esposte le **possibili procedure d'ingresso per lavoratori extracomunitari** nel territorio nazionale:

- **Sistema delle "quote" d'ingresso**, stabilite annualmente tramite apposito Decreto Ministeriale¹⁷

¹⁶ D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, Legge n. 189 del 30 luglio 2002, D.P.R. 394/99.

- **Distacco di personale**, al di fuori delle quote previste annualmente, previa richiesta dell'autorizzazione al lavoro ("nulla osta al lavoro") allo Sportello Unico dell'Immigrazione c/o la **Prefettura** in caso di rapporto di lavoro subordinato; in caso di rapporto di lavoro di tipo autonomo, alla competente Questura. In particolare esistono due fattispecie di distacco:
 - ✓ Nulla Osta al lavoro – casi particolari¹⁸
 - ✓ Nulla Osta al lavoro – distacco di lavoratore autonomo.
- **Sistema della Carta blu** – ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati¹⁹

 **Link utili: Guida pratica "In Italia in regola"**
http://img.poliziadistato.it/docs/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf

 **Link utili: Portale immigrazione**
https://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx

Tabella 31: Prefetture in Toscana: dove rivolgersi

Prefetture in Toscana		
Città	Numero di Tel/Fax	Sito web
Prefettura di Arezzo	Tel. (+39) 0575.3181	www.prefettura.it/arezzo
Prefettura di Firenze	Tel. (+39) 055.27831	www.prefettura.it/firenze
	Fax. (+39) 055.2783334	
Prefettura di Grosseto	Tel. (+39) 0564.433111	www.prefettura.it/grosseto
	Fax. (+39) 0564.433666	
Prefettura di Livorno	Tel. (+39) 0586.235111	www.prefettura.it/livorno
	Fax. (+39) 0586.235412	
Prefettura di Lucca	Tel. (+39) 0583.424	www.prefettura.it/lucca
	Fax. (+39) 0583.424666	
Prefettura di Massa Carrara	Tel. (+39) 0585.8911	www.prefettura.it/massacarrara
	Fax. (+39) 0585.891666	
Prefettura di Pisa	Tel. (+39) 050.549511	www.prefettura.it/pisa
	Fax. (+39) 050.549666	
Prefettura di Pistoia	Tel. (+39) 0573.9791	www.prefettura.it/pistoia
	Fax. (+39) 0573.979666	
Prefettura di Prato	Tel. (+39) 0574.4301	www.prefettura.it/prato
	Fax. (+39) 0574.430222	
Prefettura di Siena	Tel. (+39) 0577.201111	www.prefettura.it/siena
	Fax. (+39) 0577.201666	

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti web Prefetture.

¹⁷ L. n. 40/1998 c.d. "Decreto Flussi"; art. 26 D.Lgs. n. 286/98 e art. 39 del D.P.R. n. 394/99; DPCM del 16/10/2012; DPMC del 15 febbraio 2013.

¹⁸ Art. 27 D.lgs. n.286/98 lettere a, g, i, f.

¹⁹ D.Lgs. 28 giugno 2012 n.108 pubblicato su G. U. del 25 luglio 2012.

3.8.2. Sistema delle quote d'ingresso

Consiste nella definizione dei flussi di ingresso degli stranieri nel territorio italiano, sulla base dei criteri stabiliti nel **documento programmatico sulla politica dell'immigrazione**²⁰, predisposto dal Presidente del Consiglio, che ha **validità triennale** e che definisce annualmente le **quote massime** di stranieri ammissibili nel territorio dello stato per lo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato, anche di carattere stagionale o autonomo:

Tabella 32: Sistema delle quote d'ingresso

Sistema delle quote d'ingresso	
Tipologia	Quote d'ingresso
Lavoro subordinato	Non sono presenti ad oggi quote di ingresso disponibili per lavoratori subordinati extra comunitari.
Lavoro stagionale	Per l'anno 2013 sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 30.000 unità. Il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 30.000 unità, ne riserva 5.000 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (D.P.C.M. del 15 febbraio 2013).
Lavoro autonomo	Ad oggi non sono disponibili quote di ingresso per lavoratori autonomi extra comunitari. Si suggerisce di verificare la disponibilità presso l'Autorità di Immigrazione italiana territorialmente competente nel Paese di provenienza.

Fonte: Elaborazione KPMG, dati Testo Unico sull'Immigrazione, D.Lgs. 286/1998.

Oltre a rientrare nelle quote, lo straniero deve dimostrare:

- di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri
- di essere in possesso di un'attestazione dell'Autorità competente rilasciata in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere
- di disporre di idonea sistemazione alloggiativa
- di disporre di un **reddito** annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

3.8.3. Distacco di personale al di fuori delle quote previste

Per l'ingresso di lavoratori in Italia tramite procedura di distacco, ossia al di fuori delle quote, è necessario che l'azienda italiana richieda il rilascio dell'autorizzazione al lavoro ("**Nulla osta al lavoro subordinato**") al competente **Sportello Unico per l'Immigrazione** presso la **Prefettura** competente in base alla collocazione geografica dell'azienda (sede legale o unità operativa).

²⁰ Il Decreto del Presidente del Consiglio in cui vengono riportate le informazioni sulle quote d'ingresso è reperibile tramite il sito web: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2013/20130215_DPCM.pdf.

La **Prefettura** competente, una volta esaminata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare un'autorizzazione al lavoro di durata iniziale di 24 mesi, prorogabile o meno a seconda della specifica tipologia di distacco a cui si fa richiesta.

Una volta ottenuto il **Nulla Osta al lavoro**, il lavoratore dovrà recarsi presso l'autorità consolare/diplomatica competente in base alla sua attuale residenza per richiedere il rilascio del visto da lavoro. Sulla base del Nulla Osta originale, l'autorità consolare emetterà il visto di durata, solitamente, pari a 1 anno. Dopo aver ottenuto il visto, il lavoratore potrà fare ingresso nel territorio nazionale ed entro 8 giorni dovrà fissare un appuntamento presso la **Prefettura, Sportello Unico per l'Immigrazione** per la firma del Contratto di Soggiorno.

Come disposto dal D.P.R. n. 179/2011, il lavoratore, contestualmente alla firma del Contratto di Soggiorno dovrà sottoscrivere uno specifico accordo detto "**Accordo di integrazione**" col quale si impegna ad avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentale del nostro Paese. Il lavoratore dovrà, inoltre, procedere all'invio del **kit postale** per la richiesta del Permesso di Soggiorno. Solitamente tale documento viene rilasciato dalle Autorità di Immigrazione per un periodo iniziale di 12 mesi. A seguito del primo rinnovo, il Permesso di Soggiorno verrà rilasciato per una durata massima di 24 mesi. È possibile rinnovare il permesso di Soggiorno.



Link utili: Kit Postale, Direzione regionale Lavoro, Prefettura, Questura e Polizia di Stato

www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/

www.lavoro.gov.it/lavoro/DRL/Toscanaquesture.poliziadistato.it/Firenze/orari-5-181-3-1.htm

<http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui.html>

<http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percorsoguidatoaiprocedimenti/avsubnoncom.html?sigla=FI&p=Firenze>

Di seguito le principali tipologie di distacco in casi particolari:

Tabella 33: Distacco di personale al di fuori delle quote previste

Distacco di personale al di fuori delle quote previste	
Tipologia di distacco	Descrizione
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex art. 27 lett. a), in favore di dirigenti o personale altamente specializzato	<p>Tale tipologia d'ingresso è riservata, specificatamente, a personale altamente specializzato di società estere aventi sede o filiali in Italia. A tale fine è richiesto un inquadramento del lavoratore in Italia di livello pari a dirigente o quadro. Sulla base di questa tipologia è necessario richiedere nulla osta al lavoro subordinato da parte della società distaccataria (società italiana) alla Prefettura competente. Al fine di procedere con la richiesta di nulla osta, risultano fondamentali i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra l'azienda distaccante (società estera) e l'azienda distaccataria (azienda italiana) devono sussistere legami societari comprovabili tramite bilancio consolidato o altro documento societario equipollente; • il lavoratore distaccato deve essere in possesso di un'anzianità di servizio di
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex art. 27 lett. g), in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni o compiti specifici	<p>Tale tipologia di ingresso è riservata a lavoratori dipendenti di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano che vengono posti in distacco temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo di tempo limitato o determinato.</p> <p>In base a questa tipologia di distacco non sono richiesti né l'anzianità di servizio pari a 6 mesi né un particolare inquadramento ma esclusivamente che il lavoratore sia in possesso di un'esperienza specifica che lo qualifichi per adempiere la mansione indicata. Tale mansione deve essere certificata dal datore di lavoro tramite presentazione di un progetto lavorativo specifico.</p>
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex art. 27 lett. i), per il distacco di lavoratori per l'effettuazione di prestazioni oggetto di contratto di appalto	<p>Tale tipologia riguarda lavoratori che abbiano in essere un contratto di lavoro con società estere, residenti o aventi sede all'estero e siano da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso società italiane, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra i predetti soggetti. In questo caso dunque non è richiesto un legame societario tra la ditta committente e quella appaltatrice ma è richiesta la presenza di un legame contrattuale.</p> <p>Il nulla osta deve essere richiesto da parte della società appaltante alla Prefettura competente in base alla sede legale della società appaltante. Precisiamo che in base a questa tipologia di distacco l'autorizzazione al lavoro viene rilasciata limitatamente</p>
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex art. 27 lett. f), per il distacco di lavoratori per finalità formative	<p>Tale tipologia riguarda lavoratori autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, i quali siano chiamati a svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, potendo effettuare anche prestazioni rientranti nell'ambito del lavoro subordinato. Tale tipologia di distacco prevede la possibilità per il lavoratore extracomunitario di svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al di fuori delle quote d'ingresso stabilite annualmente. Si dovrà procedere tramite redazione e deposito di un progetto formativo presso la Regione,</p>
Distacco di lavoratore autonomo	<p>Nel caso di distacco di lavoratore autonomo è necessario richiedere specifico nulla osta presso la Questura competente.</p> <p>Tale fattispecie può essere richiesta qualora già esista un legame lavorativo tra il lavoratore e la società estera anche di tipo autonomo. In questo caso è necessario la presenza di una proposta di contratto di consulenza con la società italiana che gli garantisca un compenso di importo superiore al livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Una volta ottenuto il nulla osta dalla Questura competente si procederà alla richiesta del visto. A seguito dell'ingresso in Italia il lavoratore richiederà il permesso di soggiorno. Quest'ultimo potrà poi essere rinnovato in base a quanto indicato nel contratto di consulenza. Il lavoratore dovrà aprire Partita IVA, emettere regolari fatture nonché iscriversi alla gestione separata INPS per il necessario versamento contributivo.</p>

Fonte: Elaborazione KPMG, dati Testo Unico sull'Immigrazione, D.Lgs.286/1998.



L'accordo d'integrazione: il permesso di soggiorno "a punti"

Dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento, emanato con D.P.R. n.179 del 14 settembre 2011, che disciplina **l'accordo d'integrazione** che deve essere sottoscritto dallo straniero (di età tra 16 e 65 anni) presso lo Sportello Unico o la Questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno. Tale accordo, di durata biennale e prorogabile per un ulteriore anno, è finalizzato a promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri che entrano in Italia per la prima volta e si applica a tutti coloro che fanno richiesta di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno. L'accordo d'integrazione è basato sul sistema dei crediti. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero n. 16 crediti che il soggetto può incrementare o perdere.

Lo straniero può guadagnare punti tramite, per esempio:

- Frequentazione di specifici corsi di lingua italiana (precisiamo che tali corsi sono gratuiti per i cittadini stranieri)
- Iscrivere i propri figli presso scuole italiane
- Iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale e scegliere un medico di base italiano.

Lo straniero può perdere punti in caso di condanna penale o commissioni di affari illeciti. Si fa presente che, nel caso in cui lo straniero perda tutti i punti, le competenti autorità procederanno alla sua espulsione.

Al termine dei 2 anni, le Autorità di Immigrazione (**Prefetture**) procederanno a verificare che il cittadino straniero abbia raggiunto almeno 30 crediti e l'attestazione della conoscenza della lingua italiana (livello A2). In caso di non raggiungimento dei crediti necessari, l'accordo è prorogato per un anno alle stesse condizioni.

3.8.4. Sistema della Carta blu – ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati

Ai sensi del D.Lgs. 108/2012 e dell'art. 27 del D.Lgs. 286/1998, **i lavoratori altamente qualificati possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote.**

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore (per esempio direttori e dirigenti generali di azienda, imprenditori, ingegneri, architetti ecc.).

È richiesta la certificazione rilasciata dal paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale.

Si specifica che tale **permesso** ha una **durata biennale**, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

La procedura per richiedere il nulla osta lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione delle **Prefetture** territorialmente competenti è attivata esclusivamente con il sistema informatico a cui si può accedere direttamente dal sito del Ministero dell'interno: <http://nullaostalavoro.interno.it>.

Il datore di lavoro, completata la prima fase di registrazione dei dati, potrà accedere all'area di "Richiesta Moduli" e selezionare il modulo di richiesta nulla osta al lavoro per il rilascio della carta blu Ue (Modulo BC).

Per l'invio telematico del modulo è necessario aver inserito tutti i dati obbligatori richiesti – tra i quali la proposta di contratto di lavoro, il titolo di istruzione, la relativa qualifica professionale e l'importo dello stipendio annuo lordo.

Lo Sportello unico per l'immigrazione ha un termine massimo di 90 giorni per l'espletamento della pratica e il rilascio o diniego del nulla osta al lavoro. Qualora la richiesta si concluda positivamente, il lavoratore straniero altamente qualificato potrà fare ingresso in Italia e dovrà recarsi allo Sportello unico per l'immigrazione entro otto giorni dall'ingresso per sottoscrivere il contratto di soggiorno.



4. Compravendita e locazione di immobili industriali e commerciali

L'imprenditore che decide investire in Toscana dovrà scegliere se comprare o affittare un immobile ove esercitare la propria impresa.

Nel caso di una compravendita immobiliare, a differenza dell'affitto, ove i costi sono sicuramente più contenuti e non comportano un esborso iniziale, è necessario operare un investimento iniziale e sostenere alcune spese tra le quali: onorari notarili, tasse, mutuo, spese di manutenzione dell'edificio ecc.

Nei paragrafi che seguono saranno descritte le principali caratteristiche e differenze tra compravendita e locazione immobiliare.

4.1. Compravendita immobiliare

Con il contratto di **compravendita immobiliare** una parte trasferisce ad un'altra il diritto di proprietà o altro diritto su un bene immobile ricevendo in cambio il corrispettivo di un prezzo.

I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per atto pubblico a pena di nullità.

4.1.1. *Procedura per comprare un immobile*

E' prassi consolidata che per concludere un contratto di compravendita siano necessarie:

- uno o più articolate fasi di trattative
- la proposta irrevocabile d'acquisto
- la stipula del contratto preliminare
- la stipula del contratto definitivo di compravendita.

La fase delle **trattative** è antecedente ed eventuale rispetto alla conclusione del contratto di compravendita ed è caratterizzata dalla libertà delle parti.

Le trattative possono, infatti, essere svolte via fax o via posta elettronica in relazione a tutti gli elementi del futuro accordo o solo per quelli più importanti.

Durante le trattative lo scopo principale delle parti è quello di valutare i seguenti aspetti:

- congruità prezzo richiesto
- stato, provenienza e stato giuridico del bene
- regolarità degli impianti
- regolarità aspetti condominiali
- regolarità aspetti fiscali.

Una volta concluse le trattative l'acquirente può sottoscrivere una "**proposta irrevocabile di acquisto**" che **deve essere redatta per iscritto**.

La proposta d'acquisto diventa vincolante per il venditore nel momento in cui questi appone, sempre per iscritto ed in modo inequivocabile, la propria firma per accettazione.

Con il **contratto preliminare**, che la legge richiede in forma scritta, l'acquirente e il venditore si obbligano a stipulare, in un momento successivo, il contratto definitivo di compravendita.

Il passaggio di proprietà dei beni immobili dal venditore all'acquirente avviene con la **stipulazione del rogito, contratto definitivo di compravendita**, che è un atto pubblico in forma scritta redatto da un **Notaio** con le formalità richieste dalla legge.

Al fine di rendere pubblico l'atto nei confronti di terzi, il **Notaio** deve poi provvedere alla registrazione del rogito presso l'Ufficio delle Entrate e alla sua trascrizione presso la **Conservatoria dei Registri immobiliari**.



Link utili: Conservatoria dei Registri immobiliari

www.catasto.it/conservatoria.html



Approfondimenti

Documentazione per l'atto di compravendita

Di seguito si elenca la documentazione necessaria per la stipula dell'atto definitivo di compravendita di immobili:

- In caso di **vendita di terreno**: è necessario allegare il CUD (certificato di destinazione urbanistica)
- In caso di **vendita di fabbricato**: ai fini della commerciabilità degli edifici, occorre far menzione nell'atto gli estremi autorizzativi (estremi della licenza edilizia, o concessione edilizia o permesso di costruire a seconda della data di costruzione dell'immobile). Si precisa che regole particolari valgono se l'immobile venduto è un **bene culturale**
- **Dichiarazione di conformità ai dati catastali**: dal 1 gennaio 2010 per tutti i contratti di vendita aventi ad oggetto il trasferimento su unità immobiliari già esistenti, il venditore deve dichiarare, con il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tale dichiarazione deve essere fatta a pena di nullità del contratto
- **Certificato di agibilità**: il venditore di un immobile deve consegnare al compratore il certificato di agibilità, ossia il documento che attesta che l'immobile ha le caratteristiche legali per assolvere la sua funzione economico sociale. La mancanza del certificato di agibilità è causa di deprezzamento del bene
- **Attestato di prestazione energetica (cd. APE)**: per la regolare stipula dell'atto notarile di compravendita il venditore deve dotare l'immobile dell'APE. Il certificato energetico è il documento ufficiale che attesta i risultati della certificazione energetica di un edificio ha validità 10 anni, ed è prodotto da un soggetto accreditato (Certificatore Energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.

4.2. Aspetti fiscali della compravendita immobiliare

Per la cessione di **immobili strumentali** da parte di imprese, si applica in via generale un regime di **esenzione da IVA**.

Le parti contraenti possono in ogni caso scegliere di applicare l'IVA, dandone espressa opzione nell'atto di compravendita: in questo caso, l'aliquota applicata è pari al **22%**.

Nel caso in cui le cessioni di beni immobili siano effettuate da imprese **costruttrici** o che abbiano effettuato sull'immobile **interventi di recupero** (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) **entro 5 anni** dall'ultimazione dei lavori, l'IVA deve essere applicata **obbligatoriamente** nella misura del 22%.

Sulla cessione sono inoltre dovute: l'**imposta di registro** nella misura fissa di **€168** (€ 200 a partire dal 2014), l'**imposta ipotecaria** nella misura del **3%** (in misura fissa di € 200 a partire dal 2014) e l'**imposta catastale** corrispondente al **1%** (in misura fissa di € 200 a partire dal 2014).

Se invece l'**immobile strumentale** viene **ceduto da un privato**, l'IVA non viene mai applicata, mentre le altre imposte sono dovute nella misura del **7%** per l'**imposta di registro** (9% a partire dal 2014), **2%** per l'**imposta ipotecaria** (in misura fissa di € 50 a partire dal 2014), e **1%** per l'**imposta catastale** (in misura fissa di € 50 a partire dal 2014).

4.2.1. Imposta Municipale Unica sugli immobili

L'**Imposta Municipale sugli Immobili** (o anche **IMU**) è dovuta da tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di immobili (fabbricati e terreni). Per ulteriori informazioni si veda paragrafo 2.3.3.

4.3. Locazione

Con il **contratto di locazione** una parte si obbliga a far godere ad un'altra un immobile per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo.

Quando l'immobile oggetto della locazione²¹ sarà destinato a attività produttive sia di **reddito d'impresa** che di lavoro autonomo, si parla di locazione ad **uso commerciale**²².

La durata minima del contratto di locazione commerciale è di 6 anni, mentre la durata massima è di 30 anni.

Il contratto di locazione commerciale deve avere forma scritta quando:

- È di durata **superiore a 9 anni**: in tal caso deve essere redatto con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata a pena di nullità;
- È concluso con una **Pubblica Amministrazione**.

In tutti gli altri casi pur vigendo la libertà delle forme, ai fini della registrazione, è necessario che il contratto sia comunque redatto per iscritto.

²¹ Sono esclusi da questa tipologia di locazione gli immobili adibiti ad un'attività agricola.

²² La locazione ad uso commerciale è regolata oltre che dalle disposizioni del codice anche da una disciplina particolare (artt. 27-42 l.392/78, cd. legge sull'equo canone).



Come si registra il contratto di locazione?

Il contratto di locazione può essere registrato:

- **con modalità telematica (on line):** è una modalità particolarmente snella e consente una più veloce registrazione tramite il sito web www.agenziaentrate.gov.it. Possono applicarla tutti i contribuenti che siano abilitati ai servizi telematici con Fisconline, mentre è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili.
- **con modalità tradizionale (cartacea):** è necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, compilando il Modello 69 e dopo avere effettuato il pagamento dell'**imposta di registro** con **Modello F23**. Le parti contraenti devono calcolare il tributo e versarlo presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale. I contribuenti che, invece, hanno deciso di optare per il regime della cedolare secca devono, compilando sempre il modello 69 da consegnare in ufficio, indicare la scelta per il nuovo regime sostitutivo.

4.3.1. Procedura per locare un immobile

L'immobile da concedere in locazione deve essere idoneo per essere per il conduttore ad essere pattuito. A tal scopo il locatore è tenuto a fornire una serie di documenti tecnico-amministrativi che lo attestano quali:

Tabella 34: Documenti tecnico-amministrativi

Documenti tecnico-amministrativi	
Certificato di agibilità	Per fornire al conduttore la prova dell'idoneità dell'immobile all'uso convenuto il locatore deve fornire al convenuto il certificato di agibilità che attesta la corrispondenza dell'immobile a determinati requisiti legali ed igienici.
Attestato di prestazione energetica (cd. APE)	Salvo che l'immobile ne sia già dotato chi decide di darlo in locazione deve far predisporre l'APE se ricorre una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">- Intende fare un annuncio commerciale di locazione: negli annunci immobiliari l'indice di prestazione energetica dell'immobile riportato nell'APE- L'immobile si trova in una delle regioni che prevedono l'obbligo per il locatore di consegnare l'APE al conduttore in sede di stipula del contratto ed individuarne copia dalla regione stessa e ciò a pena di sanzioni economiche: Tra queste regioni vi rientra anche la Toscana- Se si tratta di edifici o di unità già dotati di APE nel contratto di locazione deve essere inserita una clausola con cui il conduttore dichiara di aver già ricevuto un' adeguata informazione.

Fonte: Elaborazione KPMG

4.4. Aspetti fiscali della locazione

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni **immobili strumentali** devono essere registrati. La registrazione può essere effettuata o dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l'ammontare del canone pattuito.

Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di **30 giorni** dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), ma se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell'anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.

Per la registrazione dei contratti è obbligatorio il versamento delle **imposte di registro** e **bollo**. L'importo dell'**imposta di registro** varia a seconda dell'immobile seguente locato, come da tabella seguente:

Tabella 35: Applicazione dell'imposta di registro

IMMOBILE	PERCENTUALE
Fabbricati strumentali	1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti titolari di partita IVA
	2% del canone annuo, se la locazione è effettuata da privati

Fonte: Elaborazione KPMG normativa di cui al D.P.R. 131/1986. Aliquote aggiornate a Ottobre 2013.

L'**imposta di bollo** è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine del contratto.

I contratti di locazione di **immobili strumentali** prevedono un regime naturale di **esenzione da IVA**. È possibile tuttavia esprimere nel contratto l'opzione per l'applicazione del tributo, che sarà dovuto nella misura del **22%** sul totale dei canoni.




5. Accessibilità e servizi

Nel presente capitolo sarà fornita una panoramica delle infrastrutture presenti sul territorio e che favoriscono la nascita e lo sviluppo delle imprese.


La Toscana possiede, infatti, una fitta rete di trasporti su strada, ferroviari, via mare, e aerei che garantiscono efficienza nella circolazione di persone e merci e permettono una forte crescita del territorio.

Come a tutti noto, l'Italia fa parte dell'Unione Europea, pertanto le vendite e gli acquisti di beni e servizi che si realizzano tra l'Italia e uno Stato appartenente all'Unione sono privi di qualsiasi vincolo o barriera. Diversamente, le vendite e gli acquisti effettuati tra l'Italia e uno Stato al di fuori dell'Unione devono obbligatoriamente passare attraverso le dogane, che richiedono alcuni adempimenti particolari, anch'essi descritti nel presente capitolo.



5.1. Accessibilità ed infrastrutture

All'interno del territorio della Regione Toscana vi sono tre arterie autostradali, due delle quali, la **A1** e la **A12**, mettono in collegamento la regione rispettivamente con il Nord e il Sud della penisola e con Genova, mentre la terza, la **A11**, mette in collegamento l'entroterra della regione con la zona costiera.



A breve si aggiungerà anche l'Autostrada Tirrenica che permetterà di collegare Livorno con Civitavecchia.

La **A1**, conosciuta anche con il nome di **Autostrada del Sole**, è la principale autostrada presente nel territorio nazionale. Collega Milano con Napoli e attraversa tutta la Toscana da Nord a Sud, toccando le province di Firenze, Arezzo e Siena. La **A11**, **Firenze-Mare**, è l'arteria autostradale più trafficata della Toscana e collega Firenze al litorale tirrenico centro settentrionale (Pisa e la Versilia), attraversando la pianura dell'Arno, l'area industrializzata di Prato e Pistoia, la Valdinievole e la piana di Lucca. La **A12**, collega invece le località balneari della Versilia con Carrara, Massa, Pisa e Livorno.

Infine l'**Autostrada Tirrenica**²³, una volta terminata, permetterà di collegare Livorno a Civitavecchia, città strategiche grazie alla presenza di due dei principali porti italiani, sia per il trasporto merci che delle persone.

5.1.1. I servizi aeroportuali e portuali in Toscana

La Toscana possiede otto aeroporti attivi, di cui il principale è l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, un aeroporto militare aperto al traffico civile e commerciale. Numerose sono le compagnie aeree che partono da Pisa, anche *low cost*, verso l'Italia, l'Europa e il resto del mondo con voli intercontinentali diretti anche verso gli Stati Uniti d'America.

Da un punto di vista commerciale, tra i principali aeroporti oltre al Galileo Galilei ricordiamo quello di Firenze e Siena.

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali servizi aeroportuali della Toscana²⁴:

Tabella 36: Servizi aeroportuali in Toscana

Aeroporto	Servizi	Numero Tel./Fax	Sito internet
Galileo Galilei (Pisa)	Commerciale, civile e militare	Tel: 050 849 300	www.pisa-airport.com
Amerigo Vespucci (Firenze)	Commerciale e civile	Tel: 055 30615	www.aeroporto.firenze.it
Corrado Beccarini (Grosseto)	Militare e turistico	Tel: 0564 492779 Fax: 0564 493099	www.grossetoairport.com
Teseo Tesei (Isola d'Elba)	Turistico	Tel: 0565 976011	www.elbaisland-airport.it
Ampugnano (Siena)	Commerciale	Tel: 0577 392226	www.aeroportosiena.it

Fonte: Elaborazione KPMG, siti internet citati in tabella.

Dal punto di vista dei porti, tre sono i principali:

- il **Porto di Livorno**, oltre ad essere il porto più importante della Toscana, è anche uno dei principali porti italiani di notevole importanza per il traffico passeggeri e commerciale di tutto il Mar Mediterraneo
- il **Porto di Piombino**, più piccolo rispetto a quello di Livorno, ma tuttavia strategico per il traffico commerciale industriale e turistico. Oggi il porto di Piombino è molto sfruttato dalle grandi industrie pesanti della zona ed i traffici maggiori riguardano i prodotti siderurgici ed ha anche una grossa vocazione turistica con i collegamenti con Sardegna, Corsica e Isola d'Elba ed è ai primi posti in Italia per numero di passeggeri trasportati
- il **Porto di Carrara** si trova nella località balneare di Marina di Carrara ed è uno dei più attrezzati e funzionali scali marittimi d'Europa.



Link utili: Porti toscani

www.portolivorno.it; www.porto.piombino.li.it; www.portodicarrara.eu

²³ Il tratto nord Rosignano-San Pietro in Palazzi (4 Km), è stato messo in esercizio l'8 giugno 2012. Il termine dei lavori è previsto per il 2017.

²⁴ Sui siti internet indicati in tabella è possibile trovare le tariffe di riferimento per i servizi aeroportuali di trasporto merce.

5.1.2. Gli interporti

Nel territorio toscano sono presenti due interporti di interesse regionale e classificati di rilevanza nazionale, entrambi gestiti da Società per azioni con la partecipazione di enti pubblici e soggetti privati.

Gli interporti presenti nel territorio della regione Toscana sono:

- l'**interporto di Prato** (www.interportoprato.it)
- l'**interporto Amerigo Vespucci di Livorno** nel Comune di Collesalveti (www.interportotoscano.it).

Entrambi sono in grado di erogare alle aziende, alle persone che vi operano e ai mezzi che vi affluiscono servizi quali:

- servizi di **Dogana**
- officina **riparazioni container**
- controllo **accessi telematico**.

L'interporto di Prato fornisce anche il servizio di manovra ferroviaria e sosta delle unità all'interno del terminale.

E' in fase di realizzazione inoltre l'**interporto di Arezzo**, una piattaforma logistica di 290mila metri quadri localizzata in prossimità del casello dell'Autostrada A1.



Link utili: Interporti toscani
www.interportoprato.it; www.interportotoscano.com;
www.interportoarezzo.com

5.1.3. Le Linee Ferroviarie in Toscana

L'infrastruttura ferroviaria in Toscana si estende complessivamente per 1.479 km di linee e 181 stazioni.



Link utili: Stazioni Ferroviarie Toscane
www.fsitaliane.it

I trasporti commerciali sono gestiti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., e offrono diverse soluzioni logistiche per collegamenti nazionali ed internazionali, rispondendo al criterio della specializzazione per settori di mercato, così come dettagliato nella tabella che segue:

Tabella 37: Servizi trasporti commerciali gestiti da Ferrovie dello Stato S.p.A.

Settore	Servizi
Automotive	Trasporto di vetture (auto e veicoli commerciali), veicoli industriali (mezzi agricoli e macchine movimento terra), componentistica e pezzi di primo equipaggiamento.
Chimica	Trasporto di materiale del settore del chimico, petrolchimico e delle altre merci RID, dei prodotti di riciclo e dei rifiuti.
Intermodale	Trasporto nel settore degli operatori multimodali (MTO) nazionali ed internazionali, per il trasporto di containers, casse mobili e semirimorchi e di camion.
Materie Prime e Beni di consumo	Trasporto dei materiali da costruzione, del legno, carta e cellulosa, degli elettrodomestici, dei tabacchi, del materiale ferroviario e materiale rotabile, dei cereali, dei prodotti pallettizzati per la grande distribuzione e del trasporto di mezzi per le forze armate italiane ed internazionali.
Siderurgia	Trasporto di prodotti siderurgici semilavorati e finiti (compresi i fuori sagoma e le lunghezze eccezionali), dei metalli in genere e delle materie prime siderurgiche. Specializzazione nel trasporto di rottame ferroso, coils, semilavorati, prodotti lunghi e tubi, offre elevate capacità di trasporto in termini di peso, volumi e dimensioni.

Fonte: Elaborazione KPMG dati dal sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato sezione "Trasporto merci".

I prezzi del trasporto merce sono disponibili sul sito Internet www.cargo.trenitalia.it alla pagina "Condizioni di Trasporto", sezione Listino Prezzi. I principali sono riepilogati nella tabella che segue:

Tabella 38: Servizi trasporti commerciali gestiti da Ferrovie dello Stato S.p.A.

TIPOLOGIA TRASPORTO	CORRISPETTIVO CHILOMETRICO
Treno completo	€ 25,00 TRENO/KM
Carro singolo	€ 3,20 CARRO/KM

Fonte: Elaborazione KPMG dati dal sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato sezione "Trasporto merci". Dati aggiornati a Ottobre 2013.

5.1.4. Il Trasporto pubblico locale

Il trasporto pubblico locale su gomma sta vivendo un profondo cambiamento a livello nazionale. La Regione Toscana in questo contesto sta riformando il Trasporto pubblico locale su gomma, per garantire la sostenibilità economica e sociale del settore.

Tale riforma prevederà entro il 2014 il passaggio del servizio ad uno unico gestore di bus ed un biglietto unico regionale.

Ad oggi, in seguito alle gare per l'affidamento del **Servizio di trasporto pubblico locale**, la Toscana è divisa in 14 lotti assegnati a 11 società consortili a responsabilità limitata e a 3 soggetti unici.

Tabella 39: Società del servizio di trasporto pubblico locale in Toscana

Servizio di trasporto pubblico locale toscano		
Società	Numero di Tel	Sito web
ATAF e Li-nea (area metropolitana di Firenze)	Numero verde da rete fissa: 800-424500	www.ataf.net
	Numero verde da rete mobile a pagamento: 199-104245	
ATL (Livorno e provincia, Val di Cecina e Isola d'Elba)	Numero verde da rete fissa: 800-317709	www.atl.livorno.it
ATN (Massa, Carrara e provincia)	Numero Verde: 800.223.010	www.atnsrl.it
ATM (provincia di Livorno, area di Piombino)	Numero verde da rete fissa: 800-922984	www.tiemmespa.it
	Numero verde da rete mobile a pagamento: 199-168182	
Autolinee Chianti Valdarno (provincia di Firenze, Colline del Chianti e Valdarno)	Numero Telefono: 055-47-821	www.acvbus.it
Autolinee Mugello Valdisieve (provincia di Firenze, Mugello e Val di Sieve)	Numero Telefono: 055-47-821	www.amvbus.it
Blubus (Pistoia e provincia)	Numero Telefono: 848.800.730	www.blubus.it
Compagnia Pisana Trasporti (Pisa e provincia)	Numero verde da rete fissa: 800.570.530	www.cpt.pisa.it
	Numero verde da rete mobile a pagamento: 199.120.150	
Consorzio Autolinee Pratesi (Prato e provincia)	Numero Telefono: 0574.6081	www.capautolinee.it
Etruria Mobilità (Arezzo e provincia)	Numero verde da rete fissa: 800.922.984	www.etruriamobilita.it
	Numero verde da rete mobile a pagamento: 199.168.182	
Piùbus (provincia di Firenze, Empoli e Valdelsa)	Numero Telefono: 0574 6081	www.piubus.it
Rama Mobilità (Grosseto e provincia)	Numero Telefono: 199 848 787	www.ramamobilita.it
Siena Mobilità (Siena e provincia)	Numero Telefono: 0577 204111	www.sienamobilita.it
Vaibus (Lucca e provincia)	N.A.	www.vaibus.it

Fonte: Elaborazione KPMG su dati siti internet società di trasporto pubblico locale

5.1.5. Tariffe/pedaggi autostradali

Il **pedaggio** è l'importo dovuto alla società concessionaria di costruzione e gestione della rete autostradale italiana (**Autostrade per l'Italia S.p.A.**) per l'utilizzo dell'autostrada. Il pedaggio è determinato secondo le tariffe stabilite dalla normativa di settore, recepite nelle Convenzioni in essere tra le società concessionarie e l'Ente concedente ANAS.



Link utili: Autostrade per l'Italia

www.autostrade.it



La circolazione delle merci

Unione Europea

Le merci circolano liberamente in tutta l'Unione Europea, pertanto per le cessioni di beni intracomunitarie non è previsto alcun dazio doganale.

Le imprese sono dispensate da qualsiasi formalità amministrativa per la circolazione della maggior parte delle merci tra i paesi dell'UE.

In caso di operazioni intracomunitarie le società devono unicamente compilare il cd. **Modello Intrastat**, consistente in una dichiarazione di scambio dei beni che raccoglie informazioni statistiche sul commercio intracomunitario. Se il volume delle operazioni supera € 50.000, le società sono tenute alla compilazione del modello con cadenza mensile, altrimenti ogni tre mesi.

Fuori Unione Europea

Le cessioni di beni tra società residenti in Italia e Società residenti fuori dall'Unione Europea devono obbligatoriamente passare attraverso le dogane dell'Unione. In questo caso, per chi acquista, è dovuto il pagamento di dazi doganali relativamente alle merci che attraversano il territorio.

In virtù di nuovi sistemi informatizzati (**sistema ECS**), le formalità relative allo sdoganamento (e cioè all'uscita delle merci) si sono accelerate, in quanto è permessa la trasmissione elettronica dei dati rilevanti tramite i quali la società può verificare, con tempestività, l'esito dell'esportazione. A differenza di quanto accadeva in precedenza, infatti, le dogane comunicano elettronicamente l'avvenuta uscita della merce, senza necessità di documenti cartacei.

Lo sdoganamento viene effettuato dagli uffici doganali competenti. In base al sistema ECS, le dichiarazioni doganali di esportazione devono essere redatte avvalendosi del **MODELLO DAU** e del nuovo **Modello DAE** (Documento di Accompagnamento delle Esportazioni), e attraverso il **MRN** (*Movement Reference Number*), ossia il numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale.

Il DAE viene stampato in base ai dati ricavati dalla dichiarazione di esportazione, eventualmente modificati dal dichiarante/rappresentante e/o rettificati dall'ufficio di esportazione e completati con l'indicazione del numero di riferimento del movimento (MRN) e del numero di riferimento dell'ufficio di esportazione.


La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione della dichiarazione di esportazione al competente ufficio doganale (modello DAU)
- l'ufficio doganale di esportazione:
 - ✓ riceve la documentazione cartacea e la inserisce nel sistema elettronico AIDA
 - ✓ autorizza lo svincolo delle merci
 - ✓ conserva il DAU cartaceo e compila consegna al dichiarante il DAE, che dovrà scortare la merce fino all'uscita

- ✓ trasmette un messaggio elettronico all'ufficio doganale di uscita
- l'ufficio doganale di uscita:
 - ✓ riceve la merce dall'ufficio doganale di esportazione
 - ✓ verifica che le merci presentate corrispondano a quelle dichiarate e sorveglia la loro uscita materiale dal territorio doganale comunitario
 - ✓ comprova l'uscita dei beni dal territorio comunicando il "visto uscire".

Il nuovo sistema permette di verificare l'avvenuta esportazione direttamente all'interno del sito Internet dell'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it).

Infine, dal 2009 è stato avviato il sistema di registrazione EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) degli operatori economici, composto da 15 caratteri e preceduto dal codice dello Stato (IT per l'Italia). In generale tale codice è formato per gli operatori italiani dalla sigla IT e dalle 15 cifre che compongono la **Partita IVA**.



6. Vivere in Toscana

La Toscana è caratterizzata da molteplici fattori che garantiscono una qualità della vita fra le migliori in tutta Italia, come anche evidenziato dalla stima pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore per l'anno 2012.

Il benessere è infatti una grandezza multidimensionale, legato a molti indicatori che descrivono i diversi aspetti che influenzano la qualità della vita, collegati certamente a variabili che non sempre sono di facile misurazione.

Gli indicatori più strettamente economici, infatti, non sono sempre in grado di rappresentare altri aspetti importanti, quali l'ambiente, l'accesso ai servizi, le opportunità per il tempo libero, e persino alcune condizioni ambientali come il clima.

Sotto questo profilo la **Toscana si colloca al quinto posto** tra tutte le regioni Italiane, confermandosi come una regione che garantisce un buon equilibrio tra i diversi aspetti del benessere e in cui la qualità della vita è mediamente elevata. Ciò è dovuto alla simultanea presenza di molti elementi positivi, quali i servizi e le infrastrutture, l'ambiente e la salute, e i servizi per il tempo libero.

In particolare, la maggior parte delle province toscane si collocano nella metà alta della classifica nazionale (spiccano Siena, Firenze e Arezzo).

Nella tabella seguente sono riepilogate le "posizioni" in classifica delle province toscane, su un totale di 107 a livello nazionale:

Tabella 40: Province toscane nella classifica nazionale

Province Toscane	Posizione
Siena	2
Firenze	18
Arezzo	19
Grosseto	28
Livorno	30
Pisa	31
Lucca	33
Prato	35
Pistoia	52
Massa Carrara	56

Fonte: Elaborazione KPMG dati dal sito ufficiale del Il Sole 24 Ore.

Gli affari e il lavoro, il tempo libero, i servizi, ambiente e salute sono in genere le grandezze in cui le province toscane hanno la maggiore forza, consolidando l'immagine della Toscana attenta alle necessità delle imprese, allo sviluppo dell'economia, alla soluzione dei problemi ambientali, e alla fornitura dei servizi per la popolazione. La forte attrattività turistica, legata principalmente alla presenza delle numerose città d'arte nella regione ha portato, inoltre, anche ad una buona presenza di attività per il tempo libero.

In merito a quest'ultimo aspetto, la Toscana ha un panorama di molto vasto, principalmente in termini di **opere artistiche**. In Toscana sono infatti presenti oltre 390 musei, pari al 10% dei musei presenti in Italia, un patrimonio che ogni anno richiama circa milioni di visitatori. Seconda solo al Lazio per presenze assolute di visitatori nei monumenti d'arte, la Toscana è prima per quanto riguarda la presenza media per istituto con oltre centomila ingressi annuali: sotto questo punto di vista, Firenze è la prima città della regione, ospitando alcuni dei musei più famosi al mondo.

Prima di trattare in maniera più approfondita gli aspetti legati alla salute e all'istruzione dei cittadini, cui si dedicano i paragrafi successivi, sono opportune alcune segnalazioni in termini della sicurezza dei cittadini, altro parametro fondamentale per individuare la qualità della vita.

Sotto questo profilo, in Toscana esiste l'**Osservatorio sulla Sicurezza**, istituito nel 2000 nell'ambito del Progetto speciale "Una Toscana più sicura", che ha come obiettivo quello di fornire un quadro conoscitivo delle condizioni di sicurezza in Toscana, per consentire un indirizzo più efficace delle politiche di intervento.

La struttura svolge le funzioni di studio, ricerca, osservazione e documentazione, previste dall'art.5 della Legge Regionale 38/01, attraverso la raccolta di dati ed elaborazioni che possano costituire uno strumento di supporto per la pianificazione e la realizzazione di con più alti livelli di sicurezza da parte della Regione e degli Enti locali.

Nel presente capitolo, infine, oltre agli aspetti legati alla qualità della vita, sarà dato spazio anche agli indici del costo della vita, che sintetizzano l'andamento dei prezzi di determinati beni di consumo e servizi, e al sistema fiscale per le persone fisiche.

6.1. Il sistema sanitario in Toscana

Il sistema sanitario toscano fonda la propria forza su un modello organizzativo e di governo caratterizzato da una struttura stabile ma al tempo stesso flessibile, in grado quindi di adeguarsi ai cambiamenti e recepire le istanze di rinnovamento che provengono dalla società civile e dal mondo istituzionale. La Toscana, già a partire dal 2004, ha adottato il **Governo clinico** all'interno del sistema sanitario, un organo dedicato alla formazione e al miglioramento dei servizi sanitari locali.

Le attività che ne conseguono agiscono sia sul versante organizzativo che su quello culturale, al fine di avere una migliore gestione della conoscenza sull'assunzione di decisioni cliniche e puntando su una corretta gestione della sicurezza del paziente e una migliore comunicazione fra professionisti amministratori e cittadini.

Gli scopi vengono perseguiti dall'elaborazione, da parte del Consiglio sanitario regionale, di **Linee guida** dedicate alle patologie, e dalla creazione di percorsi assistenziali omogenei, che permettono la creazione di reti regionali in settori strategici come quelli della oncologia e dei trapianti, con lo scopo di aiutare i professionisti ad assumere le decisioni cliniche individuando gli strumenti di cura più efficaci, garantendo ai cittadini appropriatezza terapeutica ed uniformità di cura.

Il servizio sanitario toscano conta su oltre 50.000 persone tra medici, infermieri e tecnici che lavorano quotidianamente nei **n. 40 ospedali della Toscana**, nelle strutture e nei servizi sanitari del territorio.

La Regione si articola inoltre in Commissioni regionali, Comitati regionali, Osservatori regionali, Gruppi di lavoro regionali e Reti regionali composte da alte figure professionali coinvolte in

molteplici aree di interesse, quali ad esempio Alimentazione, Bioetica, Lotta al dolore, Malattie rare, Medicina dello sport, Salute dei bambini.

L'organizzazione sanitaria locale è strutturata tramite **n. 12 Aziende Sanitarie Locali** (o anche **ASL**), sezioni territoriali del Servizio sanitario regionale che garantiscono l'assistenza nelle diverse aree della regione.

Nel 1994 sono state costituite le aziende ospedaliere **Careggi** e **Meyer** (Firenze), quella pisana e quella senese, che poi si sono trasformate (con l'intervento del decreto legislativo n° 517/1999), nelle cosiddette Aziende Ospedaliere Universitarie, che tramite la partecipazione dell'università al Sistema sanitario regionale, integrano le funzioni di ricerca, formazione e assistenza svolte singolarmente dalle Università e dal Servizio sanitario regionale.

Il Servizio sanitario regionale della Toscana opera in linea con il Servizio sanitario nazionale.

Il **Servizio Sanitario Nazionale (Ssn)** è composto da **“Livelli essenziali di assistenza” (Lea)**²⁵ costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal **reddito** e dal luogo di residenza.

Per poter accedere alle prestazioni comprese nei Lea occorre essere iscritti al Servizio sanitario nazionale. La domanda di iscrizione può essere effettuata presso gli uffici dell'Azienda sanitaria locale di residenza. In seguito all'iscrizione viene rilasciata la **tessera sanitaria**, necessaria per accedere ai servizi assistenziali.

A parte le prestazioni di urgenza, per accedere alle prestazioni dei Lea nelle strutture sanitarie gestite direttamente dal Ssn (ad esempio le **ASL** e gli ospedali) e nelle strutture private accreditate e convenzionate con il Ssn è necessaria una prescrizione sul ricettario regionale rilasciato dal medico (“ricetta rossa”) e, se il cittadino non appartiene a una categoria esente, il pagamento di un ticket.



Link utili: Servizio Sanitario Toscana
www.regione.toscana.it/sst

Link utili: Careggi
www.aou-careggi.toscana.it
Tel. 055.794.111

Link utili: Meyer
www.meyer.it
Tel. 055 56621 / Fax: 055 5662400

²⁵ Fino a quando i Lea rimarranno alla base del Sistema, nessuno potrà essere escluso dalle cure perché troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose, perché dedito a comportamenti nocivi alla salute, troppo povero o, paradossalmente, troppo ricco: un reddito elevato può, al limite, giustificare la corresponsione di un ticket, ma non l'esclusione dal diritto all'assistenza.

Oltre all'art. 32 della Costituzione (*“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”*), è la legge di istituzione del Ssn del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e rafforzato nelle successive riforme.

6.1.1. Assistenza sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, **l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale** garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Devono iscriversi al Ssn:

- I cittadini stranieri **titolari di permesso di soggiorno** che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento
- i cittadini stranieri **regolarmente soggiornanti** o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi
- i **familiari a carico** (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

Per iscriversi al Ssn è necessario recarsi presso l'Azienda Sanitaria del territorio di residenza ovvero presso quella in cui si ha l'effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), con la seguente documentazione:

- documento di identità personale
- **codice fiscale**
- permesso di soggiorno
- autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza).

L'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla **ASL** la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno.

All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato il **Tesserino sanitario personale**, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.

Infine, se non si è in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, viene comunque garantito il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

A tal fine si dovrà richiedere presso qualsiasi **ASL** un **tesserino**, chiamato **S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)**, valido sei mesi ma rinnovabile, con il quale si ha diritto all'assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non e in regime di *day-hospital*, e alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

6.1.2. Costi inerenti la tutela della salute

Ticket Sanitari: rappresentano la parte del costo sanitario che deve essere pagata dal cittadino. Tutti i cittadini (e quindi anche gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale), salvo gli esenti, devono pagare i Ticket sanitari. Per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche di ticket ammontano ad **€ 38** per ciascuna ricetta.

Ticket aggiuntivi: si va a sommare al ticket ordinario previsto per le prestazioni specialistiche, ed hanno un importo variabile in funzione di parametri economici del nucleo familiare. A partire dal 3 settembre 2012 si applicano le nuove tariffe ai sensi della DGR 753/2012.

Come evidenziato nella tabella sottostante sono 4 le fasce ISEE/**Reddito** del nucleo familiare. Risulta molto importante dichiarare a quale fascia si appartiene in quanto la mancata dichiarazione comporta la collocazione nella fascia più elevata.

Di seguito si riporta il riepilogo dell'importo del contributo aggiuntivo a carico di ciascun cittadino, suddiviso per fasce economiche di **reddito** familiare fiscale o ISEE e per prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica.

Tabella 41: Costi del servizio sanitario locale

SPECIALISTICA AMBULATORIALE TICKET AGGIUNTIVO SU RICETTE					
Fasce Economiche Reddito Familiare fiscale (ER) o Isee*					
	Da	€ 0	€ 36.152	€ 70.001	€ 100.000
	a	€ 36.151	€ 70.000	€ 100.000	
Specialistica ambulatoriale escluso le prestazioni in dettaglio		€ 0	€ 10	€ 20	€ 30
RMN e TAC		€ 0	€ 10	€ 24	€ 34
Prestazioni a cicli		€ 0	€ 10	€ 24	€ 34
Pacchetti ambulatoriali complessi di medicina fisica e riabilitazione		€ 0	€ 32	€ 52	€ 82
Chirurgia ambulatoriale e diagnostica per immagini (Pet e scintigrafie)		€ 0	€ 15	€ 30	€ 40

ASSISTENZA FARMACEUTICA TICKET SUI FARMACI IN CONVENZIONE					
	Da	€ 0	€ 36.152	€ 70.001	€ 100.000
	a	€ 36.151	€ 70.000	€ 100.000	
Ticket a confezione e ricetta		€ 0	da € 2 a € 4	da € 3 a € 6	da € 4 a € 8

Fonte: Elaborazione KPMG dati forniti dai siti internet Asl della Regione Toscana. Dati aggiornati a Giugno 2013.

ISEE: è una sigla che significa Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Esso dà informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia tenendo in considerazione la sua composizione e le sue caratteristiche specifiche in base ad una scala di equivalenza determinata dalla legge. La DGR 753/2012 ha reso obbligatorio l'indicatore ISEE a partire dal 02 gennaio 2013. Il nucleo familiare che rileva ai fini ISEE è costituito dal dichiarante, i coniugi, i figli le altre persone che convivono presenti nello stato di famiglia e altri soggetti a carico a fini **IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.*

I cittadini non assistiti dal SSN sono tenuti al pagamento dell'intero importo delle prestazioni, siano esse urgenti o programmate, secondo le tariffe determinate dal Servizio Sanitario Regionale.

Le esenzioni ticket sanitario per reddito sono riconosciute a:

- cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui
- disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia < 8.263,31 euro; incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico
- titolari di pensione o assegno sociale di età > 65 anni, e familiari a carico
- titolari di pensione minima, di età > 60 anni, e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia < 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.



Link utili: **Ticket sanitari e esenzioni**

www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=34&area=Il_Ssn

6.2. L'offerta scolastica in ambito nazionale e regionale

Il sistema scolastico e universitario ha subito, nel corso degli ultimi anni, una serie di riforme che hanno permesso di adattare l'istruzione italiana agli standard internazionali, in grado di rendere gli studenti e i laureati italiani più competitivi nel mercato del lavoro, a pari livello dei propri coetanei europei.

In questa prospettiva il percorso formativo è un processo continuo che inizia con la scuola dell'obbligo e si estende oltre la scuola secondaria o l'università con la formazione continua e, più in generale, con le attività di partecipazione culturale.

Tabella 42: Percorso scolastico in Italia

Età	Ciclo	Scuola	Durata	Tipologia insegnamento	Titolo conseguito
da 3 a 5 anni	Pre-scolare	Scuola dell'infanzia (non obbligatoria)	3 anni	Primo approccio all'apprendimento e agli ambienti educativi. Non è obbligatoria ma l'adesione sul territorio toscano è del 90% dei bambini.	Nessuno
da 6 a 10 anni	Primo ciclo di formazione (prima fase)	Scuola primaria (o elementare)	5 anni	Prima alfabetizzazione culturale, formazione sociale e educazione alla convivenza civile.	Esame al termine del quinquennio e accesso alla formazione successiva
da 11 a 13 anni	Primo ciclo di formazione (seconda fase)	Scuola secondaria di primo livello	3 anni	Insegnamento su programma predisposto dal Ministero e adattato dai docenti ai livelli di partenza degli alunni.	Esame di Stato e accesso al secondo ciclo di formazione
da 14 a 18 anni	Secondo ciclo di formazione	Istruzione secondaria	5 anni	Diversi piani di studio in base alle specificità di ciascun indirizzo.	Esame di Stato e ottenimento del diploma di istruzione
da 19 a 24 anni	Studi universitari	Università	da 3 a 5 anni	Insegnamento universitario specifico di ogni singola facoltà o istituto.	Laurea Universitaria di I livello e Laurea magistrale

Fonte: Elaborazione KPMG dati dal Ministero dell'Istruzione.

Accanto ai cicli di istruzione cd. “classici” si affianca **l’istruzione e formazione professionale**, rappresentata da particolari percorsi di studio che conciliano l’istruzione di base con la formazione professionale, gestiti dai **Centri di Formazione Professionale (CFP)** accreditati dalla Regione Toscana. I corsi sono i seguenti:

- **corsi di qualifica professionale:** sono comunemente rivolti a ragazzi in uscita dalla scuola dell’obbligo, hanno una durata di due/tre anni e si concludono con un esame che dichiara il raggiungimento della qualifica professionale
- **corsi di specializzazione:** sono rivolti a ragazzi e/o adulti che avendo già ottenuto una qualifica professionale intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse. Hanno generalmente la durata di un anno
- **corsi post-diploma:** sono rivolti alle persone che hanno raggiunto, attraverso l’esame di stato, un diploma di scuola media superiore e vogliono completare la propria formazione professionale. Hanno generalmente la durata di un anno
- **corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.**

Tabella 43: L’offerta delle scuole superiori in Toscana

Secondo ciclo di formazione: l’offerta della regione Toscana
Licei, istituti professionali e tecnici (ordine alfabetico)
Accademia di Belle Arti
Conservatorio di Musica
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Istituto Magistrale
Istituto d’Arte
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale Industria e Artigianato per Ciechi
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici
Istituto Professionale per i Servizi Pubblicitari
Istituto Professionale per i Servizi Sociali
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente
Istituto Tecnico Agrario
Istituto Tecnico Aeronautico
Istituto Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
Istituto Tecnico Industriale
Istituto Tecnico Nautico
Istituto Tecnico per Attività Sociali
Istituto Tecnico per Geometri
Istituto Tecnico per il Turismo
Liceo Artistico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Fonte: Elaborazione KPMG dati dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico per la Regione Toscana.

Da un punto di vista internazionale segnaliamo che in Toscana vi sono numerosi centri che consentono ai cittadini stranieri di frequentare corsi scolastici che permettono il conseguimento di titoli i principali istituti di formazione scolastica internazionale sono:

- **International School of Florence** (www.isfitaly.org), scuola americana
- **Lycée International Victor Hugo** (www.vhugo.eu), scuola francese
- **International School of Siena** (www.internationalschoolofsiena.it) che adotta il programma educativo della **International Baccalaureate** (<http://www.ibo.org/>).

Tali istituti, riconosciuti dall'ordinamento scolastico italiano, e quindi in grado di formare i propri studenti e di rilasciare attestati di diploma riconosciuti nel nostro Stato, articolano la propria offerta formativa in ottica internazionale, offrendo un'organizzazione scolastica in linea con gli standard americani e francesi.

Recentemente, grazie a un accordo internazionale stipulato tra il Ministero dell'Istruzione Italiano e Francese, esiste anche l'**EsaBac**, che permette di sostenere simultaneamente l'**Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese**. In Toscana, tra gli istituti che già offrono questa opportunità segnaliamo il **Liceo Machiavelli-Capponi di Firenze** ([www.liceomachiavelli-capponi.it/Indirizzo int.htm](http://www.liceomachiavelli-capponi.it/Indirizzo_int.htm)).

6.2.1. L'offerta universitaria

L'apparato universitario toscano rappresenta uno dei punti di eccellenza della regione, in quanto è in grado di garantire un livello d'istruzione e ricerca superiore alla media nazionale.

Nel territorio regionale sono presenti tre università generaliste nelle città di Firenze, Pisa e Siena, che sono tra le migliori università d'Italia. Per informazioni è possibile consultare i siti internet dei singoli atenei:

- www.unifi.it (Università degli Studi di Firenze)
- www.unipi.it (Università degli Studi di Pisa)
- www.unisi.it (Università degli Studi di Siena).

Nella classifica degli Atenei statali 2012 realizzata dal Censis tra le facoltà di "medie" dimensioni, con un numero d'iscritti annuo compreso tra 10.000 e 20.000 studenti, l'Università di Siena si attesta al primo posto della graduatoria.

Tra le facoltà di "mega" dimensioni, con un numero d'iscritti annuo superiore a 40.000 studenti, l'Università di Firenze si posiziona al terzo posto mentre l'Università di Pisa si attesta al quinto posto.

Si segnala inoltre, a livello di singola facoltà, i tre "podì" a livello nazionale raggiunti dall'Ateneo di Siena:

1. il primo posto tra le facoltà di Giurisprudenza
2. il secondo posto tra le facoltà di Scienze Politiche
3. il terzo posto tra le facoltà di Economia.

Tutti gli atenei toscani sono inseriti nel programma **LLP (Lifelong Learning Programme, www.programmallp.it)**. Si tratta di un programma che promuove, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

La struttura si presenta come un insieme composto da:

- quattro Programmi settoriali (o sotto-programmi)
- un Programma Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori
- il Programma Jean Monnet, per sostenere l'insegnamento, la ricerca e la riflessione nel campo dell'integrazione europea e le istituzioni europee chiave.

Tabella 44: Programmi Lifelong Learning

Programma Lifelong Learning			
Comenius	Erasmus	Leonardo da Vinci	Grundtvig
Istruzione scolastica	Istruzione superiore e alta formazione	Formazione iniziale e continua	Educazione degli adulti
Programma trasversale			
Quattro attività chiave: sviluppo politico; apprendimento delle lingue; nuove tecnologie (ICT); Diffusione dei risultati			
Programma Jean Monnet			
Tre attività chiave: azione Jean Monnet; Istituzioni europee e associazioni europee			

Fonte: Elaborazione KPMG dati forniti dal sito www.programmali.it.

La Toscana offre inoltre numerose opportunità per la frequentazione di corsi scolastici per stranieri. Tra le **strutture pubbliche** messe a disposizione degli atenei di Firenze e di Siena vi sono:

- Il **Centro di Cultura per Stranieri di Firenze** (www.ccs.unifi.it) offre singoli corsi di lingua e di cultura italiana, adattati alle varie necessità degli studenti e ai vari livelli di conoscenza della lingua. Ogni corso è di durata trimestrale e disponibile in ogni trimestre dell'anno in modo da garantire agli studenti la maggiore flessibilità possibile.
- **L'Università per Stranieri di Siena** (www.unistrasi.it) offre veri e propri corsi di laurea triennale e magistrale, proponendo piani di studio destinati a italiani e stranieri al fine di creare figure professionali avanzate e adeguate a ciò che le Istituzioni comunitarie indicano come necessario per la diffusione delle lingue. Ai corsi istituzionali si aggiungono i master, i dottorati di ricerca, i corsi di specializzazione e di aggiornamento per coloro che sono già in servizio o che sono già inseriti nel mondo del lavoro.
- **L'Istituto Universitario Europeo** (www.eui.eu), un'istituzione di studio e di ricerca finanziata dalla Unione Europea con sede a pochi chilometri da Firenze. L'Istituto opera attraverso 4 dipartimenti (Storia e civiltà, Scienze economiche, Scienze giuridiche e Scienze politico-sociali, cui si affianca un Centro



Istituto Europeo del Design

L'IED è un istituto che nasce nel 1996 e che offre corsi in materia di Arte, Comunicazione Visiva, Moda e Design. Si trova in molte città italiane, tra cui anche a Firenze, in cui offre corsi per l'alta formazione in tema di tecnologia e artigianato, offrendo percorsi basati principalmente sull'hand made e l'innovazione. La Scuola offre corsi triennali da fare dopo la scuola superiore per l'ottenimento di un Diploma, Master di uno o due anni rivolti a laureati, neo laureati e professionisti, e Programmi intensivi di 6 mesi o un anno da svolgere all'estero.

ricerche di studi europei denominato Centro Robert Schumann).

Tra le **strutture private** evidenziamo:

- **L'Istituto Lorenzo de' Medici** (www.lorenzodemedici.it/en/home), offre oltre 400 corsi relativi a 32 aree di istruzione, raggruppate in quattro macro divisioni: scienze, arte e cultura, design e insegnamento della lingua e della letteratura italiana. I corsi sono tenuti esclusivamente in lingua inglese
- **L'Università americana "Syracuse University"** di Firenze (www.syr.fi.it), nata nel 1959, offre oltre 100 corsi in varie discipline divise in cinque macroaree principali: architettura, storia dell'arte, scienze sociali ed economiche, arte e studio della lingua e letteratura italiana. I corsi sono tenuti in lingua inglese
- **L'Università americana "New York University"** di Firenze (www.nyu.edu), offre corsi in materie umanistiche, economiche e artistiche (l'università vanta i corsi su filmografia, musica, fotografia) agli studenti stranieri con corsi in lingua inglese e, per i più pratici, in lingua italiana
- **La Florence University of the Arts** (www.fua.it) di Firenze è un istituto multidisciplinare che offre corsi universitari e post universitari su molte discipline. È suddivisa in diverse "scuole" che tengono corsi in lingua inglese, in particolare:
 - ✓ international school of hospitality
 - ✓ digital imaging and visual arts
 - ✓ fashion & accessories studies & technology
 - ✓ interior design, environmental architecture & sustainability
 - ✓ school of arts and sciences
 - ✓ international school of business
 - ✓ school of journalism, communication and publishing
 - ✓ center for contemporary italian studies

Ulteriori informazioni su college e università americane in Italia, consultare il sito web dell' Association of American College and University Programs in Italy (AACUPI): www.aacupi.org.

L'offerta della Toscana si amplia aggiungendo, alle università sopra indicate, i seguenti **centri di eccellenza**:

- La Scuola Normale Superiore (detta anche la "**Normale**") - www.sns.it – una delle più antiche in Toscana ha un riconoscimento a livello internazionale per la qualità della formazione in Lettere, Filosofia, Scienze matematiche, fisiche e naturali. Gli studenti della Normale sono a tutti gli effetti studenti dell'Università di Pisa, anche se è richiesto loro qualche obbligo in più (frequentazione di corsi aggiuntivi, superamento di un colloquio di fine anno, media alta di voti esami ed un contributo economico annuale). L'ammissione avviene per concorso, e una volta ammessi, gli studenti hanno a disposizione vitto, alloggio, e rimborso delle tasse universitarie. La Scuola ha saputo stabilire importanti relazioni e collaborazioni con le principali istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali, e fornisce ai propri allievi ed ex allievi un servizio di placement per promuovere i rapporti e i collegamenti con importanti realtà professionali, favorendo un inserimento qualificato dei propri laureati nel mondo del lavoro.
- ✓ La **Scuola Superiore Sant'Anna** (www.sssup.it) è invece un istituto universitario pubblico a statuto speciale, collegato all'Università di Pisa, che opera nel campo delle scienze applicate: Scienze economiche e manageriali, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche, Scienze agrarie e

biotecnologie, Scienze Mediche e Ingegneria Industriale e dell'Informazione. La Scuola Superiore Sant'Anna ha l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi nella ricerca e formazione, in collaborazione con università, enti, aziende e istituti di ricerca stranieri. Grazie al suo carattere internazionale, alla formazione di eccellenza e alla comunità scientifica, la Scuola Superiore Sant'Anna si è affermata come punto di riferimento in Italia e all'estero.

- ✓ **L'Istituto di Scienze Umane di Firenze** (www.sumitalia.it) è un'università statale dedicata all'alta formazione e alla ricerca nelle scienze umane e sociali. Promuove e coordina programmi di dottorato, post-dottorato e master di secondo livello, aperti a studenti provenienti da tutto il mondo. L'Istituto:
 - ✓ collabora con le principali università italiane (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Siena), e con le principali università europee: la Central European University (CEU), l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), la Humboldt Universität di Berlino)
 - ✓ ha realizzato accordi di cooperazione e di cotutela dottorale con l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, l'École Pratique des Hautes Études, la New York University, la Georgetown University, la Casa Italiana Zerilli-Marimò.
- **Institutions Market Technologies** di Lucca (www.imtlucca.it) è un istituto superiore che conta numerosi corsi di studio basati su quattro programmi principali: economia, scienze politiche, management e sviluppo dei beni culturali, informatica.
- **Il Polimoda** (www.polimoda.com) è un Istituto internazionale fashion design & marketing che organizza corsi specialistici di alta qualificazione nei settori stilismo, produzione, commercializzazione e marketing, finalizzati a creare una stretta collaborazione tra mondo accademico e realtà produttiva, oltre a fornire un costante confronto con il panorama internazionale. Nato nel 1986 da un'iniziativa ideata e finanziata dai Comuni di Firenze e Prato e dalle associazioni imprenditoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology della State University di New York, il Polimoda fornisce agli studenti una formazione professionale di qualità in sintonia con le esigenze delle aziende. Polimoda è membro dell'IFFTI (International Foundation of Fashion Technology Institutes) e svolge corsi di formazione professionale in collaborazione con la Regione Toscana, le Province di Firenze e Prato e con i contributi dell'Unione Europea.

6.3. Il costo della vita

6.3.1. Costi di acquisto e locazione di una casa

Tra gli immobili a destinazione **residenziale**, in Toscana, si possono distinguere due tipologie di **Abitazioni**, e precisamente:

- Abitazioni **di tipo civile**: si tratta prevalentemente di unità immobiliari facenti parte di edifici in buone condizioni. Generalmente sono caratterizzati da locali di media ampiezza con distribuzione interna e opere esterne di buona fattura, collegamenti verticali ed orizzontali ampi e ben illuminati. Le rifiniture ed i materiali impiegati sono di buona o ottima fattura e sono provviste di impianti di ordinaria tecnologia.
- Abitazione **di tipo economico**: si tratta di unità immobiliari facenti parte di edifici definiti “**economici**”. Hanno solitamente finiture esterne ordinarie prive di elementi di pregio e collegamenti verticali ed orizzontali di dimensioni limitate. Le rifiniture sono di media fattura

con materiali che non hanno caratteristiche di particolare qualità. Sono provviste di impianti sufficienti ma, in caso di fabbricati di avanzata vetustà, incompleti.

Nella tabella che segue sono esposti i prezzi per la compravendita e la locazione degli immobili a destinazione residenziale relativi all'anno 2013 nei 10 capoluoghi di provincia toscani, con indicazione dei valori minimi, medi e massimi per unità di superficie.

Le **zone territoriali** nelle quali si trovano gli immobili presi a riferimento sono:

- **Zona periferica:** porzione di territorio comunale contigua alla fascia semicentrale e delimitata dal margine esterno dell'insediamento edificato;
- **Zona centrale:** porzione di territorio comunale che coincide con il centro urbano del comune.

E' stato indicato per ciascun immobile anche lo **stato conservativo** nel quale può trovarsi più frequentemente un'unità immobiliare nel territorio di riferimento, che viene classificato secondo tre parametri: **ottimo, normale e scadente**²⁶.

²⁶ Per la determinazione dello stato conservativo è tenuto di conto lo stato manutentivo delle finiture degli elementi comuni dell'edificio e lo stato manutentivo e conservativo dei relativi impianti. I parametri per la classificazione dello stato conservativo sono: *-facciata; -infissi comuni; -impianto elettrico; -copertura; -accessi, scale, parti comuni; -impianto di riscaldamento; -impianto fognario; -ascensore; -impianto citofonico/videocitofonico.*

Tabella 45: Immobili a Destinazione Residenziale - Prezzi di compravendita e di locazione (secondo semestre 2012)

COMUNE	ZONA	TIPOLOGIA	STATO CONSERVATIVO	VALORE DI MERCATO €/mq superficie Netta			VALORI DI LOCAZIONE €/mq per mese superficie Lorda		
				Minimo	Massimo	Media	Minimo	Massimo	Media
Arezzo	Centrale	Abitazioni civili	SCADENTE	1400	1750	1575	5,7	6,9	6,3
	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	1800	2150	1975	6,6	7,9	7,25
	Centrale	Abitazioni civili	OTTIMO	2350	2700	2525	8,8	10,1	9,45
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1300	1750	1525	5	7,1	6,05
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	1150	1550	1350	4,2	5,9	5,05
Firenze	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	3000	4800	3900	9,3	14,9	12,1
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2600	3700	3150	8,8	12,5	10,65
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	2400	3100	2750	8,6	11,1	9,85
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2200	2900	2550	8,1	10,6	9,35
Grosseto	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2000	2800	2400	6,2	9,3	7,75
	Centrale	Abitazioni civili	OTTIMO	3000	4500	3750	10	13	11,5
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2200	2000	6,1	7,3	6,7
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	1900	2400	2150	4,6	6,1	5,35
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1700	2000	1850	4,2	5,1	4,65
Livorno	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2000	2400	2200	9,1	11,5	10,3
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2100	1950	7,5	8,7	8,1
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	2100	2600	2350	8,8	10,8	9,8
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2300	2050	7,8	9,8	8,8
Lucca	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	3300	4100	3700	9	11,1	10,05
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2700	3600	3150	6,8	9	7,9
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	2050	2200	2125	6	6,6	6,3
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1650	2000	1825	4,7	5,6	5,15
Massa Carrara	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2000	2500	2250	5,5	8	6,75
	Centrale	Abitazioni civili	OTTIMO	2500	2800	2650	-	-	-
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	OTTIMO	1500	1800	1650	-	-	-
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2200	2000	5	7	6
	Periferia	Abitazioni civili	Normale	2400	2900	2650	-	-	-
	Periferia	Abitazioni civili	OTTIMO	2900	3500	3200	-	-	-
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	OTTIMO	2100	2750	2425	7	8,7	7,85
Pisa	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2400	3300	2850	10	12,8	11,4
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2000	2800	2400	8,2	11,4	9,8
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	2200	3300	2750	8,4	12	10,2
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2000	2900	2450	7,6	10,7	9,15
Pistoia	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2200	2650	2425	7,6	10,8	9,2
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2200	2000	6,5	9	7,75
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	1950	2550	2250	6,5	9,5	8
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2050	2400	2225	6,6	8,4	7,5
Prato	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	1800	2650	2225	-	11,5	-
	Centrale	Abitazioni civili	OTTIMO	2450	2900	2675	-	14,5	-
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1500	2200	1850	-	10,3	-
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	1900	2250	2075	-	11,5	-
	Periferia	Abitazioni civili	OTTIMO	2300	2850	2575	-	12,5	-
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1500	2000	1750	-	10	-
Siena	Centrale	Abitazioni civili	NORMALE	2850	4200	3525	8,5	12,7	10,6
	Centrale	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	2150	3200	2675	7,3	10,5	8,9
	Centrale	Abitazioni signorili	NORMALE	3500	4900	4200	11,5	16,7	14,1
	Periferia	Abitazioni civili	NORMALE	2350	3400	2875	7,8	11,3	9,55
	Periferia	Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1800	2500	2150	5,8	8,4	7,1

Fonte: Elaborazione KPMG su **banca dati OMI**.



Link utili: **Banca dati OMI**

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari

Nella tabella sottostante si riportano le diverse tipologie di locazione ad uso abitativo:

Tabella 46: Tipologie di locazione ad uso abitativo

Tipologia		Descrizione
Locazione ad uso abitativo	A canone libero	Le parti sono libere di determinare l'ammontare del canone, le modalità di pagamento ed i vari elementi del contratto, fatta eccezione per la durata minima (4 anni con rinnovo automatico di altri 4 anni) e le modalità di rinnovazione e di recesso del contratto, che sono invece regolate dalla legge. Questa tipologia di applicazione si applica a condizione che l'immobile sia: <ul style="list-style-type: none"> • una casa di abitazione (sono escluse le locazioni che hanno ad oggetto esclusivamente le pertinenze delle abitazioni; • diverso da quelli definiti "di particolare valore"; • utilizzato per un fine diverso da quello turistico o foresteria oppure per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.
	A canone concordato	Le parti devono determinare un min ed un max in base a determinati criteri e in accordi territoriali conclusi dalle associazioni dei proprietari di immobili e dei conduttori; la durata minima è di 3 + 2 anni di rinnovo automatico alla scadenza. Le parti possono scegliere tale tipologia di contratto a condizione che l'immobile abbia le stesse caratteristiche di quello che può essere locato con contratto a canone libero.
	Per esigenze abitative transitorie	Una delle parti ha un'esigenza solo temporanea di locare o di prendere in locazione un immobile senza impegnarsi per un lungo periodo di tempo; in esso infatti la durata sia minima che massima è stabilita dalla legge.
	Completamente libera (sia per canone che per durata)	Tale tipologia di contratto può essere utilizzata solo se la locazione ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • box auto, cantine, solai, ed altre pertinenze dell'abitazione a condizione che esse siano concesse in locazione autonomamente da quest'ultima: in caso contrario si applica il contratto di locazione a canone libero o quello relativo al tipo di immobile locato; • di immobili di lusso (abitazioni signorili, ville, palazzi castelli) o vincolati come bene storico artistico culturale.

Fonte: Elaborazione KPMG.

6.3.2. Aspetti fiscali della compravendita di una casa



Acquisto d'immobile a uso abitativo come prima casa

L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la “**prima casa**” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Per effetto degli articoli 10 del D.Lgs 23/2011 e 26 del DL 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili verranno modificate con l'obiettivo di diminuire il carico fiscale sulle compravendite tra privati di immobili destinati all'utilizzo come **prima casa**.



Acquisto d'immobile a uso abitativo come prima casa

Se il venditore è un privato vengono applicate le seguenti imposte:

- **imposta di registro** del 3% (2% a partire dal 2014)
- **imposte ipotecaria e catastale** di € 168 ciascuna (€ 50 euro a partire dal 2014).

Nel caso l'immobile sia un'immobile di lusso (contraddistinte dalla categoria catastale A/1, A/8 e A/9) l'**imposta di registro** è dovuta in misura proporzionale del 7% sul valore dell'immobile (9% dal 2014).

Se a vendere è un privato l'IVA non viene mai applicata.

Se il venditore è un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione), e l'immobile viene ceduto entro 5 anni dall'ultimazione lavori si applica:

- IVA del 4%
- **imposta di registro** fissa di € 168 (€ 200 a partire dal 2014)
- **imposta ipotecaria e catastale** di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

Se il venditore è una qualsiasi altra impresa, o un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende l'immobile dopo 5 anni all'ultimazione lavori

- l'IVA è esente
- **imposta di registro** del 3% (2% a partire dal 2014)
- **imposta ipotecaria e catastale** di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

In quest'ultimo caso, l'IVA può essere applicata se nell'atto di compravendita ne viene fatta espressa opzione: così facendo, le altre imposte sono dovute tutte in misura fissa di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

Le **imposte di registro, ipotecaria e catastale** sono versate dal **notaio** al momento della registrazione dell'atto e saranno riaddebitate alle parti nella fattura emessa dal **notaio** stesso.

Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo a favore di un privato acquirente, è possibile assumere come base imponibile per il calcolo delle imposte dovute (**registro, ipotecaria e catastale**) il **valore catastale**, anziché il corrispettivo pagato (generalmente più alto).

In questo caso, l'atto di vendita deve riportare sia il **valore catastale** che il prezzo pattuito, oltre che la scelta operata dall'acquirente.



Acquisto d'immobile a uso abitativo non come prima casa

Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo non **prima casa** le agevolazioni sopra indicate decadono e le imposte si applicano come segue.

Se il venditore è un privato si ha:

- non applicazione dell'IVA
- **imposta di registro** del 7% (9% a partire dal 2014)
- **imposta ipotecaria** del 2% (€ 50 a partire dal 2014)
- **imposta catastale** del 1% (€ 50 euro a partire dal 2014)

Se il venditore è un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione lavori si applica:

- IVA del 10% (22% se immobile di lusso)
- **imposta di registro, ipotecaria e catastale** tutte in misura fissa di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

Se il venditore è una qualsiasi impresa, o un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori si applica:

- non applicazione dell'IVA
- **imposta di registro** del 7% (9% a partire dal 2014)
- **imposta ipotecaria** del 2% (€ 50 a partire dal 2014)
- **imposta catastale** del 1% (€ 50 euro a partire dal 2014).

In quest'ultimo caso, l'IVA può essere applicata se nell'atto di compravendita ne viene fatta espressa opzione: così facendo, le altre imposte sono dovute tutte in misura fissa di € 168 (€ 200 a partire dal 2014).

Di seguito un riepilogo della disciplina fiscale:

Tabella 47: Disciplina fiscale dell'acquisto di un immobile (fino al 31 dicembre 2013)

Tipologia	Imposta	Da privato	Da impresa costruttrice	Da impresa non costruttrice
Prima casa	IVA	Esente	4%	Esente, salvo opzione
	Registro	3%	€ 168	3%
	Ipotecaria	€ 168	€ 168	€ 168
	Catastale	€ 168	€ 168	€ 168
Non prima casa	IVA	Esente	10% (22%)	Esente, salvo opzione
	Registro	7%	€ 168	7%
	Ipotecaria	2%	€ 168	2%
	Catastale	1%	€ 168	1%

Fonte: Elaborazione KPMG normativa di cui al D.P.R. 633/1972, D.P.R. 131/1986 e D.Lgs. 347/1990. Aliquote aggiornate a Ottobre 2013.

Tabella 48: Disciplina fiscale dell'acquisto di un immobile (dal 1 gennaio 2014)

Tipologia	Imposta	Da privato	Da impresa costruttrice	Da impresa non costruttrice
Prima casa	IVA	Esente	4%	Esente, salvo opzione
	Registro	2%	€ 200	3%
	Ipotecaria	€ 50	€ 200	€ 50
	Catastale	€ 50	€ 200	€ 50
Non prima casa	IVA	Esente	10% (22%)	Esente, salvo opzione
	Registro	9%	€ 200	9%
	Ipotecaria	€ 50	€ 200	€ 50
	Catastale	€ 50	€ 200	€ 50

Fonte: Elaborazione KPMG normativa di cui al D.P.R. 633/1972, D.P.R. 131/1986 e D.Lgs. 347/1990. Aliquote aggiornate a Ottobre 2013.

6.3.3. Aspetti fiscali della locazione di una casa

Come già indicato nella presente Guida (capitolo 5), tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati. La registrazione può essere effettuata o dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l'ammontare del canone pattuito. Per la procedura di registrazione del contratto di locazione si rinvia al capitolo 5.

Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di **30 giorni** dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), ma se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell'anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.



Agevolazioni per contratti di locazione fra privati cittadini

Il regime ordinario della locazione fra privati prevede la **non applicazione dell'IVA**, mentre l'**imposta di registro** è dovuta nella misura del **2%** e l'**imposta di bollo** nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine.

E' previsto tuttavia un regime sostitutivo a quello ordinario, particolarmente vantaggioso perché prevede che per la registrazione, si versi una particolare imposta detta **cedolare secca** che sostituisce le principali imposte dovute sulla locazione, ovvero **IRPEF** e addizionali (da parte del proprietario, sui canoni percepiti) **imposte di registro** e **imposta di bollo**.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche concedono in locazione le unità immobiliari abitative, a persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.

L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto.

L'importo della cedolare secca si calcola applicando **un'aliquota del 21%** sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti e si versa con un **acconto** pari al **95%** dell'importo che risulta dovuta per tale anno.

In particolare, il pagamento va effettuato:

- in **un'unica soluzione**, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro
- in **due rate**, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

- ✓ la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 9 luglio)
- ✓ la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.

Il saldo dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l'opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria - pdf (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69 – pdf, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Se invece la locazione dell'immobile abitativo avviene tra un'impresa costruttrice o ristrutturatrice di immobili e un privato, il canone annuo è esente da IVA, anche se è possibile optare per la relativa applicazione (in questo caso, l'aliquota di riferimento è pari al **10%**). Per tutte le altre imprese, la locazione è **esente da IVA**, senza possibilità di opzione.

L'**imposta di registro** è applicata in ogni caso nella misura del **2%** annuo.

6.3.4. Utenze e servizi



Energia elettrica

A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica (avvenuto nel 2007) tutti i consumatori possono scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica valutando le offerte più convenienti poste sul mercato.

In alternativa a tale scelta l'utente ha la possibilità di ottenere forniture di energia elettrica alle condizioni fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas (nel seguito anche "AEEG") c.d. **condizioni di maggior tutela**.

Con la bolletta dell'energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela pagano sostanzialmente per le seguenti voci di spesa:

- **servizi di vendita**, ovvero il prezzo dell'energia
- **servizi di rete** per il trasporto dell'elettricità dalle centrali nelle abitazioni e la gestione del contatore
- le **imposte**:
 - ✓ **l'imposta nazionale erariale di consumo (accisa)** si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a 1800 kWh godono di un'agevolazione per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa imposta
 - ✓ **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)** (22%).

Tabella 49: Utenze per abitazione con residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3kW (secondo trimestre 2013)

Quota energia (€/kWh)	Servizi di vendita			Servizi	Oneri generali	TOTALE		
	fascia unica	fascia F1	fascia F23	fascia unica	fascia unica	fascia unica	fascia F1	fascia F23
kWh/anno: da 0 a 1800	0,09274	0,09939	0,08940	0,00478	0,032290	0,129810	0,136460	0,126470
da 1801 a 2640	0,09675	0,10340	0,09341	0,04129	0,047190	0,185230	0,191880	0,181890
da 2641 a 4440	0,10108	0,10773	0,09774	0,08061	0,067240	0,248930	0,255580	0,245590
oltre 4440	0,10571	0,11236	0,10237	0,12274	0,067240	0,295690	0,302340	0,292350
Quota fissa (€/anno)	15,48500			6,12000		21,60500		
Quota potenza (€/kW/anno)				5,50320	0,23420	5,73740		

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Tabella 50: Utenze per abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3kW o abitazione diversa dalla residenza anagrafica (secondo trimestre 2013)

	Servizi di vendita			Servizi	Oneri generali	TOTALE		
Quota energia (€/kWh)	fascia unica	fascia F1	fascia F23	fascia unica	fascia unica	fascia unica	fascia F1	fascia F23
kWh/anno: da 0 a 1800	0,09221	0,09886	0,08887	0,02437	0,067240	0,183820	0,190470	0,180480
da 1801 a 2640				0,04129		0,200740	0,207390	0,197400
da 2641 a 4440				0,08061		0,240060	0,246710	0,236720
oltre 4440				0,12274		0,282190	0,288840	0,278850
Quota fissa (€/anno)	21,70570			21,78730		43,49300		
Quota potenza (€/kW/anno)				15,17300	0,23420	15,40720		

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Nella Tabella che segue evidenziamo a titolo esemplificativo quale è stata la spesa complessiva nel I trimestre 2013 per un cliente di tipo domestico (famiglia residente con consumi pari a 2700 kWh/anno) evidenziando le diverse voci di costo che compongono la bolletta:

Tabella 51: Utenze per abitazione con residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3kW (secondo trimestre 2013)

I Trimestre 2013 - in maggior tutela		Spesa totale €/ anno
Servizi di vendita	Prezzo dell'energia elettrica "consegnata" al cliente finale	280
Servizi di rete	Tariffe di trasporto, distribuzione e misura energia elettrica	75
Imposte	Nazionali	93
Spesa totale energia elettrica	Per utente domestico tipo (famiglia residente con consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza pari a 3kW)	516

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.



Come l'energia elettrica, anche il mercato del gas è stato liberalizzato e, quindi, anche in questo caso è possibile per ogni tipo di cliente scegliere il proprio fornitore di gas naturale valutando le condizioni economiche più vantaggiose.

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, tuttavia, allo scopo di garantire una forma di protezione a vantaggio delle categorie di utenti dotati di basso potere contrattuale (come i clienti domestici) ha, tuttavia, previsto anche l'istituzione di un regime di tutela.

Riportiamo, nella seguente tabella, le condizioni economiche applicate ai clienti domestici nel **regime di Tutela**, per il II Trimestre 2013, per i servizi di vendita e di rete:

Tabella 52: Utenze per abitazione con residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3kW (secondo trimestre 2013)

	II Trimestre 2013		
	Servizi di vendita	Servizi di rete	TOTALE
Quota energia (€/Smc)			
Sm3/anno: da 0 a 120	0,392381	0,061301	0,453683
da 121 a 480		0,190265	0,582646
da 481 a 1.560		0,166624	0,559005
da 1.561 a 5.000		0,162224	0,554605
da 5.001 a 80.000		0,135813	0,528194
da 80.001 a 200.000		0,097168	0,489549
da 200.001 a 1 mln		0,077721	0,470102
oltre 1 mln		0,065875	0,458257
Quota fissa (€/anno)	40,34	35,91	76,25

Fonte: dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Nella Tabella che segue evidenziamo a titolo esemplificativo quale è stata la spesa complessiva nel II trimestre 2013 per un cliente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 standard metri cubi.

Tabella 53: Utenze per abitazione con residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3kW (secondo trimestre 2013)

II Trimestre 2013 - in tutela		Spesa totale €/ anno (approssimati)
Servizi di vendita	Prezzo del gas consumato	590
Servizi di rete	Per il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la gestione del contatore	230
Imposte	Nazionali	425
Spesa totale gas	Per utente domestico tipo con consumi annui pari a 1400 standard metri cubi	1245

Fonte: Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Le imposte rappresentano in media il 35% sul totale della bolletta del gas e comprendono:

- **l'imposta sul consumo (accisa)**
- **l'addizionale regionale**
- **l'imposta sul valore aggiunto (IVA).**

L'accisa per gli usi civili, e quindi per quelli domestici, incide per un **17%** sul totale della bolletta. E' diversificata per le due macro zone Centro nord e Centro sud e varia in relazione a 4 scaglioni di consumo.

L'addizionale regionale pesa per un 2% circa sul totale della bolletta ed è decisa in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. Sia l'accisa nazionale che l'addizionale regionale si pagano in relazione alla quantità di energia consumata.

L'IVA è applicata sulla somma di tutte le voci della bolletta (costo dei servizi di vendita+costo dei servizi di rete+accise); per gli usi civili è del 10% per i primi 480mc consumati, del 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.



In Toscana, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n° 69 del 28 dicembre 2011 è stata istituita **l'Autorità Idrica Toscana (AIT)**.

Tale autorità rappresenta tutti i comuni toscani e svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato²⁷.

Il territorio della Toscana è attualmente ripartito in **n. 6 conferenze territoriali** per ciascuna delle quali è individuato uno o più Gestori affidatari della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Tabella 54: Gestori per ciascuna Conferenza Territoriale toscana

Conferenza territoriale	Gestore	Superficie territorio Km ²	N. comuni	Territorio
Toscana Nord	Gaia S.p.A. Geal S.p.A.	2.290	57	Massa Carrara, Pistoia Lucca
Basso Valdarno	Acque S.p.A.	2.894	57	Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca, Siena
Medio Valdarno	Publiacqua S.p.A.	3.380	53	Firenze, Prato, Pistoia, Mugello, Valdisieve
Alto Valdarno	Nuove Acque S.p.A.	3.106	37	Arezzo, Siena, Val di Chiana, Casentino, Tiberina
Toscana Costa	Asa S.p.A.	2.414	33	Livorno, Pisa, Siena
Ombro	Acquedotto del Fiora S.p.A.	7.586	56	Grosseto, Siena

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Nella tabelle che seguono si riportano per ciascuna delle n. 6 conferenze territoriali toscane e per ciascun gestore di riferimento le tariffe del servizio idrico integrato distinte per fascia di consumo e per tipologia di utenza domestica in vigore dal 1 gennaio 2013:

²⁷ Con il termine di "Servizio Idrico Integrato" si intende l'insieme di tutte le attività che consentono di avere acqua potabile e di scaricare correttamente le acque reflue.

Tabella 55: Conferenza territoriale n. 1 - Toscana Nord

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili) - TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord	UTENZA DOMESTICA RESIDENTE E ASSIMILATA A RESIDENTE	Gaia Spa - Comuni Montani	Fascia agevolata	Fino a 168 mc	€ 0,4473	€ 0,4047	€ 0,2982	€ 1,1502
			Fascia base	Fino a 252 mc	€ 0,6177	€ 0,5538	€ 0,4154	€ 1,5869
			Fascia eccedenza	Oltre 252 mc	€ 0,0118	€ 0,9053	€ 0,6710	€ 1,5881
			Quota fissa annua Euro		€ 12,3860	€ 11,1186	€ 8,2538	€ 31,7584
		Gaia Spa - Altri Comuni	Fascia agevolata	Fino a 168 mc	€ 0,5538	€ 0,5006	€ 0,3728	€ 1,4272
			Fascia base	Fino a 252 mc	€ 0,7750	€ 0,7029	€ 0,5219	€ 1,9998
			Fascia eccedenza	Oltre 252 mc	€ 1,2780	€ 1,1396	€ 0,8520	€ 3,2696
			Quota fissa annua Euro		€ 15,6030	€ 14,0048	€ 10,4051	€ 40,0129
		Gaia Spa - Bacino transitorio comune di Massa	Fascia agevolata	Fino a 168 mc	€ 0,3800	€ 0,3500	€ 0,2600	€ 0,9900
			Fascia base	Fino a 252 mc	€ 0,5400	€ 0,4900	€ 0,3600	€ 1,3900
			Fascia eccedenza	Oltre 252 mc	€ 0,8800	€ 0,7900	€ 0,5900	€ 2,2600
			Quota fissa annua Euro		€ 10,7800	€ 9,6800	€ 7,1900	€ 27,6500
	UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE	Gaia Spa - Comuni Montani	Fascia Base	Fino a 50 mc	€ 1,1822	€ 1,0544	€ 0,7881	€ 3,0247
			Fascia di Eccedenza	Oltre 50 mc	€ 1,3845	€ 1,2461	€ 0,9266	€ 3,5572
			Quota fissa annua Euro		€ 24,7826	€ 22,2372	€ 16,5182	€ 63,5380
		Gaia Spa - Altri Comuni	Fascia Base	Fino a 50 mc	€ 1,4804	€ 1,3313	€ 0,9905	€ 3,8022
			Fascia di Eccedenza	Oltre 50 mc	€ 1,7466	€ 1,5656	€ 1,1609	€ 4,7311
			Quota fissa annua Euro		€ 31,2045	€ 27,9989	€ 20,7995	€ 80,0029
	UTENZA DOMESTICA	Geal Spa	Fascia Base	Fino a 50 mc	€ 1,0200	€ 0,9200	€ 0,6800	€ 2,6200
			Fascia di Eccedenza	Oltre 50 mc	€ 1,2100	€ 1,0800	€ 0,8000	€ 3,0900
			Quota fissa annua Euro		€ 21,5700	€ 19,3500	€ 14,3800	€ 55,3000
			Fascia agevolata	Fino a 90 mc	€ 0,3200	€ 0,6288	€ 0,3584	€ 1,3072
			Fascia base	Fino a 135 mc	€ 0,6141	€ 0,6288	€ 0,3584	€ 1,6013
			I eccedenza	Fino a 180 mc	€ 1,0594	€ 0,6288	€ 0,3584	€ 2,0466
			II eccedenza	Oltre 252 mc	€ 1,6068	€ 0,6288	€ 0,3584	€ 2,5940
			Quota fissa annua Euro		€ 9,9031	€ 3,3214	€ 3,6127	€ 16,8372

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Tabella 56: Conferenza territoriale n. 2 – Basso Valdarno

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili)	TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno	UTENZA DOMESTICA 1 (utenza domestico residente)	Acque Spa	Fascia agevolata	Fino a 80 mc	€ 1,1164	€ 0,1433	€ 0,5614	€ 1,8211	
			Fascia base	Fino a 200 mc	€ 1,4896	€ 0,1911	€ 0,7485	€ 2,4292	
			I eccedenza	Fino a 300 mc	€ 2,0243	€ 0,2601	€ 1,0184	€ 3,3028	
			II eccedenza	Oltre 300 mc	€ 2,4289	€ 0,3121	€ 1,2211	€ 3,9621	
			Quota fissa annua Euro				€ 38,4408		
	UTENZA DOMESTICA 2 (utenza domestico non residente)		Fascia base	Fino a 200 mc	€ 1,4896	€ 0,1911	€ 0,7485	€ 2,4292	
			I eccedenza	Fino a 300 mc	€ 2,0243	€ 0,2601	€ 1,0184	€ 3,3028	
			II eccedenza	Oltre 300 mc	€ 2,4289	€ 0,3121	€ 1,2211	€ 3,9621	
			Quota fissa annua Euro				€ 38,4408		

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Tabella 57: Conferenza territoriale n. 3 – Medio Valdarno

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili) - TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno	USO DOMESTICO	Publiacqua Spa	Fascia agevolata	Fino a 60 mc	€ 0,3728	€ 0,4580	€ 0,6390	€ 1,4698
			Fascia base	Fino a 150 mc	€ 1,2780	€ 0,4580	€ 0,6390	€ 2,3750
			I eccedenza	Fino a 200 mc	€ 2,7371	€ 0,4580	€ 0,6390	€ 3,8341
			II eccedenza	Oltre 200 mc	€ 4,0790	€ 0,4580	€ 0,6390	€ 5,1760
			Quota fissa annua Euro					€ 30,0543

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Tabella 58: Conferenza territoriale n. 4 – Alto Valdarno

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili) - TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno	UTENZA DOMESTICA - residente	Nuove Acque Spa	Fascia agevolata	Fino a 100 mc	€ 0,7082	€ 0,6699	€ 0,1353	€ 1,5134
			Fascia base	Fino a 150 mc	€ 1,2482	€ 0,6699	€ 0,1353	€ 2,0534
			Primo supero	Fino a 200 mc	€ 2,9330	€ 0,6699	€ 0,1353	€ 3,7382
			Secondo supero	Oltre 200 mc	€ 4,0268	€ 0,6699	€ 0,1353	€ 4,8320
			Quota fissa annua Euro					€ 68,8672
	UTENZA DOMESTICA - agevolata		Fascia agevolata	Fino a 100 mc	€ 0,3546	€ 0,3355	€ 0,0682	€ 0,7583
			Fascia base	Fino a 150 mc	€ 0,6241	€ 0,3355	€ 0,0682	€ 1,0278
			Primo supero	Fino a 200 mc	€ 1,4665	€ 0,3355	€ 0,0682	€ 1,8702
			Secondo supero	Oltre 200 mc	€ 2,0139	€ 0,3355	€ 0,0682	€ 2,4176
			Quota fissa annua Euro					€ 68,8672
	UTENZA DOMESTICA - 2° case		Fascia base	Fino a 150 mc	€ 1,1321	€ 0,6699	€ 0,5921	€ 2,3941
			Primo supero	Fino a 200 mc	€ 2,9330	€ 0,6699	€ 0,5921	€ 4,1950
			Secondo supero	Oltre 200 mc	€ 3,8851	€ 0,6699	€ 0,5921	€ 5,1471
			Quota fissa annua Euro					€ 130,9833

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Tabella 59: Conferenza territoriale n. 5– Toscana Costa

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili) - TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa	USO DOMESTICO	Asa Spa	Fascia agevolata	Fino a 75 mc	€ 0,6694	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 1,6200
			Fascia base	Fino a 150 mc	€ 1,4693	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 2,4199
			I eccedenza	Fino a 200 mc	€ 2,3806	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 3,3312
			II eccedenza	Oltre 200 mc	€ 3,5800	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 4,5306
			Quota fissa annua Euro					€ 26,5368
	USO DOMESTICO NON RESIDENTE		Fascia base	Fino a 25 mc	€ 1,4693	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 2,4199
			Fascia base	Fino a 75 mc	€ 1,4693	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 2,4199
			I eccedenza	Fino a 150 mc	€ 2,3806	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 3,3312
			II eccedenza	Oltre 150 mc	€ 3,5800	€ 0,2733	€ 0,6773	€ 4,5306
			Quota fissa annua Euro					€ 65,2330

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it

Tabella 60: Conferenza territoriale n.6 -Ombrore

CONFERENZA TERRITORIALE	TIPOLOGIA UTENZA	GESTORE	QUOTE	FASCIA DI CONSUMO	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	DEPURAZIONE	TOTALE €/mc al netto dell'Iva al 10% (variabili) - TOTALE €/anno (fisse)
Conferenza Territoriale n. 6 Ombrore	UTENZA DOMESTICA	Acquedotto del Fiora	Fascia agevolata	Fino a 70 mc	€ 0,7468	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 1,7879
			Fascia base	Fino a 130 mc	€ 1,1759	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 2,2170
			Primo supero	Fino a 200 mc	€ 1,9795	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 3,0206
			Secondo supero	Fino a 350 mc	€ 2,9567	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 3,9978
			Terzo supero	Oltre 350 mc	€ 5,1507	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 6,1918
			Quota fissa annua Euro					€ 26,4097
	UTENZA DOMESTICA - 2° case		Fascia base	Fino a 70 mc	€ 1,5346	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 2,5757
			Primo supero	Fino a 130 mc	€ 2,3393	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 3,3804
			Secondo supero	Fino a 300 mc	€ 3,3506	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 4,3917
			Terzo supero	Oltre 300 mc	€ 6,8646	€ 0,5782	€ 0,4629	€ 7,9057
			Quota fissa annua Euro					€ 76,6527

Fonte: Elaborazione KPMG su dati www.autoritàidricatoscana.it



Internet

Di seguito di riportano le tabelle relative alle offerte tariffarie dei principali **gestori telefonici italiani**.

Tabella 61: Offerte tariffarie per piccole imprese

		OPERATORE 1		OPERATORE 2
		Tuttocompreso Super	Tuttocompreso Super ISDN	Super Surf - Partita Iva
Banda Garantita	Kbps	40	40	N.D.
Velocità Download	Mbps	20	20	20
Velocità Upload	Kbps	704	704	1024
N° linee	Telefoniche	1	2	2
Costo	Attivazione	Gratuito	Gratuito	Gratuito
	Installazione	Gratuito	Gratuito	Gratuito
	Disattivazione	€ 50	€ 50	€ 49
Costo I Anno	€/mese per primi 6 mesi	€ 30	€ 50	€ 25
	€/mese per successivi 6 mesi	€ 60	€ 80	€ 25
	Canone	no	no	no
Costo II Anno	€/mese	€ 60	€ 75	€ 50
Costo Dopo Promo	€/mese	€ 60	€ 80	€ 50
Costo Chiamate rete fissa	€/minuto	€ 0	€ 0	€ 0
	€/risposta	€ 0	€ 0	€ 0
Costo Totale	I Anno	€ 540	€ 780	€ 300
	II Anno	€ 720	€ 960	€ 600
	Dopo Promo	€ 720	€ 960	€ 600

Fonte: dati pubblici disponibili su siti dei diversi gestori telefonici aggiornati ad Ottobre 2013.

Tabella 62: Offerte tariffarie per medie imprese

		Banda Garantita	Velocità Download	Velocità Upload	N° linee	Costo	Costo I Anno		Costo II Anno	Costo Dopo Promo	Costo Chiamate		Centralino	Costo
		Kbps	Mbps	Kbps	Telefoniche	Attivazione	€/mese	Canone	€/mese	€/mese	€/minuto	€/risposta		I Anno
OPERATORE 1	Formula IVA 7 Mega	1024	7	704	5	€ 149	€ 62	no	€ 50	€ 50	€ 0	€ 0	Escluso	€ 897
OPERATORE 2	Advance ADSL 20 Mega	512	20	1024	2	€ 140	€ 70	no	€ 70	€ 70	€ 0	€ 0	Incluso	€ 980
	Advance ADSL 20 Mega	512	20	1024	3	€ 140	€ 70	no	€ 70	€ 70	€ 0	€ 0	Incluso	€ 980
	Advance ADSL 20 Mega	512	20	1024	5	€ 190	€ 70	no	€ 70	€ 70	€ 0	€ 0	Incluso	€ 1.030
	SHDSL 2 mega	512	2	2048	6	€ 215	€ 110	no	€ 130	€ 130	€ 0	€ 0	Incluso	€ 1.320
	SHDSL 4 mega	1024	4	4096	2	€ 260	€ 160	no	€ 180	€ 180	€ 0	€ 0	€ 36	€ 2.216
	SHDSL 4 mega	1024	4	4096	3	€ 260	€ 160	no	€ 180	€ 180	€ 0	€ 0	€ 36	€ 2.180
	SHDSL 4 mega	1024	4	4096	5	€ 310	€ 200	no	€ 220	€ 220	€ 0	€ 0	€ 36	€ 2.710

Fonte: dati pubblici disponibili su siti dei diversi gestori telefonici aggiornati ad Ottobre 2013.

6.4. Il sistema fiscale per le persone fisiche

6.4.1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**) presenta le seguenti caratteristiche:

- si applica alle persone fisiche residenti in Italia, per i redditi derivanti da tutte le loro attività e alle persone fisiche non residenti in Italia²⁸, per i redditi che hanno prodotto nel Paese;
- nella determinazione dell'imposta si tiene conto della situazione personale e familiare del soggetto, con la deducibilità o la detraibilità di alcuni costi e la previsione di detrazioni in rapporto ai familiari a carico del contribuente, ovvero all'attività esercitata;
- è dovuta per ciascun anno ed, in generale, il pagamento avviene mediante autoliquidazione da parte del contribuente, sulla base di una apposita dichiarazione, anch'essa annuale.



Categorie di reddito

Le categorie di **reddito** imponibile sono quelle indicate in tabella.

Il **reddito** complessivo dei soggetti residenti e non residenti è dato dalla somma algebrica dei redditi imponibili netti di ciascuna categoria, calcolati secondo le regole loro proprie e ovunque prodotti. Il legislatore ha individuato i seguenti differenti criteri per stabilire il momento in cui il **reddito** diviene disponibile, e quindi, imponibile.

TIPOLOGIE DI REDDITO
Redditi di impresa
Redditi fondiari
Redditi di lavoro dipendente
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di capitale
Redditi diversi

Tabella 63: Criteri di imponibilità del reddito delle persone fisiche

Criteri	Descrizione	Redditi interessati
Cassa	I redditi sono disponibili al momento della loro percezione	Lavoro autonomo Lavoro dipendente Redditi diversi Redditi di capitale
Competenza	Si prende in considerazione il periodo a cui fanno riferimento, a prescindere dalla effettiva percezione	Redditi di impresa
Titolarità	Non conta la percezione, ma rileva la mera disponibilità del bene in base alla proprietà del medesimo o ad altro diritto sullo stesso	Redditi fondiari

Fonte: Elaborazione KPMG normativa di cui al D.P.R. 917/1986

²⁸ Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati residenti nel territorio dello Stato coloro che sono iscritti all'Anagrafe Comunale dei soggetti residenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), o hanno, nel territorio dello Stato italiano, il domicilio (sede principale di affari e interessi) o la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati non sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

Per maggiori informazioni

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/>



Oneri deducibili

Le spese che possono abbattere il **reddito** soggetto a tassazione possono riguardare sia l'attività svolta o la specifica categoria di **reddito**, sia la situazione individuale e familiare di ogni persona fisica, indipendentemente dall'attività esercitata.

Tali spese si dividono in due categorie: le spese **deducibili** dal **reddito** complessivo, le quali sono portate in diminuzione del **reddito** lordo, in fase di determinazione del **reddito** imponibile, e le spese **detraibili**, ovvero quelle spese che si sottraggono direttamente dall'imposta determinata sul **reddito** imponibile.

Tra i principali oneri detraibili si hanno le spese sanitarie, interessi su mutui erogati per l'acquisto della **prima casa** e le spese per la ristrutturazione degli immobili.



Aliquote

L'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del **reddito** del contribuente, applicando aliquote diverse per **scaglioni di reddito**.

Le aliquote sono **progressive**, cioè aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumentare del **reddito**. La somma delle imposte dovute sui diversi **scaglioni di reddito** costituisce l'**imposta lorda** alla quale dovranno applicarsi le relative detrazioni al fine di determinare l'**imposta netta**.

Dal 2011 al 2013 compreso, se il **reddito** complessivo è superiore a € 300.000, è dovuto anche un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di **reddito** che eccede il predetto importo.

Scaglioni	Aliquota
fino a 15.000	23%
oltre 15.000 fino a 28.000	27%
oltre 28.000 fino a 55.000	38%
oltre 55.000 fino a 75.000	41%
oltre 75.000	43%



Redditi da lavoro dipendente: sistema di tassazione applicabile

Le regole di imposizione dei redditi di lavoro dipendente si basano sull'applicazione della ritenuta. Le regole di imposizione dei redditi di lavoro dipendente si basano sull'applicazione della ritenuta alla fonte con riferimento al periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti. Al momento dell'erogazione della retribuzione, il datore di lavoro deve determinare l'imposta dovuta, ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile, applicando le detrazioni previste (detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico) rapportate al periodo di paga.

Al termine del periodo di imposta il datore di lavoro deve presentare al lavoratore dipendente il **modello CUD** (si veda a tal proposito il capitolo 2) con il quale attesta i redditi corrisposti e le imposte pagate tramite le ritenute.

Le imposte pagate dal datore di lavoro tramite le ritenute sono l'**IRPEF**, le addizionali relative e i contributi **INPS**.



Redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo sono quelli relativi ai soggetti che svolgono attività professionali o artistiche e non hanno alcun vincolo di dipendenza nello svolgimento del lavoro. Produce **reddito** di

lavoro autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata mediante la costituzione di apposite associazioni professionali e anche di apposite società tra professionisti, ad esempio per l'esercizio in forma associata della professione di avvocato.

Il **reddito** è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta. La determinazione del **reddito** viene effettuata in osservanza del c.d. **principio di cassa**, in base al quale concorrono alla formazione del **reddito** i compensi se percepiti (incassati) e le spese se effettivamente sostenute (pagate) nel periodo d'imposta. Le spese devono comunque essere sempre documentate ed essere inerenti all'attività svolta dal soggetto.

Così come per i soggetti giuridici, anche per i professionisti e i lavoratori autonomi sono previste alcune forme di deducibilità limitata di alcune spese, quali ad esempio:

- spese per autovetture deducibili nel limite del 20%
- spese telefoniche, deducibili nel limite dell'80%
- spese di rappresentanza, deducibili nel limite dell'1% dei compensi dell'anno
- spese per vitto e alloggio, deducibili nel limite del 2% dei compensi dell'anno.

Anche i lavoratori autonomi e i professionisti sono soggetti titolari di **Partita IVA**, pertanto dovranno tenere tutti i registri IVA in cui saranno annotate le operazioni rilevanti e saranno obbligati al versamento dell'imposta (si veda capitolo 2).

I lavoratori autonomi, se dotati di una propria organizzazione aziendale, devono pagare anche l'**IRAP** sui redditi prodotti (come indicato al capitolo 2) e devono agire come sostituti di imposta se hanno lavoratori dipendenti.

6.4.2. Imposte locali a carico delle persone fisiche



Addizionale regionale

L'addizionale regionale è dovuta da tutte le persone fisiche.

Per la Regione Toscana l'aliquota è pari all'**1,23%**, e si applica al **reddito** imponibile determinato ai fini **IRPEF**.

Per i lavoratori dipendenti l'imposta viene versata tramite la sostituzione d'imposta dal datore di lavoro, e sarà indicata nel modello CUD attestante il versamento.

I lavoratori autonomi devono invece versarla all'Erario alle scadenze previste.



Addizionale comunale

L'addizionale comunale **IRPEF** è un'imposta dovuta ai comuni di residenza. L'aliquota base è decisa dai singoli comuni, ma a livello nazionale è stabilito che la stessa non possa superare lo **0,8%**.

I comuni possono anche stabilire più aliquote, ma in tal caso devono utilizzare esclusivamente gli stessi **scaglioni di reddito** stabiliti ai fini **IRPEF** nel rispetto del principio di progressività, quindi si avrà o un'aliquota unica o 5 aliquote diverse per 5 scaglioni.

Per i lavoratori dipendenti l'imposta viene versata tramite la sostituzione d'imposta dal datore di lavoro, e sarà indicata nel modello CUD attestante il versamento.

Nella tabella che segue si segnalano le aliquote dei principali comuni in Toscana:

Tabella 64: Addizionali comunali

Addizionali comunali Regione Toscana										
Scaglioni di reddito	Comune									
	Firenze	Siena	Grosseto	Pisa	Arezzo	Livorno	Prato	Pistoia	Massa Carrara	Lucca
fino a € 15.000	0,20%	0,735%	0,50%	0,20%	0,50%	0,40%	0,50%	0,80%	0,70%	0,60%
oltre € 15.000 fino a € 28.000	0,20%	0,78%	0,60%	0,20%	0,50%	0,50%	0,50%	0,80%	0,70%	0,60%
oltre € 28.000 fino a € 55.000	0,20%	0,79%	0,75%	0,20%	0,50%	0,60%	0,50%	0,80%	0,70%	0,70%
oltre € 55.000 fino a € 75.000	0,20%	0,80%	0,78%	0,20%	0,50%	0,70%	0,50%	0,80%	0,70%	0,75%
oltre € 75.000	0,20%	0,80%	0,80%	0,20%	0,50%	0,80%	0,50%	0,80%	0,70%	0,80%
Reddito annuo esente	non previsto	fino a € 12.000	non previsto	non previsto	fino a € 10.000	non previsto	non previsto	fino a € 15.000	fino a € 12.000	fino a € 14.000

Fonte: Elaborazione KPMG dati dai siti internet dei singoli comuni dei capoluoghi di Provincia. Dati aggiornati a Ottobre 2013.



Tassa automobilistica

La **tassa automobilistica** è dovuta da tutti i soggetti residenti in Toscana (sia persone fisiche che persone giuridiche) che risultano proprietari di veicoli, e si basa sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo.

Per informazioni si veda il capitolo 2.

6.4.3. Imposte sui patrimoni all'estero

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'**IVIE** (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero).

L'imposta si applica nella misura dello 0,76% sul **valore catastale** dell'immobile, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Se non disponibile, è necessario utilizzare il valore di mercato. L'aliquota scende allo 0,4% se l'immobile all'estero è adibito ad abitazione principale del contribuente.

L'imposta non è dovuta se è inferiore ad € 200.

Se invece le persone fisiche residenti in Italia detengono all'estero attività finanziarie devono versare l'**IVAFE** (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie).

L'imposta si applica su:

- partecipazioni al capitale, obbligazioni o titoli;
- depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti,
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

L'IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15% sul valore di mercato delle attività finanziarie. Tuttavia, per i conti correnti detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di € 34,20, mentre l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a € 5.000.

6.4.4. I modelli dichiarativi da presentare

Le persone fisiche residenti e non residenti in Italia sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti. Il modello da utilizzare è il Modello UNICO persone fisiche (**Modello UNICO PF**), la cui scadenza è fissata al 30 settembre dell'anno.

In alternativa al Modello UNICO PF può essere utilizzato il Modello 730, più semplificato e di più agevole presentazione.

In particolare, il **Modello 730** può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di **reddito**:

- redditi di lavoro dipendente o pensione
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la **partita Iva** (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell'ingegno)
- alcuni dei redditi diversi (ad esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero).

Il 730 è quindi un modello utilizzabile solo dai lavoratori dipendenti e pensionati e presenta alcuni vantaggi:

- il contribuente non deve occuparsi della trasmissione all'Agenzia delle Entrate perché questo adempimento viene effettuato dal datore di lavoro o l'ente pensionistico o un intermediario abilitato (**CAF** e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
- se dal modello risulta un saldo **IRPEF** a credito per il contribuente, il rimborso dell'imposta arriva direttamente in busta paga o con la rata della pensione
- se invece emerge un saldo a debito, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga o dalla pensione.

Tutte le persone fisiche titolari di altre tipologie di **reddito**, ad esempio redditi d'impresa, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi quali ad esempio le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate, sono tenuti alla presentazione del Modello UNICO PF.

In caso di soggetti titolari di **Partita IVA**, deve essere presentato anche il Modello IVA (si veda a tal proposito il capitolo 2), accorpandolo al Modello UNICO PF.

Se infine la persona fisica è tenuta al pagamento dell'**IRAP** o ha agito nell'anno come sostituto di imposta è tenuta anche alla presentazione del Modello IRAP e del Modello 770 (si veda il capitolo 2).



Link utili: Dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/

Glossario

Accertamento: L'accertamento tributario è il complesso degli atti della Amministrazione Finanziaria volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. Si tratta di una tipica attività amministrativa con la quale vengono verificate le posizioni tributarie dei soggetti e il cui fine è indicato all'art. 53 Costituzione, ossia la necessità di garantire che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il periodo di accertamento dura 5 anni: in pratica, l'Amministrazione Finanziaria può effettuare verifiche e controlli sul reddito dei soggetti fino al quarto anno successivo a quello dichiarato (es. l'accertamento dell'anno 2013 può essere fatto entro il 31 dicembre 2018).

Amministrazione Finanziaria: L'Amministrazione Finanziaria fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. I rami esecutivi sono le quattro Agenzie fiscali istituite con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2000. Queste sono:

- Agenzia delle entrate, con il compito di gestire i tributi diretti, l'IVA e le altre entrate erariali;
- Agenzia delle dogane, che gestisce diritti e tributi legati agli scambi internazionali;
- Agenzia del territorio, con funzioni attinenti al catasto ed alle conservatorie;
- Agenzia del Demanio, gestisce con criteri imprenditoriali i beni immobili appartenenti allo Stato.

Con l'art. 23-quater del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, l'Agenzia del Territorio è stata eliminata e incorporata nell' Agenzia delle Entrate. Al momento dunque le Agenzie sono tre.

Agenzia delle Entrate: L'Agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico italiano che svolge le funzioni relative alla gestione, all'accertamento e al contenzioso dei tributi con l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. È sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha la responsabilità dell'indirizzo politico, ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia sono regolati dalla Convenzione triennale in cui sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse destinate a queste finalità.

L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D.

ASL: Azienda Sanitaria Locale è un ente pubblico locale che funge da punto di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino. Sono divise in distretti territoriali e hanno il compito di:

- coordinare la rete dei medici di famiglia e dei pediatri;
- controllare e garantire la qualità e l'efficienza di ospedali, ambulatori e studi medici;
- svolgere direttamente interventi di igiene e prevenzione, compresa l'educazione sanitaria, interventi di medicina veterinaria, ed effettuare alcune prestazioni di assistenza.

Ateco 2007: La classificazione delle attività economiche ATECO (ATTività ECONomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. È la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata dall'Eurostat, adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, che sostituisce la precedente ATECO 2002, adottata nel 2002 ad aggiornamento della ATECO 1991.

Banca dati OMI: Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Beneficiario effettivo: La clausola del cd. "beneficiario effettivo" è stata introdotta per la prima volta nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni per impedire a determinati soggetti, destinatari di una componente reddituale, di interporre dei terzi fra se stessi ed il soggetto erogatore del reddito al solo fine di godere del trattamento favorevole concesso da una convenzione o, addirittura, di consentire l'applicazione di una determinata convenzione. Il beneficiario effettivo rappresenta dunque il soggetto che a tutti gli effetti è il precettore finale del reddito erogato da uno Stato e non agisce come intermediario nella riscossione dello stesso.

Business Plan: Il Business Plan è un documento, strutturato secondo uno schema preciso e rigido, che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale (business idea). Esso è uno strumento utile per valutare in modo consapevole i punti di forza e le capacità del progetto imprenditoriale.

Il testo del Business Plan deve essere chiaro e conciso ma contenere il maggior numero di informazioni possibili. Anche se non esiste un format rigido, nel documento che si andrà a predisporre è opportuno:

- descrivere sommariamente il progetto di investimento ed illustrare il tipo di impresa che si intende creare
- fornire informazioni fondamentali per l'avvio dell'attività (le risorse economiche, finanziarie e umane necessarie, le caratteristiche del prodotto e del mercato);
- indicare quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità per perseguirli
- verificare se sussista coerenza tra le azioni pianificate rispetto alla loro fattibilità in termini di costi d'investimento e di gestione
- fornire informazioni sulla redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla
- descrivere la fattibilità tecnica del progetto finanziaria almeno triennale
- indicare il fabbisogno finanziario complessivo
- elencare marchi, licenze e brevetti posseduti.

CAF (Centro Assistenza Fiscale): I Centri di Assistenza Fiscale sono delle organizzazioni che si costituiscono nella maggior parte come società per azioni, e supportano i contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e altre pratiche fiscali. I servizi principali dei CAF sono la compilazione del modello 730 e delle altre dichiarazioni fiscali, la compilazione dei modelli RED, ISEE e ISEU. Altre funzioni sono legate alla trasmissione telematica di determinati modelli tramite ENTRATEL.

Camera di Commercio: La Camera di Commercio è un "ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

CIGS: Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è il trattamento di integrazione salariale straordinario erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell'azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

Codice Fiscale: Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico a lunghezza fissa di 16 caratteri, che serve a identificare in modo univoco ai fini fiscali e amministrativi i cittadini, le associazioni non riconosciute, i contribuenti e gli stranieri nati e domiciliati nel territorio italiano. Per tutti i soggetti contribuenti non persone fisiche dotati di una partita Iva (trust, stabili organizzazioni, società, associazioni riconosciute, fondazioni) la stessa normalmente ha anche funzione di codice fiscale.

Conservatoria dei Registri immobiliari: Le Conservatorie dei Registri Immobiliari sono uffici di competenza dell'Agenzia del Territorio, il cui scopo è la conservazione delle trascrizioni di tutti gli atti con valore legale riguardanti gli immobili (compravendite, successioni, ipoteche.). Presso la conservatoria è possibile conoscere la situazione immobiliare completa, aggiornata, ed affidabile di un determinato soggetto o immobile. Per consultare i registri della Conservatoria è possibile richiedere una visura ipotecaria, anche on line. La visura ipotecaria è un documento che contiene un elenco di formalità (trascrizioni di atti) relativi ad un immobile o un soggetto.

Immobili strumentali: Immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione. Sono strumentali per natura se non hanno altra possibilità di utilizzo (ad esempio un capannone), mentre sono strumentali per destinazione se sono utilizzati per l'attività d'impresa come scelta dell'imprenditore (ad esempio un abitazione utilizzata come ufficio).

Impresa in un giorno: Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, è stato un portale unico portale che costituisce l'unico punto di riferimento per le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Con impresa in un giorno è possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività, con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio.

Imposta catastale: È disciplinata dal Decreto Legislativo n.347 del 31 ottobre 1990 ed è dovuta su tutti gli atti che comportano vulture catastali (compravendita, donazione, successione, etc.).

Imposta di bollo: È disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n.642 del 26 ottobre 1972 ed è dovuta per la produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti alle amministrazioni pubbliche.

Imposta di registro: È disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 26 aprile 1986 ed è dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate.

Imposta ipotecaria: È disciplinata dal Decreto Legislativo n.347 del 31 ottobre 1990 ed è dovuta per le formalità di trascrizione, iscrizione, e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti.

INAIL: L'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

INPS: L'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana. Sono assicurati all'Inps la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi.

IRAP: L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive dovuta da tutti i soggetti che operano attività di impresa nella Regione Toscana. La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

IRES: Imposta sul Reddito delle Società di capitali e altri enti commerciali e non commerciale, introdotta nell'ordinamento italiano dal 2004 in sostituzione dell'IRPEG. La normativa di riferimento per il calcolo dell'IRES è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (titolo II) aggiornato da successive disposizioni, conosciuto anche come Testo Unico dell'Imposta sui Redditi (TUIR).

IRPEF: L'IRPEF è l'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta da tutte le persone fisiche residenti in Italia sui redditi percepiti. È dovuta anche dai soggetti non residenti ma solo per redditi percepiti in Italia. La normativa di riferimento è contenuta nel Titolo II del TUIR.

IVA: Imposta sul Valore Aggiunto, è dovuta su tutte le cessioni di beni e servizi effettuate in Italia da soggetti esercenti attività di impresa. È disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Kit postale: è un insieme di documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno.

Modello F23: è un modello utilizzabile per il pagamento dell'imposta di registro e può essere utilizzato presso gli istituti di credito o le Poste Italiane. Informazioni sul sito Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Modello F24: è un modello utilizzabile per il pagamento di tutte le imposte e i contributi e può essere utilizzato presso gli istituti di credito o le Poste Italiane, oppure presentato tramite home banking o intermediari abilitati. Informazioni sul sito Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Notaio: Il notaio è il soggetto al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti e, più in generale, dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. L'atto notarile, ossia il documento redatto dal notaio con le prescritte formalità, garantisce la legittimità del negozio giuridico che contiene ed ha il valore probatorio dell'atto pubblico. Il notariato italiano appartiene alla famiglia dei notariati di tipo latino presenti in 81 Paesi del mondo e nella maggior parte dei Paesi Europei come Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria ed altri ancora. Le condizioni e le normative riguardanti il notariato variano da paese a paese.

Partita Iva: La partita IVA è una sequenza di cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA). Ogni soggetto fiscale dell'Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita IVA, composto dalla sigla della Nazione di appartenenza (ad esempio IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da nazione a nazione.

Prefettura: La Prefettura o anche Prefettura - UTG in Italia, è l'articolazione territoriale del Ministero dell'Interno, retto da un suo funzionario detto prefetto, che ha competenze in ambito generalmente provinciale in varie materie tese a coordinare la vita della comunità locale, ordine pubblico, immigrazione, ambito economico, elettorale, ma soprattutto rappresenta il Governo in ambito locale.

Prima casa: la prima casa è l'abitazione principale delle persone fisiche. Per essere "prima casa", l'abitazione deve possedere i seguenti requisiti:

- deve essere "non di lusso";
- deve essere ubicata nel Comune in cui il futuro proprietario ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall'acquisto;
- l'acquirente non deve avere la titolarità esclusiva di altra abitazione nel comune in cui si trova l'immobile da acquistare e non avere la titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato e acquisita con l'agevolazione "prima casa".

R.E.A: Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative: Presso l'Ufficio del Registro Imprese è istituito il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) col quale si consente alla Camera di Commercio di acquisire ed utilizzare ogni altra notizia sia di carattere economica che di natura statistica e amministrativa, anche ove non sia prevista ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese. Il R.E.A. raccoglie tutta una serie di dati relativi all'attività dei soggetti iscritti al Registro Imprese per i quali è previsto l'obbligo di denuncia presso la Camera di commercio competente, ma non l'iscrizione presso lo stesso Registro Imprese; tra questi dati sono compresi: inizio, modifica e cessazione di attività; apertura e chiusura di unità locali; variazioni di residenza di soci e amministratori. Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta nel R.E.A., mentre sussiste per altri soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, l'obbligo di iscrizione al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall' art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall' art. 9 del DPR 581/95 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell'attività e l'apertura, modifica e cessazione di unità locali.

Registro delle Imprese: E' il registro previsto dal codice civile avente principalmente il compito di gestire gli obblighi di pubblicità posto a carico delle imprese. In genere esercita i seguenti compiti:

- provvede, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
- provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;
- provvede al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese;
- provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili;
- provvede alla tenuta del R.E.A (Registro Imprese e Albi).

Reddito: il reddito rappresenta l'insieme della ricchezza posseduta da un determinato soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica, in un determinato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale, al quale viene

contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato momento nel tempo. Il legislatore ha disciplinato la normativa sulla tassazione dei redditi nel TUIR.

Scaglioni di reddito: con scaglione di reddito si intendono le fasce di reddito delle persone fisiche comprese in determinate soglie alla quali si applica una specifica aliquota di imposta.

SCIA: La Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

Società controllante: è la società capogruppo che esercita il controllo di diritto o di fatto in un'altra società, detta **controllata**. Ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile sono considerate società controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono invece considerate **società collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Valore catastale: Il valore catastale di un immobile, diverso da quello commerciale, costituisce la base di calcolo per il pagamento di alcune imposte, ad esempio l'imposta di registro per i privati cittadini che acquistano l'immobile prima casa. Questo valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente prestabilito, variabile a seconda della destinazione dell'immobile:

- 110 prima casa
- 120 fabbricati appartenenti al gruppo A e C
- 168 per i fabbricati delle categorie B
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D
- 40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E


Per i terreni non edificabili si moltiplica per 112,50 il reddito dominicale non rivalutato.

Link utili

- **Agenzia delle Entrate:** www.agenzia.entrato.gov.it
- **Artigiancredito Toscana:** www.artigiancreditoscano.it/confidi.html
- **ASL Regione Toscana:** www.regione.toscana.it/-/aziende-sanitarie-locali-asl-
- **Associazione Bancaria Italiana (ABI):** www.abi.it
- **Automobile Club d'Italia:** www.aci.it
- **Autostrade per l'Italia:** www.autostrade.it
- **Banca dati OMI:**
www.agenziaentrato.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Quotazioni+immobiliari
- **Careggi:** www.aou-careggi.toscana.it
- **Centri per l'impiego:** <http://www.centroimpiego.it>
- **Centri Provinciali per l'impiego:** www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro/centri-per-l-impiego
- **Centro regionale per l'impiego:** www.regione.toscana.it/-/uffici-provinciali-per-la-formazione-e-l-occupazione
- **Cliclavoro:** www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
- **ComUnica:** www.registroimprese.it/comunica
- **Conservatoria dei Registri immobiliari:** www.catasto.it/conservatoria.html
- **Consiglio Nazionale del Notariato:** www.notariato.it
- **Dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche:**
www.agenziaentrato.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/
- **Dichiarazioni sostituti d'imposta:**
www.agenziaentrato.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutitImposta/
- **Direzione regionale Lavoro:**
www.lavoro.gov.it/lavoro/DRL/Toscanaquesture.poliziadistato.it/Firenze/orari-5-181-3-1.htm
- **Elenco Regionale dei soggetti accreditati:**
www.regione.toscana.it/documents/10180/23127/ElencoAccreditamenti.pdf/801a7516-9728-466e-a0df-767500af906f
- **Garante della Privacy:** www.garanteprivacy.it
- **Guida all'IRAP:** www.regione.toscana.it/-/guida-all-irap
- **Guida pratica "In Italia in regola":**
img.poliziadistato.it/docs/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf

- **Imposta Municipale Unica:** www.riscotel.it
- **Impresa in un giorno:** www.impresainungiorno.gov.it
- **INAIL:** www.inail.it
- **Indirizzi banche toscane:** www.comuni-italiani.it/09/banche/sedi.html
- **INPS:** www.inps.it
- **Interporti toscani:** www.interportoprato.it; www.interportotoscano.com; www.interportoarezzo.com
- **Kit Postale:** www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/
- **Meyer:** www.meyer.it
- **Modello CNM:**
[www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc Enti/CNM_2013/SchedaInfo+CNM_2013/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc%20Enti/CNM_2013/SchedaInfo+CNM_2013/)
- **Modello F24:**
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24
- **Modello IRAP:**
www.regione.toscana.it/-/irap-imposta-regionale-attivita-produttive e
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/IRAP+2013/SchedaInfo+IRAP2013/
- **Modello IVA:**
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2013/schedaiiva2013/
- **Modello UNICO SC:**
[www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc Enti/UnicoSC2013/Scheda+informativa+UnicoSC2013/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc%20Enti/UnicoSC2013/Scheda+informativa+UnicoSC2013/)
- **Modello UNICO SP:**
[www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc Enti/UnicoSP2013/schedainfo+unicosp2013/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniredditiSoc%20Enti/UnicoSP2013/schedainfo+unicosp2013/)
- **Polizia di Stato:**
www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/percorsoguidatoaiprocedimenti/lavsubnoncom.html?sigla=FI&p=Firenze
- **Portale immigrazione:**
www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/Nuova_Procedura.aspx
- **Porti toscani:** www.portolivorno.it; www.porto.piombino.li.it; www.portodicarrara.eu
- **Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati:** www.immigrazione.regione.toscana.it
- **Questura:** www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui.html
- **Registro delle Imprese:** www.registroimprese.it

- **Scheda informativa IRAP:** www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/IRAP+2013/schedainfo+irap2013/
- **Servizio Sanitario Toscana:** www.regione.toscana.it/sst
- **Sportello Immigrati:** www.provincia.fi.it/lavoro/per-chi-cerca-lavoro/sportello-immigrati
- **Stazioni Ferroviarie Toscane:** www.fsitaliane.it
- **Tassa Automobilistica:** www.regione.toscana.it/-/guida-alla-tassa-automobilistica-2013
- **Testo unico Sicurezza sul Lavoro:** www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx
- **Ticket sanitari e esenzioni:** www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=34&area=Il_Ssn

The background of the page features a series of dynamic, flowing lines in shades of red and black. These lines originate from the left side and curve towards the right, creating a sense of movement and depth. The lines vary in thickness and opacity, with some appearing as sharp, dark strokes and others as softer, more ethereal wisps. The overall effect is a modern, artistic design that frames the central text area.

Questa pubblicazione contiene informazioni di carattere specifico riportate in forma sintetica ed elaborate sulla base di dati attinti da documenti e database pubblicamente disponibili, provenienti da enti o organismi ufficiali, che potrebbero avere un diverso grado di comparabilità. Inoltre, i dati non hanno valore assoluto e sono stati assunti in un determinato momento storico e devono intendersi riferiti alle date specificate nel presente documento.

In ogni caso, regione toscana e KPMG non si assumono alcuna responsabilità per perdite o danni che potrebbero a chiunque derivare dall'uso improprio del materiale contenuto in questa pubblicazione.